

413.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSÌ

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO E DEL PRESIDENTE INGRAO

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	28341	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione):		(Annunzio) . . . . .	28341, 28351
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (2696) . . . . .	28343	(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	28341, 28412
PRESIDENTE . . . . .	28343, 28344, 28368, 28386, 28412	(Ritiro) . . . . .	28352
ALICI FRANCESCO ONORATO . . . . .	28355	<b>Interrogazioni e interpellanze</b> (Annunzio)	28412
CASTELLINA LUCIANA . . . . .	28357, 28363, 28364, 28366, 28367, 28380, 28384, 28390	<b>Risoluzione</b> (Annunzio) . . . . .	28412
GORLA MASSIMO . . . . .	28359, 28382, 28391, 28409, 28412	<b>Domande di autorizzazione a procedere in giudizio</b> (Annunzio) . . . . .	28352
LABRIOLA . . . . .	28344	<b>Formazione del Governo</b> (Annunzio):	
LA LOGGIA . . . . .	28352	PRESIDENTE . . . . .	28342
MELLINI . . . . .	28386	<b>Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978</b> (Comunicazione) . . . . .	28341
MILANI ELISEO . . . . .	28343, 28345, 28348, 28361, 28368, 28377, 28409, 28411	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	28413
RAFFAELLI . . . . .	28379, 28384, 28394		
SALVATORE, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	28390, 28410		
SPERANZA, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	28368, 28369, 28394		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 11,30.**

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 marzo 1979.

(È approvato).

#### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bonfiglio, Citaristi, Fioret, Formica, Fortuna, Mancuso, Miana, Radi, Sanza e Sgarlata sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### **Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

ACCAME: « Norme per l'impiego volontario del tempo libero dei militari in opere di pubblica utilità » (2793).

Sarà stampata e distribuita.

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di leg-

ge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

#### *VI Commissione (Finanze e tesoro):*

MENICACCI: « Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'esenzione dall'IVA delle prestazioni professionali degli avvocati e procuratori per le difese penali e avanti a tutte le giurisdizioni ordinarie e speciali » (2726) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

#### *X Commissione (Trasporti):*

CALDORO e FORTUNA: « Modificazioni alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e altro » (2648) (con parere della I, della IV, della V, della VI e della XII Commissione);

#### *XIII Commissione (Lavoro):*

MENICACCI e BONFIGLIO: « Istituzione di pensione d'acconto per gli aventi diritto a pensione di vecchiaia, anzianità e anticipata di vecchiaia » (2727) (con parere della I e della V Commissione).

#### **Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il ministro del turismo e dello spettacolo, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del

signor Francesco Lippiello a membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

#### **Annunzio della formazione del Governo.**

**PRESIDENTE.** Informo la Camera che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al Presidente della Camera, in data 21 marzo 1979, la seguente lettera:

« Mi onoro informare la signoria vostra onorevole che il Presidente della Repubblica, con decreti in data 20 marzo 1979, ha accettato le dimissioni, che gli sono state da me presentate in data 31 gennaio 1979, del Gabinetto da me presieduto ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai sottosegretari di Stato.

Con altro decreto in pari data il Presidente della Repubblica, in seguito alla mia accettazione dell'incarico di comporre il Ministero, conferitomi in data 7 marzo 1979, mi ha nominato Presidente del Consiglio dei ministri.

Con altro decreto, anch'esso in data 20 marzo 1979, il Presidente della Repubblica, su mia richiesta, ha nominato:

l'onorevole dottor Ugo La Malfa, deputato al Parlamento, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro del bilancio e della programmazione economica;

l'onorevole Michele Di Giesi, deputato al Parlamento, ministro senza portafoglio, con l'incarico di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'onorevole dottor Arnaldo Forlani, deputato al Parlamento, ministro degli affari esteri;

l'onorevole dottore professore Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, ministro dell'interno;

l'onorevole avvocato professore Tommaso Morlino, senatore della Repubblica, ministro di grazia e giustizia;

l'onorevole Franco Maria Malfatti, deputato al Parlamento, ministro delle finanze;

l'onorevole dottore Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, ministro del tesoro;

l'onorevole avvocato Attilio Ruffini, deputato al Parlamento, ministro della difesa;

l'onorevole dottore professore Giovanni Spadolini, senatore della Repubblica, ministro della pubblica istruzione;

l'onorevole dottore professore Francesco Compagna, deputato al Parlamento, ministro dei lavori pubblici;

l'onorevole Giovanni Marcora, senatore della Repubblica, ministro dell'agricoltura e delle foreste;

l'onorevole avvocato Luigi Preti, deputato al Parlamento, ministro dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile;

l'onorevole dottore Vittorino Colombo, senatore della Repubblica, ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

l'onorevole Franco Nicolazzi, deputato al Parlamento, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'onorevole dottore Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l'onorevole dottore professore Gaetano Stamatì, senatore della Repubblica, ministro del commercio con l'estero;

l'onorevole dottore Antonio Bisaglia, deputato al Parlamento, ministro delle partecipazioni statali;

l'onorevole dottore professore Tina Anselmi, deputato al Parlamento, ministro della sanità;

l'onorevole dottore Egidio Ariosto, senatore della Repubblica, ministro del turismo e dello spettacolo;

l'onorevole avvocato Dario Antoniozzi, deputato al Parlamento, ministro per i beni culturali ed ambientali con l'incarico di ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica.

« Firmato: ANDREOTTI ».

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (2696).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

Poiché il Comitato dei nove non ha ancora concluso i suoi lavori, sospendo la seduta fino alle 12,15.

**La seduta, sospesa alle 11,40, è ripresa alle 12,15.**

MILANI ELISEO. Chiedo di parlare per un richiamo per l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANI ELISEO. Ho chiesto la parola per dire che ritengo pregiudiziale la presenza in aula del ministro di grazia e giustizia. Fino a ieri sera ricopriva la carica di ministro di grazia e giustizia il senatore Bonifacio, cui va naturalmente in questa circostanza la nostra simpatia se non altro per avere dimostrato sensibilità rispetto all'argomento di cui discutiamo. Sappiamo infatti che il ministro Bonifacio a suo tempo aveva avanzato un'altra ipo-

tesi rispetto al testo che è stato presentato dal Governo sulla questione degli sfratti. Il senatore Bonifacio, per quello che sappiamo dalle notizie apparse sulla stampa, è stato sostituito nella carica di ministro di grazia e giustizia dal senatore Morlino...

PRESIDENTE. Non solo dalla stampa! Stamane ho dato all'Assemblea una precisa comunicazione al riguardo.

MILANI ELISEO. Comunque, il ministro Morlino non è in aula; è presente invece il sottosegretario Speranza. Noi speriamo - e credo che anche il sottosegretario Speranza lo spera - che egli venga riconfermato nell'incarico, ma dobbiamo segnalare il fatto che siamo in presenza di una situazione anomala. In altri termini, o il nuovo ministro è presente in aula, oppure è dubbio che la presenza del sottosegretario possa considerarsi sostitutiva della presenza del ministro, in quanto i nuovi sottosegretari non sono stati ancora nominati.

FELISETTI LUIGI DINO. Tu sai però che la speranza è una virtù teologale!

MILANI ELISEO. Io lascio che la gente spera e possa sperare, per carità! Ognuno di noi si porta dietro delle speranze, e quindi è giusto che anche il sottosegretario possa sperare di essere riconfermato.

Comunque, signor Presidente, la sostanza della questione che sollevo è questa: non so quale sia la norma costituzionale che consenta in questo caso alla persona del sottosegretario di sostituire il ministro; so per certo che a questo punto il Governo deve nominare dei nuovi sottosegretari e non vedo in forza di quale strumento costituzionale, mentre vengono nominati i nuovi ministri, possa essere consentita questa « proroga » - visto che parliamo di proroga degli sfratti - di incarichi temporanei a membri del Governo che risultano a tutti gli effetti dimissionari.

Quindi, proprio perché noi riteniamo il sottosegretario qui presente non più in

carica, chiediamo alla Presidenza di invitare urgentemente il nuovo ministro a venire in aula o di sospendere la seduta in attesa che il ministro arrivi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Milani, a parte il fatto che siamo in sede di illustrazione degli emendamenti e non di espressione del parere sugli emendamenti stessi da parte del Governo, debbo ricordarle che il decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si accettano le dimissioni rassegnate, per le rispettive cariche, dai sottosegretari di Stato, stabilisce altresì, all'articolo 2, che i sottosegretari stessi restano in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina dei nuovi sottosegretari di Stato.

Il che vuol dire che, secondo la prassi e come avviene per i titolari dei dicasteri, anche i sottosegretari sono nella pienezza delle loro funzioni fino a che non saranno sostituiti.

**MILANI ELISEO.** Ma abbiamo un Governo composto da ministri diversi e da sottosegretari...

**PRESIDENTE.** Onorevole Milani, le ho letto un decreto del Presidente della Repubblica.

**MILANI ELISEO.** Ho capito, signor Presidente, ma nessuno dei sottosegretari sa se sarà ancora in carica fra due ore.

**PRESIDENTE.** Onorevole Milani, le ripeto che esiste un decreto del Presidente della Repubblica, il quale, all'articolo 2, ha stabilito che i sottosegretari dimissionari restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina dei nuovi sottosegretari. Il che significa — ripeto — che, come accade per i ministri (il ministro Bonifacio è rimasto in carica fino a che non ha giurato il suo successore), i sottosegretari sono nella pienezza delle loro funzioni e rappresentano quindi a pieno titolo il Governo in questa sede.

**MELLINI.** Questa è archeologia costituzionale!

**GORLA MASSIMO.** La delega è scaduta!

**LABRIOLA.** Onorevole Presidente, l'organo competente a nominare i sottosegretari non è il Presidente della Repubblica, ma il Consiglio dei ministri.

**PRESIDENTE.** Onorevole Labriola, debbo confermare anche a lei quanto ho detto precedentemente, facendo presente, in particolare, che il decreto del Presidente della Repubblica di cui ho parlato è stato emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritengo pertanto che si possa procedere all'illustrazione degli emendamenti, con il lieto annunzio che il Comitato dei nove ha concluso i suoi lavori in modo — sembra — molto costruttivo.

**MILANI ELISEO.** Ciò è del tutto distaccato dalla realtà!

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio fondati sull'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sospesa fino al 1° gennaio 1983.

La sospensione dei provvedimenti di rilascio prevista dal comma precedente, non si ha qualora il proprietario dichiarerà, sotto propria responsabilità, di avere l'urgente e improrogabile necessità verificata — dopo la costituzione del rapporto locativo di disporre dell'immobile per sé o per i propri parenti in linea retta entro il primo grado.

Qualora entro 3 mesi dall'avvenuta consegna dell'immobile, il proprietario non lo abbia adibito all'uso per cui è stata emessa sentenza di rilascio, o qualora lo adibisca entro 4 anni dall'avvenuto rila-

scio a scopo diverso, è passibile delle sanzioni previste dall'articolo 3 della presente legge.

1. 01.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

MILANI ELISEO. L'emendamento che noi proponiamo prevede che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fondati sull'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, venga sospesa fino al 1° gennaio 1983. Sottolineo che il richiamato articolo 59 attiene ai motivi di giusta causa per gli sfratti da eseguire nell'ambito di quelle che sono le previsioni della legge n. 392.

La prima nostra proposta, quindi, è quella di rinviare questi sfratti. Avanziamo tale proposta in forza di ragioni evidenti e — direi — per certi aspetti dirompenti. In materia di sfratti la legge n. 392 direi che innova la procedura. Credo che in forza dell'articolo 56 della legge sull'equo canone si possa sfrattare per giusta causa, ed il pretore è chiamato a fissare la data di esecuzione degli sfratti entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza. È previsto anche che il pretore, in via del tutto eccezionale, possa fissare la data del rilascio entro i sei mesi successivi. Si tratta di una procedura estremamente rapida, che può moltiplicare il numero degli sfrattati.

In base ai dati in nostro possesso, risulta, ad esempio, che presso la pretura di Roma il numero delle sentenze rese esecutive in forza dell'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sta aumentando rapidamente. La media è di circa 300 sentenze di rilascio ogni mese; ed il numero complessivo degli sfratti resi esecutivi in forza degli articoli 59 e 56 è di circa 2 mila, in una città dove gli sfratti esecutivi sono già 7 mila. Si aggiunge quindi benzina al fuoco in una situazione già incandescente.

Per fronteggiare la situazione, noi proponiamo che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, fondati sull'articolo 59 della legge n. 392, sia sospesa fino al 1° gennaio 1983. In secondo luogo, noi proponiamo che vengano modificati i motivi di giusta causa. Siamo stati sensibili alle obiezioni che sono venute da questo punto di vista da parte del Governo, ed in particolare da parte della democrazia cristiana. È stato sottolineato che il decreto-legge in esame riguarda la proroga degli sfratti, per cui è necessario evitare — proprio per dare motivi di certezza del diritto — che la possibilità di essere sfrattati venga messa in discussione.

Tuttavia qualche cosa è stata messa in discussione, perché nell'articolo 2 del decreto-legge i motivi di giusta causa vengono modificati. Mentre la legge n. 392 consentiva lo sfratto per motivi di giusta causa in caso di necessità dell'immobile per il proprietario o per i parenti fino al secondo grado, il testo del decreto presentato dal Governo riduce la giusta causa al rapporto di parentela di primo grado. Quello che sembrava un tabù intoccabile, cioè l'eventualità che il decreto-legge dovesse incidere sulla legge n. 392, in realtà è stato superato.

Noi pensiamo quindi che l'emendamento 1. 01 da noi presentato sia più che giusto e debba in qualche modo essere preso in considerazione da questa Assemblea, poiché non ci si può preoccupare degli sfratti già in corso e già resi esecutivi in forza di leggi precedenti e di sentenze pronunciate sulla base di quelle leggi, senza preoccuparsi di una situazione che sta diventando « calda » anche in forza della legge n. 392.

Naturalmente, noi completiamo questa nostra ipotesi. Quando si ammette lo sfratto per giusta causa (considerando i parenti fino al primo grado) e si pongono dei vincoli per gli sfratti resi esecutivi in precedenza (nel senso che si pretende che effettivamente gli appartamenti resi liberi vengano occupati dalle persone indicate), è giusto anche prevedere — come noi chiediamo — il ripristino della locazione (salvo diritti dei terzi) quando i motivi

invocati dal proprietario siano apparsi non sussistenti o comunque le norme non siano state rispettate; ed è anche giusto prevedere sanzioni rigorose per chi esponga falsi motivi. Coerentemente, riteniamo che questi concetti debbano essere anche in questa sede ripetuti.

Ho già illustrato in precedenza le ragioni generali di questa impostazione e ad esse mi richiamo: attengono all'ipotesi che era posta alla base della legge n. 392, quella secondo cui, parallelamente ai provvedimenti sull'edilizia residenziale (piano decennale e così via), si sarebbe dovuto, per questo periodo transitorio, utilizzare quegli immobili sfitti che si era detto essere largamente presenti e che da più parti sono stati documentati.

Questa ipotesi di fondo, necessaria per un « allunaggio », « atterraggio » o « ammaraggio » (come si vuole) morbido della legge n. 392 durante il periodo transitorio (per il quale sono previste d'altra parte misure di salvaguardia), non si è assolutamente realizzata e gli immobili sfitti, invece di venire in superficie, hanno finito per immergersi del tutto (tanto per usare un termine molto in voga, in relazione alla cosiddetta economia sommersa).

Conseguentemente, tutti gli sfratti che vengono pronunciati, per un motivo o per l'altro, pongono gli interessati di fronte all'impossibilità di trovare un altro alloggio.

Come sottolineavo ieri, noi non abbiamo una posizione rigida sul problema delle date: riteniamo sia giusto, per motivi tecnici, provvedere con decreto alla diluizione nel tempo delle scadenze. Basti pensare che la questura di Roma si rifiuta di intervenire, dicendo di non avere agenti a sufficienza per eseguire con la forza gli sfratti resi esecutivi. Siamo anche disponibili a rinunciare eventualmente a delle proroghe, qualora però coloro che vengono sfrattati siano messi veramente in condizione di reperire alloggi in cui sistemarsi.

Questo è il punto fondamentale di tutta la polemica che si è voluta imbastire, con una vera mistificazione; questa la ra-

gione fondamentale dell'aggressione portata avanti nei confronti di un pretore e di chi ha sollevato la questione dell'occupazione temporanea e d'urgenza. Si è largamente usato il termine « requisizione », anche se poi lo usano gli stessi consigli comunali. Ieri ho ricordato il caso del comune di Padova, oggi basta aprire i giornali per trovare dei veri e propri bollettini di guerra. Ormai non è più soltanto il caso di Roma, di Messina, di Firenze o di altri comuni, ma siamo di fronte ad una serie di situazioni in vari comuni alle quali si provvede con differenti misure. È perciò una situazione assolutamente anomala, che si va complicando per la difformità dei provvedimenti adottati e che evidenzia la ragionevolezza di una previsione legislativa. Se il legislatore era preoccupato — e forse è ingiustamente preoccupato, perché si sente aggredito dalla campagna di stampa un po' forcaiola contro il pretore di Roma —, credo che avesse il titolo e la possibilità di intervenire in questa sede ricorrendo allo strumento dell'occupazione temporanea e di urgenza.

Capisco che la formulazione di certi emendamenti è stata affrettata, e quindi tecnicamente sbagliata, ma penso che non si possa addebitare al partito comunista di volere l'occupazione temporanea e di urgenza di tutti gli appartamenti in proprietà. Ricordo che il partito comunista aveva promosso una petizione popolare e raccolto alcune firme per proporre l'occupazione temporanea e d'urgenza degli appartamenti sfitti, i cui proprietari ne possedessero più di cinque. Anche il testo dell'emendamento da noi presentato all'Assemblea può avere introdotto un elemento di equivoco, mentre quello proposto alla Commissione prevedeva l'occupazione temporanea e d'urgenza degli appartamenti sfitti i cui proprietari ne avessero più di due. Questo aspetto è stato, quindi, ingiustamente montato in una visione punitiva nei confronti dei proprietari. Non possiamo però dimenticare che la situazione attuale e le preoccupazioni conseguenti si verificheranno ancora fra tre anni, quando cesserà il periodo transi-

torio ed avremo, almeno potenzialmente, sette o otto milioni di sfrattati.

Voglio ribadire che a proposito della occupazione temporanea e d'urgenza pensavamo, e pensiamo, ad una misura limitata nel tempo, per cui venivano concesse tutte le garanzie a coloro che si sono sentiti « aggrediti ». Il periodo di tempo poteva essere determinato in due o tre anni ed essere coincidente, quindi, con le ipotesi del Governo e della democrazia cristiana secondo cui, entro questo spazio di tempo, il mercato delle locazioni dovrebbe essere vivificato dai provvedimenti adottati in favore dell'edilizia residenziale pubblica. Abbiamo dei dubbi su ciò, ma si tratta di ipotesi del Governo che assumiamo ed alle quali possiamo fare riferimento per determinare il periodo dell'occupazione temporanea e d'urgenza.

Se la stampa ha assunto un tono forcaiolo, chiamando in causa i piccoli proprietari, il modo migliore per fornire garanzie a questi ultimi era quello di stabilire norme precise in questo campo, avvertendo che una misura di questo tipo avrebbe permesso il superamento di uno degli elementi più penosi di conflittualità. Infatti, essendo nella maggioranza dei casi gli sfratti resi esecutivi in forza dello stato di necessità, la conflittualità si verifica tra due categorie di cittadini. Da un lato vi è il piccolo proprietario che ha un suo alloggio e desidera venirne in possesso, in base ad un diritto che dobbiamo assolutamente garantire. Dall'altra parte, vi è una categoria di cittadini in condizioni forse addirittura peggiori, che in qualche modo deve trovare un alloggio. Ecco dunque che questa misura avrebbe largamente corrisposto all'esigenza di questa categoria di cittadini, rappresentando il superamento di un momento di conflittualità particolarmente penoso in questa vicenda degli sfratti. Non si dimentichi che, di fatto, il decreto-legge del Governo copre il 10-15 per cento degli sfratti resi esecutivi e che saranno resi esecutivi nei prossimi mesi, nella misura di 120-130 mila, con l'aggiunta poi di quelli originati dalla legge n. 392.

Ecco quindi spiegata la necessità di misure di urgenza. Il problema non può essere affrontato ancora nel modo in cui fu affrontato negli anni '40 o '50. Lei ha parlato, signor Presidente, di un lavoro produttivo e proficuo che sarebbe stato fatto in sede di Comitato dei nove. Io le ho manifestato i miei dubbi, e li rinnovo adesso. Infatti, quegli emendamenti — che portano, tra l'altro, la firma del Presidente del Consiglio — hanno un taglio e una dimensione da San Vincenzo, da ECA. E siamo quasi negli anni '80 e '90, a ridosso del 2000. Non mi sembra possibile che, di fronte ad un fenomeno di questo tipo, la filosofia o la politica di intervento che vengono attivate possano essere ancora quelle degli anni del dopoguerra. È chiaro che questa situazione è un residuo di quel periodo, ma non vedo perché debbano essere riproposte delle misure da ECA o da San Vincenzo.

Per questa somma di ragioni, ed in considerazione di una situazione che è particolarmente penosa e grave, abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo, la cui logica non è a sé stante, ma si ricollega con le ipotesi da noi avanzate negli altri emendamenti, soprattutto nel nostro emendamento 1.1, che prevedeva il rinvio dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili, adibiti ad uso abitazione o meno, al 1° gennaio 1983.

Per quanto riguarda gli alloggi adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, parlerò più specificamente nell'illustrazione degli altri articoli aggiuntivi. Per ora mi limito ad affrontare questa ipotesi di ordine generale, che noi avanziamo a proposito della questione degli sfratti. Trattandosi di ipotesi ragionevole e soprattutto necessaria rispetto alla drammaticità della situazione, ci aspettiamo maggiore considerazione — anche se sappiamo che questa maggiore considerazione non esiste, in quanto i nostri interlocutori nello ambito della Commissione e del Governo sono abbastanza intransigenti — rispetto a quella avuta fino a questo momento. In

questo spirito presentiamo il nostro articolo aggiuntivo, convinti che le misure in esso previste siano assolutamente necessarie e indispensabili.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Per i contratti ed alle scadenze previsti dagli articoli 67 e 71, il locatore può negare la rinnovazione del contratto per i motivi e con le modalità di cui all'articolo 29.

Ai contratti previsti dagli articoli 67 e 71 si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 ».

1. 02.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non può avvenire prima del dicembre 1980.

La data di esecuzione è fissata con decreto del pretore su istanza del locatore, non oltre il 31 dicembre 1981, tenuto conto delle condizioni del conduttore e del locatore e delle ragioni per le quali è stato disposto il rilascio dell'immobile.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità di cui al comma VII dell'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

1. 03.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

La parola « recedere » contenuta nell'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve intendersi sostituita dalle seguenti: « esercitare il diritto di denegare il rinnovo della locazione di cui al comma terzo del precedente articolo 69 ».

1. 04.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. Questi tre emendamenti da noi presentati rappresentano un tentativo di dare una risposta alla questione degli appartamenti destinati ad uso diverso da quello abitativo. Desidero dire ai colleghi, signor Presidente, che abbiamo tratto lo spunto per questi articoli aggiuntivi, trascrivendoli integralmente, da testi che ci sono venuti da varie parti. Una parte di essi è stata indicata dalla Associazione commercio; si tratta di una associazione di categoria, per cui non ha alcuna volontà punitiva, ma ha come punto di riferimento solamente quello rappresentato dalle esigenze di una certa categoria. Poi tornerò sui motivi per i quali noi insistiamo sulla opportunità di queste modifiche. Altri emendamenti sono stati presentati (e ne vedremo la analogia) da deputati democristiani nell'ambito della Commissione speciale fitti e del Comitato dei nove.

Il suo ottimismo, signor Presidente, non è del tutto infondato, poiché su questi emendamenti, con tutta probabilità, esiste un certo accordo, anche se esso non mi soddisfa pienamente, essendo assai contorto e non coprendo totalmente le ragioni esposte dai nostri emendamenti.

Questi emendamenti, dunque, riguardano edifici o alloggi che non sono destinati ad un uso di abitazione. La situazione è anomala, poiché la legge sullo

equo canone parla soltanto di immobili urbani in generale; poi, in capitoli diversi, tratta degli immobili ad uso di abitazione o utilizzati per altri scopi.

Se si va ad un provvedimento che riguarda gli sfratti, noi consideriamo logico che questo decreto copra tutta l'area degli immobili urbani a qualsiasi uso siano destinati. Così non è stato, ed il fatto che questa misura non sia stata prevista ha creato una situazione particolarmente penosa innanzitutto per i diretti interessati. I commercianti, gli albergatori, i proprietari di pensioni, gli artigiani sono milioni di persone che hanno motivi fondati a base delle loro richieste. In questo caso non si tratta della perdita dell'alloggio, ma è pur sempre una situazione penosa: infatti l'interruzione del rapporto di locazione può voler dire per molti di costoro l'impossibilità di esercitare la loro attività o professione. Quindi, non soltanto creeremmo degli sfrattati, ma anche dei disoccupati. Si sa che nel nostro paese molte di queste professioni rappresentano l'alternativa al fatto che è impossibile trovare occupazione nel settore primario. Ritengo, quindi, che debba essere presa seriamente in considerazione questa esigenza che è alla base dei nostri emendamenti e delle preoccupazioni nostre e di altri gruppi politici.

Nella legge n. 392 esiste un elemento contraddittorio: anche l'onorevole La Loggia ha svolto, da questo punto di vista, una trattazione giuridica perfetta. Spero che egli voglia intervenire nuovamente per sottolineare le contraddizioni esistenti tra gli articoli 71 e 73, così come ha fatto brillantemente in Commissione. I colleghi, sulla base di queste argomentazioni, potranno convincersi della necessità di modificare questo articolo 73. In sostanza, con l'articolo 71 si stabilisce che — al di là del periodo transitorio — entro due anni non si dà luogo a sfratti. L'articolo 73, invece, elimina questa ipotesi consentendo che anche in questo settore vengano effettuati sfratti. È avvenuto che i proprietari di immobili si sono largamente avvalsi di questa facoltà: ci sono stati forniti i dati. La Commissione ha voluto la-

vorare coscienziosamente, senza inventare risposte per i problemi politici, ed ha ascoltato gli interessati. Li abbiamo ascoltati anche noi, nel corso di una assemblea nazionale tenuta in Campidoglio dalla Confesercenti, ed in un diretto confronto con gli uni e gli altri, con la Confcommercio, in Commissione. Da parte dei proprietari di immobili (è stato detto) è stato largamente usato lo strumento della disdetta, che tende a forzare la situazione, largamente illegale. Quindici giorni or sono, si parlava di trentamila lettere di disdetta per i contratti considerati; con tutta probabilità, il numero sarà oggi enormemente aumentato e dobbiamo preoccuparcene. In sostanza, questo strumento rappresenta un ricatto nei confronti di chi esercita la propria attività. La tendenza, direi, è di superare il ricatto cedendo alle pretese del proprietario e stipulando contratti di affitto che comportano un incremento notevole del canone di locazione: ecco come si aggiusta la situazione!

Se questa ipotesi è inaccettabile perché colpisce direttamente gli interessati, tutti comprendiamo che questo dato non può essere accettato: uno strumento siffatto ha chiare conseguenze. Si produce una traslazione del costo dell'affitto sui prezzi di vendita con successiva incentivazione del processo inflazionistico e con ripercussioni sul consumatore in generale e sui ceti popolari. Quando si devono fronteggiare i maggiori costi della propria attività, si è costretti a riversarla sui prodotti ed il costo dell'operazione ricade sul destinatario di questi prodotti. È un fenomeno folle di lievitazione del costo della vita. Dobbiamo essere coerenti, al riguardo.

I giornali fanno quello che credono e vogliono. Su *la Repubblica* di domenica ho letto un articolo di fondo del direttore, che tra l'altro era punitivo nei confronti degli inquilini in generale (una certa aria sinistrorsa, di fronte ai dati di verità, sbanda!) e della legge n. 392 in particolare, considerata eccessivamente vincolistica. Quello scritto alzava il tiro su questa legge, in funzione di posizioni che conosciamo essere poi riassunte nel decreto governativo: cioè, favorire gli sfratti,

Ma in altra parte di quel giornale è riportata una intervista al governatore della Banca d'Italia, dottor Baffi (mi scusino i colleghi se insisto con queste letture). Il direttore di un giornale non è tenuto a condividere le opinioni dell'intervistato, ma so per certo almeno che questo giornale, a proposito del processo inflazionistico e dei vincoli necessari per uscire dalla crisi economica, ha sempre avuto a fondamento della sua ipotesi di presenza politica, rispetto alla polemica aperta nel paese, il contenimento dell'inflazione, da ridurre a livelli europei. Quindi, si può dire che in qualche modo, anche se l'intervista rilasciata dal governatore della Banca d'Italia è un fatto che riguarda soltanto lui, sostanzialmente le cose da lui dette dovrebbero anche coincidere con la linea propria di quel giornale.

Spero che i colleghi abbiano letto questa intervista, ma comunque una delle ipotesi — secondo il governatore della Banca d'Italia — è che già oggi l'applicazione dell'equo canone ha comportato un salto in avanti nel costo della vita e quindi del processo inflazionistico. Infatti, i dati espressi dal ministro Stammati si riferivano ad uno 0,51 per cento nei mesi precedenti fino al mese di gennaio, mentre nel mese di gennaio si parla di un'incidenza dello 0,91 per cento.

Ritengo che ognuno di noi sia in grado di intendere che il processo che prima ho delineato a proposito del trasferimento del costo dell'affitto per attività commerciali, artigianali o professionali al consumatore è immediatamente una spinta in avanti rispetto al costo della vita. Quindi, non si tratta semplicemente di esigenze di categoria, tra l'altro giuste e che vanno sottolineate.

Credo che il compagno Alici in qualche modo sarà preoccupato di questa questione...

ALICI FRANCESCO ONORATO. Mi stava disturbando il collega.

MILANI ELISEO. Ho ricevuto, ad esempio, un telegramma dall'Associazione

commercianti di Rimini (*Commenti dei deputati Sanese e Alici Francesco Onorato*).

La DC? Se li ha mandati la DC, va bene; io sto leggendo un testo inviatomi dall'Associazione dei commercianti di Rimini, nel quale si parla della sottovalutazione del problema relativo alle 800 mila aziende e ai milioni di addetti che « attendono attenta analisi dei risultati applicazione 392 equo canone. Chiediamo per ora proroga generale sfratti e modifica articolo 73 e impegno vero a correggere realisticamente legge riguardante commercio e turismo ».

ALICI FRANCESCO ONORATO. Da chi è firmato?

MILANI ELISEO. È firmato dall'Associazione commercianti di Rimini.

PRESIDENTE. La ricerca della paternità è sempre difficile. *Pater semper incertus!* Andiamo avanti.

MILANI ELISEO. Io ho questa firma e non so cosa avvenga nell'ambito dei collegi elettorali. Poi se qualcuno è in grado di stabilire che altre sono le firme mi sta benissimo; del resto la curiosità la mantengo anch'io rispetto a questa ipotesi circa il mittente di questo telegramma.

Volevo dire che questo problema riguarda una categoria di cittadini abbastanza numerosa, in quanto c'è preoccupazione; tra l'altro l'onorevole Sanese è stato presente all'assemblea nazionale della Confcommercio e ha preso degli impegni in quella sede.

SANESE. Puntualmente ripresi nell'emendamento La Loggia.

MILANI ELISEO. Benissimo, però l'emendamento La Loggia ancora attende di essere approvato perché per il momento c'è una lettura dell'emendamento da parte del Governo — tu non eri presente — quanto meno ambigua, che si apre a questa ipotesi, ma in modo ambiguo. Poi si

potrà discutere se in mancanza del meglio si possa andare anche al peggio.

SANESE. Questo punto è stato ripreso dall'emendamento della Commissione. (*Commento del deputato Tesini Aristide*).

MILANI ELISEO. Tesini dice che bisogna trovare un equo aggiustamento.

TESINI ARISTIDE. Vi sono anche le esigenze degli altri (*Proteste del deputato Alici Francesco Onorato*).

MILANI ELISEO. Devo portare un po' in là il discorso e poi dare a voi il tempo per preparare gli argomenti per intervenire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'Assemblea sta diventando una sala colloqui...

MILANI ELISEO. Signor Presidente, sono altri che mi chiamano al colloquio; io vado sul mio terreno e, se gli altri poi interloquiscono, a me sta bene anche conversare in quanto è una cosa più piacevole.

Comunque, questo è il senso degli emendamenti che abbiamo presentato, ai quali anche altre parti politiche sono interessate: in verità, devo dire, soprattutto la democrazia cristiana. La democrazia cristiana punta sempre al massimo dei successi. La democrazia cristiana, dopo anni di « digiuno », avendo puntato per il passato su un certo blocco sociale, ha cercato, con la legge n. 392, di recuperare altre forze sociali, di inglobare, cioè, la rendita urbana, mediante una determinata misura, nel proprio blocco sociale, portando la stessa ad un rapporto più organico. E bene ha fatto la democrazia cristiana! Essa, però, è ferma e rigida quando si tratta degli inquilini in genere, perché in quel settore — ti prego di scusarmi, Borri — occorre lasciare intendere che l'impatto psicologico, a proposito degli sfratti, vi deve essere, che occorre, dunque, porre mano agli stessi. Però, quando si tratta di commercianti, dal momento che qualcosa del proprio blocco sociale è in discussione, vi è attenzione, vi è sensibilità, ci si muove...

BORRI, *Relatore*. Non eri tu che volevi attenzione per il settore?

MILANI ELISEO. La voglio, ma la voglio per tutti! Vi è una bella differenza tra noi due! Tu desideri solo le cose che riguardano il tuo blocco sociale... (*Commenti del Relatore Borri*).

PRESIDENTE. Onorevole Borri, lasci spiegare queste differenziazioni sociologiche...

MILANI ELISEO. Non si tratta di differenziazioni sociologiche, ma di blocchi sociali e di interessi elettorali, signor Presidente. Capisco perfettamente queste cose, ma non comprendo perché si debba essere tanto magnanimi e comprensivi con i propri interessi elettorali e si debba essere punitivi non nei confronti degli interessi elettorali degli altri, in questo caso di chi è sfrattato. È l'argomento che desideravo da ultimo sottolineare, poiché ritengo debba costituire uno dei dati della discussione politica che stiamo portando avanti, concernente un provvedimento che è sostanzialmente tutto politico, che presuppone un certo tipo di orientamento sul quale intendiamo sia richiamata l'attenzione di ognuno.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,5, è ripresa alle 16,15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
SCALFARO

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CRESO ed altri: « Legge-quadro per la regolamentazione del divieto della navigazione a motore sui laghi » (2794);

COSTAMAGNA ed altri: « Contribuzioni dirette a opere di manutenzione e restauro di beni del patrimonio artistico ed archeologico » (2795).

Saranno stampate e distribuite.

#### Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il deputato Orsini Bruno ha chiesto di ritirare la seguente sua proposta di legge:

« Modifiche alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (703).

Questa proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

#### Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Pinto, per il reato di cui all'articolo 341, primo ed ultimo comma, del codice penale, (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 126);

contro il deputato Venturini, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (detenzione illegale di armi da fuoco continuata) (doc. IV, n. 127);

contro il deputato Gualandi, per il reato di cui agli articoli 590 e 583 del codice penale (lesioni personali colpose gravi) (doc. IV, n. 128);

contro i deputati Amadei, Battaglia, Micheli Filippo e Pucci Ernesto, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice pe-

nale (peculato continuato) (doc. IV, n. 129).

Queste domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

« Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e 71, ferma, per questi ultimi, la scadenza contrattuale prevista, il locatore non può procedere alla manifestazione di recesso ed agli atti conseguenti se non ne ricorra l'urgente necessità ed in base ai motivi di cui all'articolo 29 con il preavviso di cui all'articolo 59.

Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31, da 35 a 39, nonché le disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo ed ottavo dell'articolo 69 ».

1. 06.

LA LOGGIA, TESINI ARISTIDE.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. L'articolo aggiuntivo da me proposto trae lo spunto da un'esigenza diventata di recente assai impellente, in rapporto ad una serie di disdette notificate dai proprietari nei confronti dei conduttori di aziende commerciali o alberghiere, a seguito di una distorta interpretazione dell'articolo 73 della legge numero 392 del 1978: interpretazione che a sua volta si ricollega ad una formulazione che, nel corso dell'iter di formazione della legge, risultò tale da apparire — e così infatti è stata interpretata dai proprietari — in contrasto con gli articoli che

la precedono. Si deve infatti sottolineare che l'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, intese stabilire un regime transitorio nel periodo di trapasso tra la legislazione prima vigente e quella successiva, fissando durate minime per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo e distinguendo tali durate in rapporto all'epoca in cui i contratti, giunti in regime di proroga sotto l'impero della nuova legge, erano stati stipulati. Tale articolo si esprime testualmente nei seguenti termini: « I contratti di locazione di cui all'articolo 27 » (quelli cioè relativi ad immobili adibiti ad attività commerciali o industriali) « in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata » (il legislatore si è servito di un termine imperativo: « hanno », per stabilire che « debbono avere », dato che l'uso dell'indicativo nei testi legislativi ne implica il carattere cogente) « quattro anni se stipulati prima del 31 dicembre 1964; cinque anni se stipulati tra il 1° gennaio 1965 e il 31 dicembre 1973; sei se stipulati dopo il 31 dicembre 1973 ».

La norma poi precisa che c'è una sola possibilità di sottrarsi alla cogenza di questa durata fissata nel periodo transitorio per i contratti in questione: essa è rappresentata dall'accordo delle parti. Si dice, all'ultimo comma, che è in facoltà delle parti di stipulare, anche prima della scadenza di cui si è detto sopra, un nuovo contratto di locazione, secondo le disposizioni del capo secondo, titolo primo, della legge.

Si tratta di norma avente carattere eccezionale, in quanto l'articolo 79 della legge n. 392 del 1978 prevede l'assoluta nullità di ogni patto diretto a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le norme della legge medesima.

L'articolo 71 della legge n. 392 del 1978 prevede poi che, per i contratti in corso dall'entrata in vigore della legge, che però non siano entrati nel regime di proroga, la durata minima debba essere quella fissata dall'articolo 27. Tale articolo, per la precisione, distingue tra attività commerciali in genere e attività alberghiere: per le prime, la durata non può essere inferiore ai sei anni; per le seconde, non può essere inferiore a nove anni. L'articolo 71, dunque, è di immediata applicazione anche per i contratti in corso, non in regime di proroga; ma, poiché si tratta di contratti stipulati prima della entrata in vigore della legge, si è stabilito che debba detrarsi ai fini della determinazione della durata legale il tempo già decorso. Tuttavia, poiché in tal modo per parecchi contratti sarebbe conseguita la cessazione immediata, si è stabilito che si dovesse comunque garantire una durata dei contratti non inferiore ai due anni dall'entrata in vigore della legge. Si è aggiunto che la norma, come la precedente, si applica anche nel caso in cui si tratti di contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, è in corso procedimento di convalida dello sfratto.

Dalla lettura di queste due norme, pertanto, si ricava che, nel periodo della successione delle due leggi, e quindi del passaggio dal regime vincolistico al regime libero, si è voluto assicurare alle aziende di carattere commerciale, industriale e alberghiero un minimo di durata, per porle in grado di prepararsi ad un nuovo insediamento ovvero ad affrontare eventuali nuove condizioni contrattuali. Si tratta non già di abitazioni private — per le quali la legge pure dispone tutte le possibili garanzie —, ma di sedi di imprese, la cui continuità, per i rapporti di lavoro che alle medesime fanno capo, per i riflessi sulla creazione del reddito nazionale, deve essere tutelata e garantita dalla legge. Questa era la *ratio* della legge: durate stabilite come minimo inderogabile dall'articolo 67 e dall'articolo 71.

In rapporto a ciò si è venuta a determinare l'esigenza di modificare l'articolo

73 che, nel testo originario della Commissione, non risultava più in armonia con le nuove formulazioni adottate negli articoli 67, 69 e 71. In particolare, l'articolo 69 espressamente stabilisce che, alle scadenze di cui alle lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo 67 ed a quelle dell'articolo 71, il locatore può scegliere due vie: o comunicare nuove condizioni a cui intende affittare l'immobile, nel qual caso spetta al conduttore il diritto di prelazione; oppure può dichiarare che non intende rinnovare il contratto, dovendo utilizzare l'immobile per una esigenza abitativa propria o per esercitarvi o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado la medesima attività già esercitata dal conduttore. In tal caso però è dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale.

Sono state richiamate, nell'articolo 69, le condizioni stabilite nell'articolo 29, fra le quali, per quanto riguarda le attività alberghiere, vi sono anche quelle che attengono all'idoneità all'esercizio di tali attività ed in presenza delle autorizzazioni prescritte dalla specifica legislazione. Sennonché, nel modificare l'articolo 73 accadde — non so per quale disguido — che dal resoconto stenografico risultò votato un certo testo che non trovò riscontro nel messaggio presidenziale inviato all'altro ramo del Parlamento. Dalle informazioni assunte risultò che all'ultimo momento era comparso, sul tavolo della Presidenza, un emendamento, si dice proveniente dalla Commissione, che conteneva, come forma di autenticità, soltanto la parola « la Commissione ». Qui signor Presidente, vorrei aprire una parentesi: sarebbe bene che per il futuro gli emendamenti stilati dalla Commissione portassero qualche firma. Cosa era avvenuto nelle varie formulazioni? Che non si coordinò l'articolo 73 con gli articoli precedenti, i quali, lo ripeto, hanno fissato una durata inderogabile minima per assicurare una idonea continuità alle aziende.

Che questo sia lo spirito della legge (mi consenta, signor Presidente, una breve precisazione), non risulta soltanto dal suo contesto, bensì dall'indirizzo impresso a tutta la legislazione dello Stato postcostituzionale per assicurare la funzione so-

ziale dell'impresa, anche attraverso una sua continuità, in ragione dei rapporti di lavoro che ad essa fanno capo e in ragione dell'apporto che essa determina all'economia del paese. Non ho bisogno di ricordare che è la Costituzione a richiedere una funzione sociale dell'impresa, né desidero elencare le innumerevoli leggi in cui tale indirizzo è stato affermato (per le imprese agrarie, industriali e commerciali). Mi limiterò a ricordare che nella legge sul Mezzogiorno, per le iniziative industriali e per quelle alberghiere, si consente l'espropriazione per pubblica utilità, proprio a sottolineare il rilievo che l'impresa, anche privata, ha nell'ordinamento dello Stato.

In questo indirizzo di legislazione si inquadrano la legge n. 392 del 1978 e, ovviamente, gli articoli 67, 69 e 71. Ma l'articolo 73 è risultato in una formulazione che ha determinate iniziative di disdetta con preavviso di sei mesi, prescindendo dalle durate minime fissate dalla legge. Iniziative — voglio sottolinearlo, perché forse sarà avanzato qualche rilievo sulla connessione di questa norma con la materia in esame — numerosissime, che sono altrettanti atti preparatori degli sfratti. E ciò conluma che questa materia è strettamente connessa all'argomento di cui si occupa il decreto-legge: il contestarlo non avrebbe alcun fondamento.

È chiaro infatti che le disdette (questa mattina il collega Eliseo Milani, credo, citava cifre allarmanti a questo proposito) preludono, in quanto preparatorie degli sfratti, e determinano una situazione di grave incertezza nella vita di imprese che hanno bisogno di proiettarsi nel futuro, in una continuità di attività e di operosità, e non possono vivere sotto la spada di Damocle di sfratti che possono arrivare da un momento all'altro. Questo senza contare che, se si graduano gli sfratti per le case di abitazione civile, non vedo come si possa concepire che nel giro di sei mesi dall'applicazione della legge arrivino una serie di sfratti per ristoranti, alberghi, negozi, bar, locande, pensioni, eccetera, senza che si determini un

allarme sociale al quale occorra dare riparo.

Con il nostro emendamento, il collega Aristide Tesini ed io ci siamo sforzati di ovviare agli inconvenienti interpretativi della legge. Basti pensare, onorevole ministro, che, se fosse esatta l'interpretazione da noi contestata, si potrebbe mandar via prima della scadenza contrattuale qualunque affittuario di azienda commerciale, turistica o alberghiera: il che sarebbe veramente assurdo. Basta questo solo esempio per documentare come quell'articolo non sia stato coordinato con gli altri.

È stato rilevato da varie parti — voglio dirlo per completezza e per obiettività (il legislatore deve considerare tutte le situazioni, e noi ci siamo sforzati di farlo) — che può anche avvenire che il proprietario, di fronte ad una ulteriore proroga di fitti già bloccati da tempo, si trovi in uno stato di necessità di utilizzare i locali per uso proprio, sia come abitazione, sia per un'attività commerciale; e che quindi sarebbe necessario introdurre nel testo anche un richiamo alla necessità. Noi abbiamo recepito questa esigenza ed abbiamo riconosciuto che possono esservi casi (da documentare) in cui l'esigenza del proprietario debba prevalere sulla proroga legale dell'affitto.

Abbiamo poi ritenuto che fosse da eliminare anche un altro dubbio di interpretazione, in base al quale si sosteneva che, se il proprietario dichiara di non voler rinnovare l'affitto, è tenuto alla corresponsione dell'indennità per l'avviamento commerciale; se recede non vi è invece tenuto: il che ovviamente appare in contrasto con il contenuto dell'articolo 73, visto alla luce della sistematica della legge.

Sono queste, onorevole Presidente, le ragioni per le quali abbiamo proposto l'emendamento. So che il Comitato dei nove presenterà una diversa formulazione, che sarà esposta qui al momento opportuno. Non abbiamo alcuna difficoltà a prendere in esame altri modi di risolvere il problema, purché restino salvi i principi che ho avuto adesso l'onore di esporre all'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

La parola « recedere » contenuta all'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve intendersi sostituita dalle seguenti: « esercitare il diritto di denegare il rinnovo della locazione di cui al comma terzo del precedente articolo 69 ».

1. 07.

GRASSUCCI, ALICI FRANCESCO  
ONORATO, RAFFAELLI, TODROS,  
CORRADI NADIA, OLIVI, TREZZINI,  
GRANATI CARUSO MARIA TERESA,  
SALVATO ERILIA.

ALICI FRANCESCO ONORATO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICI FRANCESCO ONORATO. Molto brevemente per dire che concordiamo ampiamente con le motivazioni che or ora il collega La Loggia ha sviluppato nel sostenere l'emendamento che ha presentato insieme al collega Aristide Tesini e per dire anche che noi insistiamo sull'emendamento che abbiamo presentato, perché non c'è dubbio che l'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha presentato e presenta tuttora una serie di problemi che sono all'origine di una infinità di equivoci che, a loro volta, hanno prodotto guai abbastanza seri sul piano sociale e li stanno determinando o possono determinarli anche sul terreno economico. Per quanto possiamo sapere dalle notizie che pervengono sempre più numerose ed anche dalle sollecitazioni che sono venute dalle associazioni di categoria o direttamente dagli interessati, sulla base della scarsa chiarezza che l'articolo 73 presenta sono piovute e stanno piovendo disdette o minacce di disdette per contratti di locazione di im-

mobili adibiti ad attività commerciali, artigianali ed alberghiere, in una quantità tale per cui le perplessità e le preoccupazioni di cui tutti quanti ci facciamo portavoce sono ampiamente giustificate.

Noi riteniamo quindi che, per tutti i motivi che ha poco fa ricordato il collega La Loggia, ma soprattutto per i motivi di carattere sociale ed anche per le preoccupazioni che esistono e che sono riferite al settore di cui si sta discutendo, sia necessario arrivare ad un chiarimento. Quindi, anche se l'emendamento può apparire un po' distante dalla formulazione iniziale o, se si vuole, può sollevare alcuni dubbi o perplessità quanto alla sua ammissibilità, esso deve essere considerato non soltanto ammissibile, ma necessario, perché se non si chiarisce il significato che si è voluto dare alla stessa votazione dell'articolo 73; e se non si ricorda che cosa è stato detto nel corso della discussione della legge n. 392, difficilmente si riesce a dare una spiegazione a tutto ciò che sta accadendo.

Infatti il settore commerciale e artigianale, che è ricordato da tutti come un settore decisivo per l'economia del nostro paese, è stato praticamente privato di una qualsiasi normativa per ciò che attiene all'equo canone. In tal modo, si è instaurata una sorta di regime libero che sta dando luogo talvolta a soprusi, altre volte ad abusi che sono inammissibili ed intollerabili. Non voglio portare ora esempi che potrebbero risultare antipatici; voglio solo ricordare che io vengo da una città dove in alcuni settori, soprattutto nei vari rami di attività commerciale, stanno avvenendo cose che non hanno nulla a che vedere con una corretta applicazione di una legge della Repubblica. Se infatti una legge della Repubblica può essere applicata a favore di alcuni che si prestano a delle speculazioni, credo che questa legge sia quanto meno sbagliata e che quindi andrebbe corretta rapidamente.

Viceversa, poiché siamo convinti — almeno noi deputati del gruppo comunista (ma non soltanto noi, mi sembra) — che si è trattato e si tratta soltanto di una

dubbia interpretazione di questa legge o comunque di una legge che in un suo articolo, precisamente nell'articolo 73, si presta ad equivoci, riteniamo sia necessario procedere ad una modificazione dell'articolo in questione, o quanto meno ad una sua interpretazione autentica, che faccia cessare immediatamente questi equivoci.

Non voglio dire in questa sede cosa rappresenti il settore commerciale e artigianale, né voglio dire cosa rappresenti l'attività turistica in Italia, perché credo sarebbe quasi un'offesa per i colleghi che stanno ad ascoltare; però vorrei anche ricordare che non si può continuare a dire che questi sono settori importanti e poi, tutte le volte che è necessario fare qualcosa di concreto per difendere questi settori dalle speculazioni e dai tentativi di distorsione di una corretta politica economica in materia, fare cose che non vanno assolutamente d'accordo con le enunciazioni fatte. Per questi motivi — e la prego di credere, signor Presidente, che tanti altri ne potremmo aggiungere — noi pensiamo che sia opportuno e necessario che la Camera approvi l'emendamento che abbiamo presentato.

Anche noi, avendo partecipato ai lavori del Comitato ristretto, sappiamo che si è cercato e si sta cercando di arrivare ad una soluzione diciamo concordata di questo aspetto del problema. Sappiamo che probabilmente il Comitato ristretto presenterà un testo che potrebbe superare alcune divergenze che ancora sussistono tra i diversi gruppi, almeno fra quelli che fondamentalmente si sono interessati a questo problema.

Per queste ragioni insisteremo per la votazione di questo nostro emendamento. Qualora l'emendamento presentato dal Comitato ristretto dovesse accogliere il principio da noi sostenuto e difeso, adeggeremo di conseguenza il nostro atteggiamento. Mi sembra sia dimostrato che la nostra parte politica è stata ampiamente attiva all'interno del Comitato dei nove; e tale vuol continuare ad essere fino alla conclusione dell'iter di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio d'immobili siti in città capoluogo di provincia o comuni limitrofi è sospesa fino al 1° gennaio 1983.

1. 05.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Si tratta di una proposta subordinata a quella più generale e complessiva del blocco degli sfratti avanzata con gli altri emendamenti. Ciò che proponiamo in via subordinata è la dilazione degli sfratti almeno nei capoluoghi, vale a dire in quelle grandi città ove — anche per affermazione del ministro di ieri, senatore Bonifacio — la condizione degli inquilini è particolarmente drammatica.

Si tratta di un emendamento tendente in qualche modo a creare una normativa speciale per le condizioni speciali di inquilini speciali, che si trovano in una condizione in cui è impossibile trovare un altro alloggio e necessitano di una qualche protezione. Basta ricordare le affermazioni rese ieri dall'onorevole ministro per rendersi conto come non sia possibile andare ad una normativa generalizzata che equipari la situazione dei piccoli centri a quella dei grandi, proprio per la situazione di particolare precarietà e drammaticità che esiste in questi ultimi. Ecco dunque il senso di questo emendamento, che discende pur sempre dalla logica che ha ispirato tutte le nostre proposte di modifica.

In altri termini, la nostra Costituzione, all'articolo 42, riconosce che la proprietà deve subire un limite quando sia in contrasto con l'interesse sociale evi-

dente e prevalente e, all'articolo 47, riconosce il diritto alla proprietà dell'abitazione: da questo discende che, se si vuole applicare correttamente la Costituzione, è necessaria una normativa particolare che tenga conto delle esigenze che si determinano in quei casi in cui la possibilità di abitare viene impedita da situazioni di fatto.

Anche questa richiesta di proroga per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili siti in città capoluogo di provincia e comuni limitrofi potrebbe essere evitata, se si avesse il coraggio di accettare il varo di altri provvedimenti atti a creare la possibilità di accedere ad una abitazione sostitutiva di quella dalla quale si è sfrattati.

Naturalmente, nella misura in cui non si ha questo coraggio e si arriva a denunciare come giuridicamente e addirittura economicamente e socialmente inammissibile una sentenza come quella del pretore Paone, qualche conseguenza bisogna pur trarla. L'unica conseguenza possibile è appunto quella di prolungare i limiti di proroga per le condizioni particolari.

Dobbiamo innanzitutto metterci d'accordo su cosa sia il bene-casa, perché la discussione continua ad andare avanti senza che venga una risposta coerente, da parte di chi sostiene il decreto-legge nel testo al nostro esame, alla domanda: che cosa deve fare chi viene sfrattato, quando non ha una casa sostitutiva? Credo allora sia giusta ed esatta la logica che ha ispirato l'ordinanza del pretore Paone, che può essere condivisa da chi affronta in termini di puro buon senso questo problema, perché la prolungata carenza di abitazioni ha determinato qualche cosa di particolare, cioè una vera e propria fame cronica di case; e di fronte a tale situazione, bisogna prendere provvedimenti adeguati.

Per tali motivi non è più possibile considerare l'alloggio altrimenti che come un bene di prima necessità, che rientra, come i generi alimentari, in quei prodotti che debbono avere una normativa particolare. La legislazione attuale già protegge

i generi di prima necessità, e coloro che li imboscano vengono condannati. Nessuno finora, ad esempio, si è azzardato a dire che la legge sul blocco dei prezzi dei beni di prima necessità, varata nel 1976, fosse anticostituzionale.

Né si può dire che attraverso il tipo di normativa che noi proponiamo si intende colpire il piccolo risparmiatore; si vuole colpire invece chi fa della casa un oggetto di speculazione e di profitto. Per altro, tale accusa non sta proprio in piedi, quando viene avanzata in rapporto alla sentenza di cui stiamo parlando, perché nella sentenza si parla di rilevante quantità di merci sottratte al mercato (530 appartamenti), per cui si applica soltanto nei confronti di chi possiede un numero rilevante di case, e non quindi al piccolo risparmiatore.

E nemmeno sono valide le obiezioni che qui vengono portate, relative alla considerazione che, se dovesse passare una normativa che fornisse case sostitutive a quelle delle quali gli inquilini sono sfrattati oppure che accettasse come male minore una ulteriore dilazione dei termini per l'applicazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, si bloccherebbe la produzione edilizia, colpendo i livelli di occupazione. È certo curioso vedere come tale argomentazione convinca i proprietari di case e non convinca affatto coloro che invece sono direttamente interessati. Voglio citare le prese di posizione in proposito del sindacato degli edili, cioè dell'organizzazione che rappresenta quei lavoratori che dovrebbero essere colpiti ove si facesse una politica equa della casa. Le organizzazioni sindacali degli edili hanno espresso la loro piena solidarietà alla iniziativa del pretore Paone, affermando che quella iniziativa ha teso a colpire una situazione di forte speculazione, e — seguita da un'adeguata iniziativa delle forze politiche — potrebbe costituire un valido contributo per il superamento degli squilibri più evidenti, incidendo positivamente anche sui livelli occupazionali. Credo che occorra cogliere l'indicazione, che viene dai più diretti interessati, laddove si dice che le forze politiche dovrebbero

dare, per una soluzione di questi squilibri, un valido contributo, consistente nell'assumere adeguate iniziative coerenti con l'ispirazione e l'indicazione di quella sentenza.

Quale può essere tale adeguata iniziativa? Quella di dare la possibilità di affrontare di petto il nodo costituito dalla carenza di case, prevedendo nel decreto-legge la possibilità di fornire case alternative con l'utilizzo di tutti i vani vuoti per speculazione, in particolare nei capoluoghi; oppure quella di accedere alla richiesta (che è soltanto il minore dei mali) di un prolungamento delle proroghe. Ma niente di tutto questo si è voluto fare e si vuol fare in modo generalizzato (e non solo perché gli emendamenti non sono stati ancora votati). Che almeno lo si faccia per le città capoluogo e per i comuni limitrofi (il che è la stessa cosa, perché, ad esempio, la situazione di un comune come Cinisello Balsamo non è differente da quella del vicino comune di Milano)!

Se non si vuole imboccare questa strada, altre davvero non se ne vedono, anche perché si capisce che evidentemente nessuno degli estensori di questo decreto si è messo concretamente e umanamente nei panni non dico dell'inquilino, ma dello stesso giudice che deve far eseguire i provvedimenti di rilascio degli immobili, quando sa che far ciò significa mettere materialmente sulla strada una famiglia che non ha nessuna possibilità di trovare un tetto.

È cronaca degli ultimi quattro giorni quella che ci racconta un fatto avvenuto a Chieti: una ragazza madre sfrattata, al momento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile emesso in base alla legge, ha preso il proprio bambino per i piedi, lo ha messo fuori dalla finestra e ha detto: se entrate e pretendete il rilascio di questo immobile, poiché non ho altro luogo dove andare, lascio cadere il bambino e mi butto subito dopo dalla finestra. Come è allora pensabile adottare in questo momento un provvedimento che metta di fronte a simili drammatiche scelte non solo l'inquilino, ma lo stesso magistrato che deve applicare la legge?

Bisogna allora pur trovare una soluzione; e la soluzione non può che essere quella della proroga. Ed è inutile invocare il carattere eccezionale della legislazione che ha bloccato in Italia i fitti e gli sfratti, senza contemporaneamente prendere in considerazione il carattere del tutto eccezionale della situazione delle case nel nostro paese rispetto all'intera Europa. Non esiste altro paese in cui, come in Italia, vi sia una tale discrasia tra domanda ed offerta del mercato a prezzi accettabili.

È dunque di questa eccezionalità che dobbiamo parlare, non dell'eccezionalità di una legge vincolistica. E se non viene rimossa l'eccezionale situazione determinata dalle condizioni del mercato edilizio (a causa della quale l'inquilino sfrattato non ha veramente nessuna possibilità di trovare un'altra abitazione), non rimane che andare a provvedimenti di carattere eccezionale che consentano o di fornire le abitazioni (o attraverso forme di requisizione, o di occupazione temporanea ed urgente), oppure è necessario procedere alla proroga del blocco degli sfratti. In via subordinata chiediamo che questa proroga venga consentita per i capoluoghi di provincia o per i comuni limitrofi, affinché vengano sospesi dall'esecuzione dei provvedimenti di sfratto gli immobili siti in questi luoghi almeno sino al 1° gennaio 1983.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto-legge. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

La disposizione di cui al precedente articolo non si applica:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata entro 90 giorni;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei

propri figli o dei propri genitori purché conviventi;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253.

2. 4.

GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

**GORLA MASSIMO.** A questo articolo 2 abbiamo presentato un emendamento sostitutivo, lasciando però inalterati due dei punti contenuti nel testo del decreto-legge presentato dal Governo e, precisamente, il terzo e il quinto punto. Le modifiche da noi proposte si riferiscono quindi al primo, al secondo e al quarto punto. Desidero ricordare in particolare, per la utilità della discussione, che i primi due punti del testo governativo risultano riformulati con questo nostro emendamento, mentre il quarto ed il quinto punto del testo governativo sono ripresi al terzo e quarto punto del nostro emendamento; infine, risulta soppresso il quarto punto del testo governativo.

Siamo d'accordo che gli sfratti per necessità urgente ed improrogabile, accertata con sentenza, debbano essere eseguiti senza troppe dilazioni. Ma allora perché insistiamo sul fatto che i congiunti debbano essere « conviventi »? Perché, fatte salve le considerazioni di poc'anzi sulla necessità di eseguire gli sfratti accordati con sentenza senza troppe dilazioni, riteniamo sia necessario essere particolarmente rigorosi nel valutare l'ipotesi in cui queste sentenze debbano essere eseguite. Riteniamo ciò indispensabile per due ragioni; innanzitutto perché con il successivo articolo 3 del decreto-legge si è voluto prevedere la ipotesi che il proprietario, che voglia far eseguire uno sfratto soggetto a sospen-

sione prima del termine stabilito dalla legge, possa con una semplice dichiarazione riavere la disponibilità dell'appartamento per necessità sua o dei suoi familiari. In questo modo, perciò, l'articolo 3 ha aumentato il numero degli inquilini minacciati in tempi brevi da uno sfratto. Questa è appunto la ragione per la quale noi introduciamo quel tipo di precisazione.

La seconda motivazione è la seguente: se è vero, in ipotesi, che nel periodo intercorrente dalla data di emissione del provvedimento di sfratto per finita locazione alla data di esecuzione dello sfratto stesso può essere insorta una necessità prima non valutabile, è vero altresì che, anche dopo un provvedimento che accerti una necessità urgente ed improrogabile, così come è contemplato nel punto 2 dell'articolo 2 al nostro esame, può avvenire che la necessità di cui si tratta sia venuta meno, ad esempio per la liberazione di altro alloggio, per morte di uno dei soggetti che avevano necessità, e via dicendo. Pensiamo dunque che per un rigore che, come dicevo prima, noi riteniamo assolutamente necessario in questa materia, i provvedimenti di sfratto per necessità possano essere eseguiti solo se la necessità sia attuale rispetto al momento dell'esecuzione e riguardi il locatore o i suoi figli o i suoi genitori, purché conviventi. Questa precisazione, costituita dalle parole « purché conviventi », è quella che qualifica il senso di questo nostro emendamento per quanto riguarda il punto 2 dell'articolo 2. Abbiamo formulato questa precisazione perché, a nostro avviso, la giusta causa per necessità del proprietario deve essere comunque compatibile con il fine di ridurre tutti i possibili spazi di risoluzione del contratto, anche nel caso di parenti strettissimi, come figli e genitori, quando venga meno una effettiva necessità inerente al modo di vivere e di organizzarsi del nucleo familiare. Vale solo la pena di ricordare che il nostro insistere sulla convivenza è volto a tenere conto di tutti gli elementi che possano insorgere all'interno dell'organizza-

zione di un singolo nucleo familiare. Ci sono i figli che crescono e si sposano, ma allora si tratta di persone inizialmente conviventi. Ci possono essere motivi che conducono a incompatibilità tra figli e genitori all'interno di una stessa organizzazione abitativa: è naturale, ma allora anche questo deve essere contemplato come un fatto di necessità. Quello che non possiamo accettare è che lo stato di necessità venga addotto quando effettivamente non sussista, e cioè quando i discendenti in primo grado siano all'origine già residenti in altri appartamenti. In questo caso, il discorso non sta più in piedi. Il criterio stesso di necessità che viene addotto non è fondato da nessun punto di vista. Questa è la ragione per cui proponiamo di introdurre quella modifica.

Infine, nel testo da noi formulato, proponiamo la soppressione del quarto punto dell'articolo 2 del decreto-legge. Secondo tale norma, la disposizione di cui all'articolo 1 non si applica per i provvedimenti di rilascio « fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso » — questo è il punto — « per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite ». Noi non comprendiamo il senso della introduzione di questo concetto per giustificare la rescissione del contratto. Perché? Abbiamo già avuto modo di affrontare questo problema in sede di discussione sulle linee generali. In questa occasione desidero solo richiamare alcuni elementi di quelle argomentazioni. È chiaro che non ci troviamo di fronte ad un provvedimento antiterrorismo; pertanto, non c'è alcuna necessità di invocare, parlando delle cause di rescissione dei contratti di locazione, questioni che giustamente preoccupano e che sollecitano l'adozione di idonee misure: ebbene, non siamo di fronte ad una legge di questo tipo. Allora, cosa significa l'introduzione di una clausola di questo genere? Significa, facendo ricorso ad una tematica così presente all'opinione pubblica per altri motivi, aumentare la discrezionalità dei padro-

ni di casa nella rescissione dei contratti di locazione. Io ho fatto riferimento ad attività di supporto al terrorismo; ora facciamo il caso che l'attività illecita che si svolge nell'appartamento sia dovuta al fatto che il conduttore è un ladro, un ricettatore o un falsario. Ebbene, dal punto di vista penale, vi è la necessità di un intervento da parte della magistratura. Questa persona, quindi, viene arrestata, giudicata ed imprigionata, per cui nel suo alloggio rimangono la moglie ed i figli. A questo punto vorrei sapere per quale ragione il proprietario, grazie a questa clausola, può cacciare dall'appartamento queste persone: tutto ciò non ha nulla a che fare con l'attività illecita che è stata consumata in quell'alloggio. Ecco perché è assolutamente urgente ed indispensabile che la Camera approvi la soppressione del quarto punto di questo articolo: ciò — ripeto — rappresenta un altro modo surrettizio per aumentare quella discrezionalità che limita la corretta applicazione della stessa materia che vogliamo regolare, cioè la tutela degli inquilini di fronte a comportamenti indebiti da parte dei proprietari degli alloggi.

Queste, signor Presidente, sono le ragioni che hanno animato gli emendamenti da noi presentati al secondo articolo di questo decreto che — come ho già detto — abbiamo presentato in forma di unico emendamento interamente sostitutivo solo per comodità di discussione.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 2, sopprimere il numero 2).*

2. 1.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerlo.

**MILANI ELISEO.** Questo emendamento propone la soppressione del secondo punto del primo comma dell'articolo 2

del provvedimento in esame. Chiede di fatto che venga soppresso uno dei motivi di giusta causa che noi pensiamo debba comunque avere, invece, piena validità, come spiegherò meglio nel corso del mio intervento. Mi riferisco a quei motivi fondati sulla urgente ed improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione per sé, per i propri figli o i propri genitori. Questo è uno di quei motivi che è stato oggetto di scandalo e che ha consentito che si imbastisse attraverso la stampa tutta la montatura che noi conosciamo dopo l'ordinanza del pretore Paone che requisiva gli appartamenti sfitti a Roma.

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
INGRAO**

**MILANI ELISEO.** Sulla base di questo intervento e, come ho ricordato, di emendamenti formulati in maniera relativamente sbagliata (che non precisavano che la occupazione temporanea d'urgenza doveva riguardare, per i comunisti, le proprietà con più di cinque appartamenti e, per noi, le proprietà con più di due appartamenti), si è imbastita tutta la campagna di questi giorni. Ma siamo dell'opinione che questo motivo di giusta causa, contenuto nei limiti indicati dal testo (cioè, per i parenti di primo grado), debba valere a tutti gli effetti, naturalmente con le limitazioni, le cautele e le previsioni di possibili frodi che potrebbero essere perpetrate al riguardo.

Proponiamo dunque di sopprimere questo secondo punto dell'articolo 2 del decreto-legge per inserirlo nell'articolo 3, attraverso una nostra proposta di sostituzione integrale del testo governativo dell'articolo 3, che è conseguente agli articoli precedenti. L'articolo 2 del testo governativo inizia con le parole: « La disposizione di cui al precedente articolo non si applica » e prosegue elencando tutti i casi; l'articolo 3 recita al primo comma: « La data di esecuzione dei provve-

dimenti indicati all'articolo 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni», eccetera: viene cioè riproposto in questo articolo 3 quanto abbiamo già visto all'articolo 2. Con la nostra proposta, diamo pertanto al problema una soluzione più organica e coerente di quella prevista dal Governo. Vogliamo sostituire lo articolo 3 con un'ipotesi da cui risulti che la disposizione dell'articolo 1 non si applica qualora il locatore dichiara di avere l'urgente ed improrogabile necessità (verificata dopo la costituzione del rapporto locativo) di adibire l'immobile locato ad uso proprio o di parenti in linea retta entro il primo grado. Tale facoltà è consentita solo al locatore il cui nucleo familiare non possenga più di un appartamento oltre quello locato.

Qui risulta precisata una delle nostre condizioni sull'occupazione temporanea di urgenza. La dichiarazione del locatore deve essere obbligatoriamente accompagnata dallo stato di famiglia e dal certificato catastale. Nel testo governativo basta invece la semplice dichiarazione del proprietario sullo stato di necessità, per cui è possibile procedere allo sfratto. Questa concezione è impensabile perché su questa base un proprietario può introdurre elementi di personale valutazione quando vuole, imbrogliando le carte per ottenere un atto esecutivo. Si potrà poi scoprire che tale dichiarazione era falsa o infedele e qui interverranno tutte le penalità previste dal Governo, cui do atto di essersi mostrato sensibile al problema: con una sua proposta ha modificato molti aspetti contenuti nel precedente articolo 3. Si parla allora di ripristino del rapporto di locazione e di una multa da cinque a trenta milioni: vi sono misure che in qualche modo obbligano chi è disposto ad una dichiarazione infedele a nutrire serie preoccupazioni, perché deve sapere che successivamente può incorrere in forti e pesanti penalità.

Solo che anche la modifica che il Governo ha introdotto, cioè che la dichiarazione deve essere resa sotto la sua responsabilità, non consente che ci si possa av-

valere di strumenti oggettivi; mentre noi per strumenti oggettivi intendiamo la dichiarazione e lo stato di famiglia, quanto meno per essere certi dell'esistenza della persona per la quale viene richiesto l'appartamento dato in locazione. L'altro documento che noi richiediamo è il certificato catastale, anche se siamo a conoscenza della situazione del catasto in Italia, che in sostanza copre circa la metà degli appartamenti oggi esistenti. Comunque, in qualche modo questa documentazione, anche se non è tecnicamente possibile giungere ad una documentazione fedele, poiché solo il 50 per cento degli appartamenti è iscritto al catasto, rimane pur sempre una documentazione oggettiva cui poter fare riferimento e tale da consentire al pretore di avviare una pratica di accertamento del fatto nella sua obiettività e nella sua verità.

Per questi motivi chiediamo di escludere dai motivi di giusta causa previsti dal secondo comma lo stato di necessità al quale abbiamo fatto riferimento e trasferirlo — come è detto nel testo del Governo, peraltro contraddittorio — nell'ambito dell'articolo 3, per andare ad una definizione la più precisa possibile di tutta questa materia. Ci rendiamo perfettamente conto del vuoto che potrebbe crearsi nel caso in cui questo emendamento venisse accolto; ma se, successivamente, si arrivasse ad una modifica dell'articolo 3, questo vuoto non si creerebbe e la preoccupazione, per qualcuno che ha intendimenti non del tutto cristallini nel senso che potrebbe dire che non si può dar luogo a sfratti per giusta causa quando l'appartamento debba essere reso disponibile per i parenti di primo grado, credo non dovrebbe sussistere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma dell'articolo 2, numero 4), dopo le parole: gravi inadempienze contrattuali del conduttore, aggiungere le seguenti: che persistano alla data di entrata in vigore della presente legge; le gravi inadempienze devono essere giudi-*

cate tali a giudizio del pretore, in rapporto alla drammatica situazione di reperimento di alloggi in affitto.

2. 2.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. L'articolo 2 del decreto-legge riguarda, come è noto, i casi in cui non si attua la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili; e tra questi ci sono gli sfratti per gravi inadempienze contrattuali. Si tratta di una dicitura estremamente ambigua, che può nella sostanza riferirsi a tutto (ad esempio, ad un periodo di subaffitto: resterebbe per altro da provare che di subaffitto vero si tratti e non di una semplice ospitalità o, ad esempio, di presenza nell'appartamento di persone non previste dal contratto) e che potrebbe lasciare un larghissimo arbitrio al proprietario, consentendogli di intervenire e di considerare il fatto come una grave inadempienza contrattuale.

È evidente che, data la situazione di eccezionalità esistente, non ci si può affidare al buon senso, mentre in ogni altra legge ciò è possibile; quindi, dove si parla di gravi inadempienze contrattuali affidandosi al buon senso, si capisce che non può trattarsi di una quisquilia, ma di una cosa seria. Poiché qui stiamo trattando situazioni di carattere eccezionale, nelle quali gli interessi coinvolti sono estremamente rilevanti, è evidente — ripeto — che non ci si può affidare al buon senso, perché ciascuna delle parti sarà inevitabilmente tentata di usare qualsiasi appiglio la legge fornisca — possibilità, questa, smentita appunto dal buon senso — pur di intraprendere un'azione che dia soddisfazione al proprio interesse. È questo il

caso dell'articolo 2; di qui la necessità di cambiarlo.

Il nostro emendamento si basa sulla considerazione che possono essersi verificate inadempienze successivamente sanate; e questa è una delle condizioni che dovrebbero impedire l'applicazione di provvedimenti di rilascio degli immobili. I casi, infatti, sono due: se l'inadempienza del contratto è la vera e reale causa che ha indotto il padrone di casa a chiedere al conduttore di rilasciare l'immobile, nel momento in cui tale causa viene sanata, non vi è più ragione di chiedere il rilascio; se invece il padrone di casa ha preso a pretesto l'inadempienza per chiedere il rilascio dell'immobile, tale comportamento non può certo essere premiato. Dunque, sia nell'un caso sia nell'altro non può essere presa in considerazione da un decreto-legge l'ipotesi secondo la quale viene chiesto il rilascio dell'immobile per inadempienza ove non persiste più, alla data di entrata in vigore della legge, l'inadempienza stessa.

La seconda parte dell'emendamento è più rilevante e stabilisce chi deve provare la gravità dell'inadempienza. Come sappiamo, una delle disposizioni più discutibili della legge appena approvata è proprio quella che stabilisce che è la parte interessata a dover provare la sussistenza di gravi inadempienze del conduttore, attraverso una semplice dichiarazione. A nostro avviso, invece, non può essere la parte interessata a far valere tale inadempienza, ma deve essere quanto meno il pretore, cioè un soggetto neutrale (termine che per altro non viene mai usato in riferimento alla magistratura) il quale deve stabilire se l'inadempienza è grave o meno. Ma cosa vuol dire « grave », nella fattispecie? È ovvio che un aggettivo del genere, se interpretato soggettivamente, potrebbe ricomprendere una gamma estremamente variegata e differenziata di possibili comportamenti; ecco perché riteniamo che il minimo che si possa fare sia di chiedere l'intervento del pretore. Si può infatti pensare che, a differenza del padrone di casa, il pretore consideri una inadempienza grave o meno, a seconda

della drammaticità o meno delle condizioni sociali, economiche, familiari dell'inquilino.

Una grave inadempienza potrebbe essere costituita, ad esempio, dal mancato pagamento del canone d'affitto. Se tuttavia l'inquilino è un disoccupato senza alcuna fonte di reddito, con una numerosa famiglia a carico, il fatto di non aver pagato l'affitto non è certo grave: è niente, rispetto alla gravità e alla drammaticità della sua condizione.

Dalla lettura dell'articolo 2 del decreto-legge, così come è stato approvato dalla Commissione, sembrerebbe invece sufficiente la semplice dichiarazione del locatore che l'inquilino non ha pagato l'affitto per ottenere che quest'ultimo sia sfrattato.

Allora, quanto meno, tale soluzione deve essere condizionata dal fatto che il pretore intervenga, stabilendo un rapporto tra l'inadempienza e la causa che l'ha provocata. Del resto, sarebbe curioso che improvvisamente, in una normativa tanto delicata, venisse stabilito un criterio che non ha valore per alcuna delle altre leggi approvate dal nostro Parlamento: il criterio cioè che a trovare qualcosa di tanto fondamentale da consentire il rilascio di un immobile sia la parte interessata, senza che intervenga il giudizio del pretore. Tutto il nostro assetto giuridico, tutto il nostro ordinamento è strutturato in modo tale da prevedere il giudizio del magistrato in casi analoghi. Improvvisamente, chissà perché, solo per il decreto in discussione, veniamo posti di fronte ad una possibilità che non è coerente con la ispirazione di fondo del nostro ordinamento giuridico.

Questa la ragione per la quale presentiamo l'emendamento che sto illustrando all'articolo 2 del decreto-legge. Nello stesso tendiamo ad affermare che le gravi inadempienze contrattuali del conduttore, che consentirebbero il rilascio di un immobile, debbono innanzitutto persistere alla data di entrata in vigore della presente legge e, quindi, essere giudicate tali — cioè gravi — dal pretore in rapporto (il giudizio del pretore non può essere lasciato

alla più totale discrezionalità) alla drammatica situazione di reperimento di alloggi in affitto sul mercato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 2, sopprimere le parole da: Per i provvedimenti, fino a: n. 395; e sostituire le parole da: Tuttavia, fino alla fine del comma con le seguenti: Tuttavia per i provvedimenti previsti al numero 1) del primo comma, se la morosità è sanata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4.*

2. 3.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Tra gli sfratti per i quali non è previsto il rinvio di cui all'articolo 1, abbiamo enucleato quelli per necessità, che sono poi la maggior parte degli sfratti previsti. Ora, si eseguono subito gli sfratti per morosità non sanata, entro 90 giorni (invece dei 60 previsti dal Governo), per persistenti inadempienze contrattuali, purché il proprietario offra un'altra casa all'inquilino. Gli sfratti per necessità — e spiegheremo successivamente cosa intendiamo per « necessità » — sono da eseguire, diciamo, non subito ma entro il 31 dicembre 1980. Poiché sono numerosi, serve del tempo per far funzionare le necessarie misure alternative. È il senso del nostro emendamento. Affermiamo, innanzitutto, che laddove non esiste più morosità, viene meno il motivo del provvedimento. Se la situazione cui facciamo riferimento non venisse considerata come una sanatoria, la si potrebbe giudicare come un puro e semplice pretesto. In tal senso, se la morosità è sanata entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presen-

te legge, la situazione deve sostanzialmente essere giudicata come normalizzata.

Anche su questa particolare materia torniamo sempre alla questione di fondo. Nella nostra legislazione non è prevista la galera per chi ha dei debiti. Sarebbe abbastanza curioso che si emettesse una condanna peggiore della galera — essere messi per la strada e privati dell'abitazione per sé e per i propri familiari, non essendoci altra possibilità alternativa — per qualcosa che è meno di un debito, cioè per un ritardo nel pagamento del canone di locazione.

Sulla base della stessa logica per cui è stata abolita la galera per debiti nel nostro ordinamento giudiziario, coerentemente non si può non accettare l'intendimento di lenire, se non altro, la condizione di chi si è trovato nell'impossibilità di pagare il canone. Ciò tanto più se si tiene conto che ci troviamo di fronte a situazioni per le quali il canone è del tutto sproporzionato rispetto al reddito dell'inquilino. Ci troviamo, infatti, a dover proporre una serie di norme che possono apparire eccezionali proprio perché la condizione degli inquilini in Italia è eccezionale.

In una situazione di questo genere, non si trovano inquilini indigenti in altri paesi perché sono stati previsti adeguati provvedimenti in questo senso. In Germania, che non è certo il paese della rivoluzione, esiste un'istituzione che prende il nome di *Wohngeld*, ossia indennità di alloggio, della quale — secondo il dato che viene fornito per l'anno 1977 — hanno beneficiato 1.650.000 famiglie tedesche: si tratta di un contributo finanziario pubblico con il quale è possibile far fronte al pagamento del canone di affitto. La cifra complessiva erogata sotto questo titolo ha raggiunto il livello di 1.600.000.000 marchi. Si tratta, dunque, di una ingente spesa pubblica, che ha lo scopo di non far trovare gli inquilini in condizione di morosità, quella condizione cioè in forza della quale si vorrebbe, con questo decreto, rendere possibile l'applicazione di norme tanto drastiche da non consentire neppure una successiva sanatoria.

Provvedimenti analoghi a quelli operanti in Germania sono applicati anche in altri paesi. Anche in Francia, infatti, esiste una misura del genere, se non altro a favore delle persone più anziane, cioè di tutti coloro che hanno superato i 65 anni di età e che non usufruiscono di una pensione sufficiente a pagare l'affitto. Non si parla neppure, come si vede, di pensione insufficiente, bensì di pensione non sufficiente per pagare l'affitto, richiamandosi quindi alla necessità di un rapporto tra il reddito della persona ed il canone di affitto. Le persone anziane che si trovano in questa situazione hanno diritto ad un sussidio speciale, che è denominato *location de loyer* e che costituisce un aspetto di quell'insieme di provvedimenti giuridici raccolto nel codice della famiglia e dell'assistenza sociale.

Ed allora, in questo Parlamento, dove la parola famiglia ricorre una volta ogni due parole e dove tanta demagogia si fa sotto questo aspetto, come si fa, tenendo conto che in Italia invece non esiste alcun tipo di provvedimento analogo alla *location de loyer* francese o al *Wohngeld* tedesco, a pensare che non sia possibile neppure consentire una proroga a chi si trova nelle condizioni di non poter pagare il canone di affitto? Ecco perché chiediamo che sia accolto il nostro emendamento, nel quale si dice che per i provvedimenti previsti al numero 1) del primo comma dell'articolo 2, se la morosità è sanata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:*

La data di esecuzione per i provvedimenti di rilascio basati sulla improrogabile ed urgente necessità del locatore, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locativo, di destinare l'immobile ad uso proprio, dei propri figli o genitori è fissata entro il 31 dicembre 1980, tenuto con-

to della data del provvedimento e sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti.

2. 01.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Anche qui ci troviamo di fronte ad una di quelle proposte in cui si sostiene la necessità di una proroga, in base all'anomalia della situazione della legislazione italiana, che costringe a ricorrere al sistema delle proroghe, non offrendo alternative a chi viene sfrattato.

Chiediamo che la data di esecuzione per i provvedimenti di rilascio basati sulla improrogabile ed urgente necessità del locatore, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locativo, di destinare l'immobile ad uso proprio, dei propri figli o genitori, sia fissata entro il 31 dicembre 1980, tenuto conto della data del provvedimento e sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti.

In questo nostro emendamento esistono due concetti, che vorrei sottolineare. Mi riferisco, in primo luogo, alla fissazione di una proroga maggiore, anche nei casi di improrogabile e urgente necessità del locatore, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locativo.

Sappiamo bene, infatti, che, per quanto improrogabili ed urgenti possano essere le condizioni del locatore, viene fatto un larghissimo e corrotto uso dello stato di necessità. Il proprietario può avere una urgente necessità, ma sulla base di questa — che, per di più, si è verificata dopo la costituzione del rapporto locativo — non può mettere sulla strada una persona, senza neppure darle il tempo minimo — qui si parla del 31 dicembre 1980 e, quindi, di un periodo di solo un anno e mezzo — per trovare un'altra soluzione abitativa.

Credo che in questo Parlamento non ci sia nessuno pronto ad affermare che il trovare un altro appartamento sia cosa tale da poter essere risolta in pochi mesi: questo potrebbe avvenire solo nel caso in cui esistesse un mercato normale, che adesso, invece, non c'è. Sfido chiunque a trovare un appartamento, a qualsiasi prezzo (per altro, se troppo elevato, l'inquilino non potrebbe pagarlo): basta leggere, il giovedì o la domenica, la pagina de *Il Messaggero* nella quale compaiono gli annunci degli appartamenti in locazione oppure andare a passeggio per i vari quartieri di Roma, alla ricerca dei cartelli « affittasi », per rendersi conto del fatto che non c'è alcuna offerta di case in affitto.

Pertanto, non è pensabile che — quale che sia l'urgenza e la improrogabilità della esigenza del proprietario di rientrare in possesso della sua abitazione — si possa mettere chiunque nella condizione di dover trovare, nel giro di pochi mesi, un'abitazione sostitutiva, tenuto conto che mancano le case offerte in locazione. Per quanto riguarda le altre possibilità, come acquistare una casa, o trasferirsi in campagna, o altrove, c'è da dire che esse richiedono ben altro tempo rispetto a quello previsto dalla legge e che quindi necessitano di una dilazione maggiore.

In secondo luogo — questo è il secondo concetto contenuto nel nostro emendamento — chiediamo che sia compiuta una valutazione comparativa delle condizioni economiche dell'inquilino del quale si chiede lo sfratto e del proprietario di casa che, invece, richiede lo sfratto. Può darsi che il padrone di casa abbia davvero bisogno della sua abitazione, ma può anche darsi che le sue condizioni, non solo finanziarie, ma sociali, siano tali da non rendere improrogabile la sua richiesta, sia perché in possesso di denaro sufficiente per poter prendere in affitto un'altra casa libera, sia perché si trova nella situazione di sopportare la coabitazione con la suocera, con il fratello o con la madre.

Possono, in sostanza, verificarsi dei casi in cui, certo, c'è un diritto a rientrare in possesso del proprio apparta-

mento, ma anche c'è una condizione sopportabile di vita, in quanto esiste una stanza nella quale poter dormire. In queste condizioni — anche per una legislazione borghese: non sto affermando il principio egualitario di una società comunista — si deve fissare una normativa che, tenuto conto del carattere eccezionale della situazione attuale, stabilisca la necessità di una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, prima di rendere esecutivo lo sfratto.

In sostanza, delle due l'una. Vogliamo dire che questo è un sistema capitalistico fondato sul mercato? Non si può, però, applicare questa logica soltanto ad una parte del discorso e non a tutto il resto. Posso sfrattare, sulla base di questa logica, l'inquilino che vive in una casa che mi spetta perché ne ho la proprietà, ma solo nella misura in cui il mercato funzioni e non si trovi in una condizione abnorme, qual è ora, a causa dell'incetta e dell'imboscamento, come dice giustamente il pretore Paone, di un bene di prima necessità, quale le case, perché tutto ciò altera il funzionamento del mercato stesso.

Proprio per queste ragioni non possiamo non affermare il principio di una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, quando ci troviamo di fronte ad una richiesta, sia pure improrogabile ed urgente, del locatore di avere di nuovo la disponibilità del proprio immobile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:*

Condizione per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per la finita locazione o che comunque lo sia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è l'esperimento, su istanza del conduttore, di un tentativo di conciliazione, tendente alla costituzione di un nuovo rapporto di locazione fra le parti regolato ai sensi di legge. L'istanza del condut-

tore deve essere presentata non oltre 10 giorni liberi prima della data fissata per l'esecuzione del provvedimento di sfratto.

2. 02.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Questo emendamento, nella sua prima parte, così recita: « Condizione per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per la finita locazione o che comunque lo sia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è l'esperimento, su istanza del conduttore, di un tentativo di conciliazione, tendente alla costituzione di un nuovo rapporto di locazione tra le parti, regolato ai sensi della legge ». La ragione di ciò appare del tutto evidente perché in molti casi, sulla base della vecchia normativa, è stata richiesta la cessazione del rapporto di locazione, mentre sarebbe possibile ottenere, in sede di conciliazione, una possibilità di rivedere il rapporto alla luce di quanto previsto dalla normativa che ci apprestiamo a varare. Ritengo che questa sia una proposta dettata dal buon senso; essa non produrrà grandi effetti, ma tuttavia negare questa ultima possibilità al conduttore, cioè una possibile conciliazione, credo sarebbe sbagliato. « L'istanza del conduttore — così prosegue il nostro emendamento — deve essere presentata non oltre 10 giorni liberi prima della data fissata per l'esecuzione del provvedimento di sfratto per espire il tentativo di conciliazione.

PRESIDENTE. Passeremo ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

MILANI ELISEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, sarebbe opportuno che il Governo illustrasse il suo emendamento 2. 03, che introduce un articolo 2-bis dopo l'articolo 2 del decreto-legge, in quanto tale emendamento incide sull'economia dell'articolo 2 ed ha anche influenza sull'articolo 3.

Forse sarebbe opportuno sospendere brevemente la seduta, per vedere come si conclude questa vicenda. Non è colpa nostra se il Governo ha presentato i suoi emendamenti solo questa mattina.

PRESIDENTE. Onorevole Milani, devo farle presente che, per prassi, il Governo illustra i suoi emendamenti nel momento in cui esprime il parere su tutti gli emendamenti presentati: prassi che, per di più, ben si attaglia al caso di specie, poiché all'emendamento in questione sono stati proposti numerosi subemendamenti. Sarebbe pertanto opportuna una valutazione globale della materia, quale può appunto averci in sede di parere del rappresentante del Governo sui subemendamenti all'emendamento in oggetto e di contestuale illustrazione di quest'ultimo.

MILANI ELISEO. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2. 03 del Governo, esso è comunque incidente agli effetti di una valutazione di un nostro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3. Si tratta quindi di capire fino in fondo che portata ha l'emendamento presentato dal Governo.

Devo dire che questa mattina, in sede di Comitato dei nove, le spiegazioni fornite dal Governo erano relativamente sufficienti. Questo nuovo emendamento, per quanto se ne sa, giunge ora con la firma del Presidente del Consiglio, in qualche modo al di sopra degli stessi rappresentanti del Governo che erano in Comitato dei nove questa mattina. Ella comprende quindi, signor Presidente, che occorrerebbe capire fino in fondo le ragioni e la portata di questo emendamento, perché l'emendamento da noi presentato all'articolo 3 trat-

ta della stessa materia. Mi sembra quindi indispensabile, ripeto, comprendere la portata dell'emendamento del Governo e delle modifiche che con esso si tenta di introdurre.

PRESIDENTE. Onorevole Milani, ripeto che, per prassi, al termine dell'illustrazione degli emendamenti il Governo esprime il suo parere su di essi, e svolge i propri. Ad ogni modo, poiché ella, onorevole Milani, attribuisce una particolare importanza all'esatta comprensione dell'emendamento del Governo 2. 03, e ritiene che da esso possano derivare, se ho ben capito, determinate conclusioni circa un suo emendamento all'articolo 3, chiedo al rappresentante del Governo se intende svolgere subito l'emendamento 2. 03.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo 2. 03 è del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:*

Nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti nonché nei comuni con essi confinanti l'esecuzione dei provvedimenti, previsti al n. 1 dell'articolo 2 emessi nei confronti dei soggetti che sono decaduti dalla proroga per morosità, è sospesa fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I provvedimenti di cui al comma precedente perdono la loro efficacia se la morosità è sanata entro il termine indicato nello stesso comma.

Le locazioni già cessate per effetto dei provvedimenti divenuti inefficaci ai sensi del comma precedente si considerano, salvo i diritti acquistati dai terzi in buona fede, mai risolte e sono regolate, per quanto riguarda la durata e la facoltà di recesso del locatore, dagli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il canone è definito ai sensi dell'articolo 4. 2. 03.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento 2. 03, che recava la firma del Presidente del Consiglio soltanto perché la sua presentazione è avvenuta nel momento del passaggio dal Governo dimissionario al nuovo Governo, ha una finalità che risulta evidente ad una prima lettura del testo. Esso prevede che nei comuni confinanti (cioè nelle zone che sono ritenute le più interessate al problema degli sfratti, quelle dove possono sorgere situazioni drammatiche) l'esecuzione dei provvedimenti previsti al n. 1 dell'articolo 2, quelli cioè per causa di morosità del conduttore, emessi nei confronti dei soggetti che sono decaduti dalla proroga « è sospesa fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ». Questa disposizione ha lo scopo di andare incontro alle situazioni degli sfrattati più bisognosi, come si presume siano coloro che non hanno potuto pagare i canoni di locazione. Al secondo comma è detto che questi provvedimenti perdono efficacia se la morosità è sanata entro il termine indicato nello stesso comma. Il terzo comma prevede che le locazioni — e questo è molto importante — « già cessate per effetto dei provvedimenti divenuti inefficaci ai sensi del comma precedente si considerano, salvo i diritti acquistati dai terzi in buona fede, mai risolte e sono regolate, per quanto riguarda la durata e la facoltà di recesso del locatore, dagli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il canone è definito ai sensi dell'articolo 4 ».

Perché questa disposizione? Per evitare che ai conduttori sfrattati per morosità, che quindi si presumono in condizioni di indigenza, si applichino le norme sull'equo canone e la durata prevista dalla legge sulle locazioni per i nuovi contratti posti in essere dopo l'entrata

in vigore di detta legge. Quindi, è una disposizione eccezionale che si propone per situazioni eccezionali, come quelle dei grandi centri urbani.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti, tutti riferiti al primo comma dell'emendamento 2. 03 del Governo:

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: cinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 2.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: seimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 3.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: settemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 4.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ottomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 5.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: novemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 6.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: diecimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 7.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1979

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: undicimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 8.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: dodicimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 9.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: tredicimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 10.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: quattordicimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 11.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: quindicimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 12.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: sedicimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 13.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: diciassettemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 14.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: diciottomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 15.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: diciannovemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 16.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 17.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventunomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 18.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventiduemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 19.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventitremila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 20.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventiquattromila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 21.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1979

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: venticinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 22.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventiseimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 23.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventisettemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 24.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventisettemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 25.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventottomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 26.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ventinovemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 27.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentamila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 28.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentunomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 29.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentaduemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 30.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentatremila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 31.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentaquattromila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 32.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 33.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentaseimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 34.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentasettemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 35.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentottomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 36.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: trentanovemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 37.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: quarantamila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 38.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: quarantunomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 39.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: quarantaduemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 40.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: quarantatremila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 41.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: quarantaquattromila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 42.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: quarantacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 43.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: cinquantamila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 44.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: cinquantacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 45.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: sessantacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 47.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: sessanteseimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 48.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: settantamila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 49.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: settantacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 50.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ottantamila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 51.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: ottantacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 52.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: novantamila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 53.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: novantacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 54.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 55.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centounomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 56.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centocinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 57.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centoquindicimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 58.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centoventicinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 59.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centotrentacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 60.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centoquarantacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 61.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centocinquantatremila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 62.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centocinquantaquattromila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 63.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centocinquantacinquemila; e la*

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1979

*parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 64.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centocinquantaseimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 65.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centocinquantasettemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 66.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centocinquantottomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 67.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centocinquantanovemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 68.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantamila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 69.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantunomila; e la pa-*

*la: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 70.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantaduemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 71.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantatremila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 72.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantaquattromila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 73.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantacinquemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 74.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantaseimila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 75.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantasettemila; e la pa-*

rola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.

0. 2. 03. 76.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantottomila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 77.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosessantanovemila; e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 78.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantamila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 79.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantunomila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 80.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantaduemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 81.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantatremila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 82.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantaquattromila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 83.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantacinquemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 84.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantaseimila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 85.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantasettemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 86.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantottomila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 87.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centosettantanovemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 88.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1979

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantamila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 89.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantunomila, e le parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 90.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantaduemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 91.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantatremila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 92.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantaquattromila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 93.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantacinquemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 94.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantaseimila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 95.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantasettemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 96.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantottomila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 97.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centottantanovemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 98.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centonovantamila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 99.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centonovantunomila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 100.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centonovantaduemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 101.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centonovantatremila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 102.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centonovantaquattromila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 103.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centonovantacinquemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 104.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centonovantaseimila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 105.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente, centonovantasettemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 106.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centonovantottomila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 107.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: centonovantanovemila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 108.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

*Sostituire la cifra: un milione, con la seguente: duecentomila, e la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 109.

CASTELLINA LUCIANA, MAGRI,  
MILANI ELISEO.

Poiché questo blocco di subemendamenti non introduce altro che una serie di varianti quantitative, possiamo procedere ad un loro svolgimento congiunto. L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. È previsto dal regolamento ?

PRESIDENTE. Su questo la prassi è davvero costante, onorevole Milani.

MILANI ELISEO. Mi sembra di ricordare che nel 1970 la prassi fosse differente.

PRESIDENTE. Lei non ricorda bene. Quanto gli emendamenti propongono variazioni meramente quantitative, poiché la *ratio* è unica, essi vengono svolti congiuntamente. Proceda, onorevole Milani.

MILANI ELISEO. Il blocco dei subemendamenti che noi presentiamo riguarda sostanzialmente — a scalare, naturalmente — una ipotesi che è contenuta nell'emendamento 2. 03 presentato dal Governo.

Questo emendamento del Governo naturalmente va letto contestualmente ad altri emendamenti ed in particolare all'emendamento 4-bis. 036 del Governo: si tratta di emendamenti che, come ho affermato in Commissione e ribadisco qui, hanno come riferimento la beneficenza più che il tentativo, come richiamava prima la compagna Luciana Castellina, di offrire una risposta moderna ai problemi dell'affitto e a quelli di chi è nell'impossibilità di fronteggiarli con mezzi propri. Ad esempio, gli emendamenti del Governo all'articolo 4 prevedono lo stanziamento di un fondo perché l'inquilino sfrattato e bisognoso possa sanare la morosità.

L'emendamento 2. 03 presentato dal Governo prevede che per i comuni con popo-

lazione superiore ad un milione di abitanti sia possibile reintegrare nel contratto di affitto, quando sia stata pronunciata sentenza di rilascio, gli inquilini che erano precedentemente conduttori di un alloggio, fatto salvo il diritto dei terzi quando sussista.

Sappiamo qual è l'origine di questo emendamento. Questo ed altri emendamenti successivi derivano da un incontro del Presidente del Consiglio Andreotti con il sindaco della capitale Argan. All'indomani di questo incontro siamo venuti a sapere che sarebbero stati introdotti una serie di emendamenti al testo che stavamo discutendo. Uno di questi emendamenti è quello in questione. Non a caso il riferimento è ai comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti, e cioè sostanzialmente alle città di Roma, Milano, Napoli e forse Torino, dove è venuto manifestandosi con più acutezza il problema dell'alloggio e dove sono stati adottati provvedimenti che hanno fatto clamore. Reiteratamente è tornato il riferimento all'ordinanza del pretore Paone e ad altri provvedimenti.

Non vi è dubbio che in queste città la questione dell'alloggio sia diventata molto più drammatica che in altre località e siamo dell'opinione che, se si possono prevedere delle misure particolari per questi grandi agglomerati urbani, esse debbano in qualche modo essere favorite. Su questo non vorrei però incorrere nell'equivoco di essere, da questo punto di vista, assunto dentro quella che era l'ipotesi del relatore onorevole Borri: cioè, disponibilità a fare più concessioni a questi grandi comuni, ma blocco e limitazione del provvedimento per quelli al di sotto di un certo numero di abitanti. Naturalmente io parlo di agglomerato urbano, perché dentro questa ipotesi — per rendere ragione all'onorevole Borri — non stava solo il comune e il grande centro urbano, ma anche i comuni della periferia dove il problema del centro urbano si dilatava.

Non vorrei essere assunto — ripeto — in questa ipotesi. Riconosco però l'opportunità di misure sostanzialmente stringenti e capisco un diverso intervento su questi

comuni se i provvedimenti sono significativi. C'è allora, in questo caso, la questione del censimento degli alloggi disponibili e la possibilità per queste situazioni specifiche — dove, tra l'altro, si è esercitata largamente la speculazione edilizia ed immobiliare e dove è anche concentrato il fiore dell'imprenditoria edilizia — di provvedimenti di occupazione d'urgenza, che potrebbero in qualche modo corrispondere all'esigenza di un intervento straordinario per i comuni che abbiano un numero di abitanti inferiore a quello in discussione.

L'emendamento in questione nella sostanza riguarda un numero limitato di comuni (4 comuni in tutto il paese); esclude una serie di altri grossi centri (Firenze, Bologna, Palermo, eccetera), dove altrettanto grave è il problema del reperimento di alloggi e dove altrettanto grave è la questione del reinserimento nel godimento dell'alloggio precedentemente a disposizione del conduttore, quando siano intervenute le cause previste dall'emendamento stesso.

La ragione dei numerosi subemendamenti da noi presentati ha origine nella constatazione che, rispetto alla urgenza e alla necessità degli interventi, si negano sistematicamente una serie di misure che noi riteniamo qualificanti. Tuttavia questi subemendamenti tendono a riassumere complessivamente la situazione dei vari comuni, estendendo il provvedimento agli stessi casi, in particolare per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, anche al fine di non creare situazioni di discriminazione tra i cittadini. Se uno sfrattato a Roma ha la possibilità di essere reintegrato nel godimento dell'alloggio, è particolarmente odioso che in una altra città (Firenze, Frosinone o Ancona) lo stesso provvedimento non venga adottato.

Noi siamo dell'opinione che tale possibilità debba essere prevista anche per gli sfrattati di altri comuni, per cui chiediamo una estensione territoriale della norma per densità di popolazione diverse: sostanzialmente nelle città con un numero di abitanti superiore a 100 mila e nei capoluoghi di provincia,

Voglio ricordare che a Firenze il sindaco ha dovuto già requisire delle abitazioni; mentre a Padova il consiglio comunale ha votato un ordine del giorno che dà ampio mandato al sindaco di requisire gli alloggi necessari per soddisfare le esigenze di persone sfrattate. Ripeto pertanto che, se il provvedimento fosse limitato alle città indicate, esso assumerebbe un significato particolarmente odioso e discriminatorio.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 2. 03 del Governo:

*Al primo comma; sopprimere le parole:*  
Nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti nonché nei comuni con essi confinanti.

O. 2. 03. 1.

TODRÒS, CIUFFINI, TOZZETTI, BARBERA, RAFFAELLI, CORRADI NADIA, SALVATO ERSILIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, BOLOGNARI, FRACCHIA.

**RAFFAELLI.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RAFFAELLI.** A nostro avviso, con lo emendamento 2. 03 del Governo si attua una discriminazione. Con l'ultimo periodo dell'articolo 2 del decreto-legge si dà all'inquilino moroso la possibilità di sanare tale morosità entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Una volta sanata la morosità, scatta l'articolo 2-bis, introdotto appunto dall'emendamento 2. 03 del Governo, con la ricostituzione del contratto (con applicazione dell'equo canone) e tutto ciò che ne deriva. A questo punto però bisogna anche prevedere la sospensione dell'esecutività dello sfratto per quegli stessi 60 giorni, proprio per permettere all'inquilino di sanare la sua posizione.

Tutti abbiamo accolto con favore la rilevante innovazione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2 del decreto-legge: con essa, come ho detto, diamo la possibilità all'inquilino di sanare il suo debito. Per altro, per gli stessi motivi,

il Governo ha presentato anche un emendamento 4-bis. 036, istitutivo di un articolo 4-ter, con il quale si autorizzano le prefetture (noi proponiamo con un apposito emendamento che siano invece i sindaci) ad elargire una somma pari nel massimo a 500 mila lire agli inquilini che abbiano effettivo bisogno, per consentire loro di esercitare il diritto alla sanatoria previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 2. È questo meccanismo è previsto per tutti i comuni, compresi quelli di 200 abitanti: non si vede allora perché nell'emendamento 2. 03 si limiti la norma alle quattro grandi città di Milano, Roma, Napoli e Torino.

L'emendamento 2. 03 è una logica conseguenza dell'ultimo periodo dell'articolo 2; ma non si vede allora perché questo aggranciamento sia poi reso impossibile dalla limitazione che fa riferimento soltanto ai morosi che abitano nelle quattro più grandi città d'Italia.

È un'incongruenza ed è anche in contrasto con quanto stabilito nell'emendamento 4-bis. 036 proposto dal Governo, che a sua volta si riferisce agli inquilini morosi residenti in qualsiasi città.

**SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** L'emendamento non si riferisce solo agli inquilini morosi.

**RAFFAELLI.** Come, no? Lo leggo: «... al pagamento di una somma non superiore alle 500 mila lire in favore dei soggetti che ne facciano richiesta per sanare la morosità». Non si fa distinzione tra gli inquilini morosi che abitano a Milano, Torino, Napoli e Roma e quelli che abitano nelle altre città.

Il Governo deve quindi risolvere questa incongruenza, anche per ragioni di sostanza, che vogliamo ancora una volta ribadire. Se si concede all'inquilino moroso la possibilità di sanare la morosità e di ricostruire il contratto, permettiamo che in quegli stessi 60 giorni si possano eseguire gli sfratti? In questo modo, inneschiamo il meccanismo di esecuzione: il pretore fissa lo sfratto, ad esempio, a

30 giorni dopo l'entrata in vigore di questa legge; si muove l'ufficiale giudiziario, magari la forza pubblica; vanno tutti con il camion per portare via le masserizie e l'inquilino, se ha pronto il denaro, paga e tutto finisce lì. Così il meccanismo è scattato a vuoto.

Per queste ragioni, noi insistiamo a che siano eliminate, nell'emendamento 2. 03, le parole: « nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti nonché nei comuni ad essa confinanti ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 2. 03 del Governo:

*Al primo comma, sopprimere le prime tre righe fino alla parola: confinanti.*

0. 2. 03. 110.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

*Al primo comma, settima riga, sostituire la parola: sessantesimo, con la parola: novantesimo.*

0. 2. 03. 111.

GORLA MASSIMO, PINTO, CASTELLINA LUCIANA.

L'onorevole Massimo Gorla, o altro co-firmatario, ha facoltà di svolgerli.

CASTELLINA LUCIANA. Li diamo per svolti, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

La disposizione dell'articolo 1 non si applica qualora il locatore dichiara di avere l'urgente e improrogabile necessità, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locativo, di adibire l'immobile locato ad uso proprio e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Tale facoltà è consentita solo ai locatori il cui nucleo

familiare non posseda più di un appartamento oltre quello locato.

La dichiarazione del locatore deve essere obbligatoriamente accompagnata da stato di famiglia e certificato catastale.

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi dei commi precedenti e che, nel termine di tre mesi dalla avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, dei propri figli o genitori, è passibile di pena detentiva fino a tre anni; è tenuto inoltre, qualora il conduttore lo richieda, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasporto e degli oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a 48 mensilità del canone di locazione percepito prima della cessazione del rapporto. Il giudice inoltre ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni, da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio fondati sull'articolo 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora lo stato di necessità riguardi un locatore che abbia acquistato l'immobile mentre era già in corso un contratto di locazione, non può avvenire prima del 1° gennaio 1983.

3. 1.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Con l'articolo 3 nel testo del Governo si afferma che, nella sostanza, uno sfratto per finita locazione può diventare uno sfratto per necessità nel corso dell'iter giudiziario, ferma restando l'esecuzione degli sfratti per necessità, relativi al blocco dei fitti. Noi proponiamo invece con questo emendamento, interamente sostitutivo dell'artico-

lo 3, di accorpate insieme questi due tipi di sfratto, e precisiamo innanzitutto che lo sfratto per necessità vale solo per i proprietari che non abbiano più di un appartamento oltre quello locato e, in secondo luogo, che debbono essere stabilite misure rigide di controllo. Proponiamo che, laddove lo sfratto per necessità riguardi le ipotesi previste dall'articolo 59 della legge sull'equo canone, lo sfratto stesso sia bloccato, se chi intima lo sfratto ha acquistato la casa mentre era già in corso un contratto di locazione. È questa una misura che può servire a bloccare una pratica ormai dilagante di acquisto di case locate, prevedendo che si inizierà una causa di sfratto.

In nome di cosa dovrebbe essere consentito lo sfratto di una famiglia? In nome della famiglia che dovrebbe entrare nell'appartamento di chi chiede lo sfratto. Poiché la famiglia deve essere valutata ugualmente per tutti, si deve poter dire che, se la famiglia di colui che chiede il rilascio dell'appartamento possiede qualche altra abitazione, la solidarietà familiare deve valere per permettere che il proprio familiare possa usufruire di questa casa, senza mettere per la strada colui che deve essere sfrattato e che magari non ha neppure una famiglia in grado di sostenerlo. Siamo in generale contrari a questa idea della famiglia, ma non si vede perché la famiglia debba valere per i proprietari e non venga tenuta invece in considerazione per gli sfrattati.

Sappiamo inoltre che esiste ormai una pratica diffusa, in base alla quale si chiede la casa per proprio bisogno, e questa poi, una volta ottenuta, non viene abitata. È questa, ripeto, una pratica normale, stante la legislazione vigente, che anche con questo decreto viene ad essere mantenuta. Il proprietario infatti chiede lo sfratto dell'inquilino dicendo che lui o un proprio figlio vogliono abitare nell'appartamento (è facilissimo, perché ognuno ha un figlio che può avere realmente o fittiziamente bisogno di una casa); ma, nel momento in cui questo appartamento è libero, lo vende ad un prezzo notevolmente alto.

Questo è possibile in quanto nessuna verifica reale oggi viene compiuta per stabilire se quella casa che è stata liberata sulla base di una richiesta per necessità — richiesta che ha comportato la conseguenza della rovina di una famiglia — sia poi davvero abitata da chi aveva fatto la richiesta stessa, o se non sia invece rimasta libera e poi venduta. Nessuna verifica, del resto, è possibile, perché chi eventualmente dovrebbe iniziare la causa nei confronti del proprietario che ha chiesto il rilascio per bisogno (e che bisogno non aveva affatto, tanto è vero che della casa ha fatto un uso del tutto diverso da quello previsto), è per l'appunto l'inquilino che è stato mandato via. Ma, fino al momento in cui l'inquilino mandato via potrà vedere gli effetti di questa causa passerà talmente tanto tempo che, anche se alla fine gli fosse data ragione, nel frattempo si sarebbero accumulati tali e tanti interessi di terzi lesi — si pensi a chi nel frattempo avesse comprato la casa vuota ad un certo prezzo, in quanto liberata formalmente, mentre poi di fatto l'inquilino non intende andarsene — che l'inquilino non potrebbe godere i benefici, perché la ragione che gli fosse stata riconosciuta non servirebbe più a nulla. Anche questo è il senso del nostro emendamento.

Abbiamo parlato di misure più severe. Ci sembrerebbe opportuno — visto che l'inquilino sfrattato potrebbe trarre scarso beneficio dalla ragione che il giudice potesse dargli al termine del lungo *iter* processuale — istituire pene un po' più gravi per chi si avvalga arbitrariamente della legge per mettere in atto, sostanzialmente, una violazione di essa, al fine di costituire un deterrente che possa far nascere qualche timore prima di intraprendere un'azione di questo genere. Con il nostro emendamento proponiamo, a questo fine, il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni, da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dalla legge n. 392 del 1978. Inoltre, proponiamo che si dia luogo al risarcimento del danno nei confronti del

conduttore in misura non superiore a 48 mensilità del canone di locazione percepito prima della cessazione del rapporto. Infine, proponiamo il ripristino del contratto così come era, nonché una pena detentiva fino a 3 anni per chi si sia reso responsabile di una violazione di legge attraverso una fattispecie di reato così odiosa come è quella di sfrattare l'inquilino, non perché ci sia una effettiva necessità di quella casa, sia pure contraddittoria e magari meno drammatica di quella dell'inquilino che viene sfrattato, ma addirittura per lucro, per speculazione, per avere la casa libera e poterla vendere ad un prezzo più elevato di quello che sarebbe possibile se la casa rimanesse occupata. Questo, dunque, è il senso del nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

La norma di cui all'articolo 1 non si applica nel caso in cui il locatore provi, con certificazioni degli uffici anagrafici ed immobiliari, che egli ed i componenti del suo nucleo familiare conviventi non dispongano di più di un appartamento oltre quello da essi abitato.

In tal caso il locatore, con ricorso al pretore, deve dichiarare di avere necessità di disporre dell'immobile per sé o per i suoi parenti entro il primo grado in linea retta.

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dall'avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, o dei parenti entro il primo grado in linea retta, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazione della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto men-

silità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Chiunque nel ricorso renda dichiarazione mendace è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. 5.

GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

**GORLA MASSIMO.** Noi riteniamo inaccettabile la formulazione dell'articolo 3 del decreto-legge e proponiamo pertanto che essa venga rivista, sostituendo il testo governativo con quello da noi elaborato. Così recita quest'ultimo: « La norma di cui all'articolo 1 non si applica nel caso in cui il locatore provi, con certificazioni degli uffici anagrafici ed immobiliari, che egli ed i componenti del suo nucleo familiare conviventi » — non ripeto tutte le argomentazioni svolte in precedenza sulla necessità dell'introduzione del termine « conviventi » — « non dispongano di più di un appartamento oltre quello da essi abitato.

In tal caso il locatore, con ricorso al pretore, deve dichiarare di avere necessità di disporre dell'immobile per sé o per i suoi parenti entro il primo grado in linea retta.

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che, nel termine di tre mesi dall'avvenuta consegna, non lo abbia adibito ad abitazione propria, o dei parenti entro il primo grado in linea retta, ovvero che, entro due anni dall'avvenuta consegna, ne modifichi la destinazio-

ne della quale ha allegato la necessità, è tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvo i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Chiunque nel ricorso renda dichiarazione mendace è punito ai sensi dell'articolo 483 del codice penale. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Il giudice, oltre a disporre il ripristino del contratto e il rimborso delle spese o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni da devolvere al comune nel cui territorio è sito l'immobile ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

Questa formulazione ci sembra estremamente più corretta e rispondente alla necessità di risolvere in modo equo i problemi sul tappeto. Con questo nostro emendamento abbiamo ritenuto indispensabile sopprimere il primo comma dell'articolo 3 del testo in esame. Perché questo? Perché ci sembra che la semplice dichiarazione della necessità dell'alloggio, in nessun modo motivata, dia la possibilità al proprietario di trasformare di fatto lo sfratto per finita locazione, o per morosità sanata entro 60 giorni, in sfratto per necessità.

Inoltre, con questo emendamento proponiamo di sopprimere la parola « coniuge » dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge in esame. Infatti, basterà dichiarare che il proprio coniuge ha voglia o bisogno di stare solo, perché si dimostri la necessità di ricevere subito l'alloggio liberato dagli inquilini. Questo introduce ulteriori elementi di discrezionalità che si vanno ad aggiungere a tutti gli altri elementi che noi abbiamo ritenuto inaccettabili per le ragioni che abbiamo

esposto nel corso della illustrazione dei precedenti emendamenti. Ricordo per tutte la questione sollevata sul quarto punto dell'articolo 2 del decreto-legge, che riguardava gli immobili locati ad uso abitazione ed all'interno dei quali fosse stato compiuto un reato penalmente perseguibile.

Continuando con le ragioni che ci hanno indotto a proporre modifiche all'articolo 3, dirò che, fermo restando che recepiamo il secondo comma di questo articolo, deve essere tuttavia rilevato come, per ottenere il ripristino od il risarcimento, lo sfrattato dovrebbe iniziare una causa in tribunale, di una durata media di quattro anni e con la spesa media di un milione di lire! Con la versione da noi proposta per il terzo comma di questo articolo, gli diamo invece la possibilità di ottenere giustizia inserendosi nel processo penale come parte civile (tempi brevi e costi minori: al massimo duecentomila lire). È una altra delle ragioni per cui proponiamo la sostituzione, nella forma illustrata, dell'intero articolo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 1 è fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara sotto la propria responsabilità, e indicandone i motivi allegando certificato catastale e stato di famiglia, di avere la urgente e improrogabile necessità verificatasi dopo la costituzione del rapporto locativo di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, qualora sia stata pronunciata sentenza di divorzio, o dei genitori o dei figli e la sua condizione sia a giudizio del giudice competente per la esecuzione obiettivamente peggiore, ad una valutazione comparativa, di quella del conduttore e in ogni caso non possegga

più di un altro alloggio oltre quello locato.

3. 2.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Questo emendamento, che noi presentiamo, in subordine rispetto al più ampio nostro emendamento 3. 1, è a sua volta incentrato sulla necessità di comparare la condizione del locatore con quella del conduttore, per consentire lo sfratto se ed in quanto, a giudizio del magistrato competente, la condizione del proprietario che richiede l'abitazione per bisogno urgente e personale sia obiettivamente peggiore di quella del conduttore e, in ogni caso, non possenga più di un altro alloggio, oltre quello locato (cosa che frequentemente ricorre). Ecco la richiesta.

Se il principio che ispira questo decreto è quello per cui non si può fare torto al proprietario in condizione di reale bisogno, allora — bisogno per bisogno — occorre valutare chi ha più bisogno! Se la condizione dello sfrattato è talmente drammatica da non poter essere paragonata con quella del conduttore, allora sarà privilegiata: non è un caso astratto. Proprietari di case ne chiedono il rilascio pur disponendo di abitazioni con molti vani utili; proprietari chiedono case per destinarle ad un figlio diciottenne, per esempio, che potrebbe tranquillamente trovare un altro modo di vivere senza questo espediente, che si risolve in una violazione delle norme sull'equo canone. Allora, proprio per impedire che nei fatti ci sia una violazione dei principi e della logica che ha ispirato le leggi, varate ai fini dell'introduzione di un calmiere per i prezzi delle case sul mercato, è necessario introdurre una qualche misura che impedisca questa violazione. A noi sembra che la compa-

razione tra la condizione del locatore e quella del conduttore sia la misura più adatta, più logica e persino più comprensibile; naturalmente si tratta di attribuire il giudizio su questa comparazione al giudice competente, il quale stabilirà se è legittima umanamente e giuridicamente la richiesta del proprietario.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

La data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'articolo 1 è fissata dal pretore entro 60 giorni dall'istanza del locatore, dopo l'avvenuta comparizione delle parti e la valutazione dei motivi avanzati dal locatore, secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, se il locatore dichiara sotto la propria responsabilità, indicandone i motivi e producendone la relativa documentazione, di avere la urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, dei propri figli o dei propri genitori.

3. 4. TODROS, TOZZETTI, RAFFAELLI, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, CORRADI NADIA, SALVATO ERSILIA, FRACCHIA, TREZZINI.

RAFFAELLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Riteniamo che questo sia un emendamento di particolare importanza, in quanto è di particolare importanza l'articolo 3 del decreto-legge cui esso si riferisce. Infatti, per la prima volta nella serie di provvedimenti legislativi di sospensione dell'esecuzione degli sfratti, introduciamo questa anomala figura giuridica. Tra l'altro, per quanto disposto dall'articolo 1, non smentito dall'articolo 2 del provvedimento, abbiamo delle sentenze passate in giudicato, non solo del

pretore, ma anche del giudice d'appello, che sanciscono lo sfratto per finita locazione, a seguito di lunghi processi con un contraddittorio molto approfondito tra le parti. Ebbene, di fronte a queste sentenze, che sanciscono la fine del contratto di locazione per la scadenza del termine e per il venir meno del diritto di proroga, introduciamo il principio della giusta causa. Quindi, senza più nessuna procedura giudiziaria, senza nessun contraddittorio, senza nessuna prova, stabiliamo che quelle sentenze non valgono più niente e che il proprietario può ricorrere al giudice con un ricorso — tra l'altro non è neanche specificato — in carta bollata per esporre i propri motivi di necessità. Pertanto il proprietario non deve produrre alcuna prova, il pretore non deve sentire minimamente l'inquilino e non deve compiere nessuna indagine.

Quindi, mentre questi provvedimenti di rilascio per finita locazione vengono sospesi di anno in anno facendo nascere negli inquilini la sicurezza di proroghe molto lunghe, come quella riconfermata proprio dall'articolo 1 del decreto al nostro esame, con questo articolo 3 dall'oggi al domani i proprietari, forse anche verbalmente, potranno chiedere la fissazione dello sfratto, motivandolo in vario modo, e il pretore dovrà fissarlo senza poter concedere alcuna dilazione. Ricordo che si tratta di inquilini che debbono lasciare l'immobile solo in base a sentenze di finita locazione, che in passato hanno avuto proroghe molto lunghe nell'esecuzione del rilascio dell'alloggio.

Ebbene, ora facciamo finta che queste sentenze non siano mai state pronunciate e il proprietario dell'immobile, senza nessun processo — vorrei ricordare quanto erano faticosi i processi per accertare lo stato di necessità secondo il vecchio regime —, potrà richiedere la fissazione dello sfratto. La legge istitutiva dell'equo canone, pur semplificando, ha previsto dei processi molto approfonditi per accertare la urgente e improrogabile necessità. Qui, con una procedura sommaria e rapida, anzi fulminante, il padrone di casa può presentarsi al pretore e chiedere verbal-

mente la fissazione della data dello sfratto perché, per motivi di salute, ha bisogno dell'appartamento. Il pretore deve perciò fissare la data dello sfratto ed il povero inquilino, in 24 ore, in due o tre giorni, deve fare fagotto, come si usa dire, e trovarsi un altro alloggio.

Con il nostro emendamento proponiamo invece di dare almeno 60 giorni di respiro all'inquilino (e non si può certo dire che tale procedura non sia rapida), nonché di esigere dal locatore la prova scritta dei motivi avanzati. Senza questa, come è possibile, infatti, verificare la falsità o la fraudolenza del comportamento del locatore ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, sia civili sia penali, previste dal secondo e terzo comma? Senza un minimo di documentazione probatoria, che resta nel fascicolo conservato presso la cancelleria della pretura, il proprietario potrebbe troppo facilmente eludere le pur severe sanzioni — concordate da tutti i gruppi — previste, quelle di natura civile, dal secondo comma e, quelle di natura penale, dal terzo comma dell'articolo 3.

Quindi, per la eccessiva fulmineità della procedura e per la scarsa credibilità del secondo e del terzo comma, raccomandiamo l'approvazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto, se il conduttore ne faccia richiesta, al ripristino della detenzione in favore di quest'ultimo, nelle stesse condizioni in cui questi avrebbe avuto facoltà di prostrarla, senza tener conto, a tale effetto, del tempo in cui l'occupazione è venuta meno a causa dell'avvenuta estromissione. Lo stesso obbligo incombe al locatore quando, entro due anni dalla consegna, venga meno la destinazione della quale ha allegato la neces-

sità. A tal fine egli è tenuto a comunicare al conduttore tale circostanza. Se la mancata occupazione o il venir meno della destinazione non siano stati determinati da fatti sopravvenuti alla consegna dei locali o se non sia stata fatta al conduttore la comunicazione di cui all'alinea precedente, il locatore è tenuto anche al rimborso delle spese di trasporto ed al risarcimento dei danni sopportati dal conduttore, in misura non superiore a quattro annualità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. 6. MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 3 con il seguente:*

Il locatore che, simulando le condizioni di cui al primo comma, ottiene anticipatamente la riconsegna di un immobile e non lo occupa o non lo fa occupare per l'uso prospettato per sopperire alle necessità adotte, è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 3 milioni a lire 10 milioni. Si procede a querela della persona offesa dal reato. Il reato si estingue con la consegna al conduttore dell'immobile dal quale sia stato estromesso.

3. 7.

MELLINI, CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. L'articolo 3 pone problemi assai delicati, e non soltanto per i motivi addotti anche dai colleghi che mi hanno preceduto, concernenti l'introduzione nel giudizio di esecuzione di una sorta di procedimento monitorio in ordine all'accertamento di circostanze che determinino l'applicazione di norme diverse da quelle che altrimenti sarebbero applicabili nella specie. Con questa richiesta unilaterale, con l'affermazione di queste circostanze, scatta automaticamente, come è stato sot-

tolineato anche da altri, l'obbligo per il pretore di regolarsi in un determinato modo nel corso dell'esecuzione. A questo punto, perché mi riferisco al procedimento monitorio? Perché interviene una fase eventuale di cognizione in sede di riparazione delle conseguenze che si sono determinate attraverso lo sfratto dell'inquilino in periodo antecedente a quello che sarebbe stato altrimenti determinato ove questa facoltà non fosse stata esercitata dal locatore.

È logico quindi che siano adottate delle sanzioni. Richiamo a questo punto l'attenzione del relatore (che per altro non è presente) e del Governo. Osservo anzi in proposito che ci troviamo in questo momento di fronte ad una situazione di doppia carenza: il relatore non c'è; circa il sottosegretario, nutriamo seri dubbi di ordine costituzionale sul fatto che la proroga dello « sfratto » disposto con decreto del Presidente della Repubblica sia effettivamente operante.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non per morosità!

MELLINI. Gli interlocutori che qualche volta abbiamo in questa occasione vengono meno!

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, il relatore si è dovuto allontanare momentaneamente; lo sostituisce tuttavia il presidente della Commissione fitti, onorevole Salvatore. Quanto alla presenza del ministro, credo che lei sia a conoscenza del fatto che questi, presente in quest'aula poco fa, si è dovuto recare al Senato per la discussione di un disegno di legge di conversione. Ha tuttavia assicurato che, non appena verranno meno i motivi di urgenza che lo hanno chiamato presso l'altro ramo del Parlamento, sarà di ritorno in questa aula.

MELLINI. Comunque, abbiamo un sottosegretario che, in virtù della proroga degli sfratti, è presente...

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, non faccia il malizioso. Penso sia presto per chiedere che venga in questa sede il ministro del nuovo Governo...

MELLINI. Come *nuncius* non mettiamo in discussione il sottosegretario!

Dicevo che, a questo punto, le sanzioni previste dal decreto-legge sono abnormi e aberranti, sotto una serie di profili. Ne ho fatto cenno anche nella discussione sulle linee generali; lo sono per vari motivi: innanzitutto, perché viene prevista una reintegrazione del rapporto locatizio che non esiste più. Capirei se, a seguito del provvedimento emesso in conseguenza della dichiarazione del conduttore, intervenisse la risoluzione del rapporto locatizio. Nel caso considerato non esiste più rapporto locatizio, essendo esso venuto meno. È vero che potrebbe anche sussistere, nell'ipotesi in cui si trattasse di ordinanza provvisoria di rilascio; ma credo sia ipotesi estremamente vaga, poiché è difficile si giunga alla fase dell'esecuzione con l'ordinanza provvisoria di rilascio, senza che sia maturato, poi, il titolo definitivo.

A questo punto, però, il provvedimento non ristabilisce la situazione che è stata alterata dall'intervento del locatore, ma fa rivivere uno stato di fatto che non aveva più ragione di esistere nel momento in cui è intervenuto il pretore. Chiaramente, giunti all'attuale situazione, si può anche stabilire che la costituzione di un contratto di locazione rappresenta il giusto risarcimento. Ma non è, allora, di ristabilimento che si tratta! Se è di ristabilimento che si parla, si fa riferimento a qualcosa di impossibile, perché da esso non discende il provvedimento di locazione. È per questa ragione che con il nostro emendamento proponiamo di sostituire l'espressione: «ricostituire il rapporto locatizio», con l'espressione: «rimettere nella detenzione dell'immobile». In realtà, vi era soltanto una detenzione, in conseguenza di un rapporto ormai estinto.

La parte più aberrante delle sanzioni cui mi riferisco è quella che non preve-

de alcuna distinzione tra i motivi per i quali non viene effettuata l'occupazione dell'immobile riottenuto dal locatore. Cosa accadrà? Nasceranno questioni di costituzionalità e, quindi, una giurisprudenza che si sbizzarrirà una volta a dire una certa cosa («per carità, non possiamo tener conto della ragione per la quale il locatore non abbia rioccupato o, peggio ancora, fatto occupare l'immobile»), l'altra ad affermare cosa diversa. In proposito torno a formulare un'ipotesi che ho già avuto modo di fare in sede di discussione sulle linee generali. Tizio fa la sua brava dichiarazione al pretore, affermando che deve far occupare l'immobile da suo figlio. Il pretore ne prende atto e stabilisce tempi abbreviati, eseguendo un determinato provvedimento. All'indomani, il figlio di Tizio muore. Come farlo tornare in vita per mandarlo ad occupare l'immobile? A questo punto, scatta la sanzione relativa al risarcimento del danno, causato dalla mancata occupazione dell'abitazione.

CERQUETTI. È un caso di forza maggiore!

MELLINI. Allora, formuliamo un'ipotesi diversa. Se si arriva alla determinazione cui ho accennato, non vi è il diritto al ristabilimento della locazione (così voi dite; io parlo di detenzione). Evidentemente - e lo proponiamo con il nostro emendamento - bisogna scindere il diritto a ristabilire il possesso, la detenzione dell'immobile (ciò deve accadere ogniqualvolta l'immobile non sia occupato), da altra cosa. Per quel che riguarda invece il risarcimento del danno, esso deve essere conseguito dal conduttore soltanto se la mancata occupazione non sia stata determinata da fatto sopravvenuto o da causa di forza maggiore.

Ma l'aspetto ancor più aberrante sta nella sanzione pecuniaria prevista a favore del comune. Non siamo contrari a stabilire una penale, poiché è chiaro che, quando si prevede un diritto potestativo della parte di affermare una condizione di necessità e di farne discendere auto-

maticamente gravi conseguenze in ordine al tempo dell'esecuzione, si può senz'altro comminare una penale in caso di abuso; siamo però del parere che tale istituto non dovrebbe essere congegnato nel modo previsto dal testo in esame, cioè come una conseguenza della sentenza che dispone il risarcimento o il ristabilimento della locazione (o, se vogliamo essere più precisi, della detenzione). Ci troviamo di fronte ad un giudizio civile nel quale si ottiene una sentenza a favore di terzi. Non si tratta di una cosa di poco conto, giacché è in gioco un risarcimento che può arrivare fino a 48 mensilità del canone di affitto ed una penale a favore del comune; con conseguenze abnormi, giacché il comune vede dipendere la realizzazione del suo diritto a conseguire tale penale da un procedimento del quale non è parte.

Credo infatti che sia così, a meno che non mi venga chiarito che il comune, in questa condizione, essendo titolare di un interesse più rilevante di quello della parte, ha diritto di intervenire *ad adiuvandum* nel procedimento. Facciamo una ipotesi precisa: con una sentenza di primo grado il proprietario di un immobile viene condannato, poiché non ha occupato l'immobile stesso, avendone ottenuto in precedenza il rilascio, a pagare la somma di 30 milioni di lire al comune di Roma. In sede di appello si fa un verbale di conciliazione tra le parti, ed il comune perde così 30 milioni per il solo fatto che si è raggiunto un simile accordo. E mai possibile che un interesse di questo genere sia disatteso, essendo lasciato alla disponibilità delle parti? Delle due l'una: o c'è un interesse pubblico, ed allora esso dovrebbe essere tutelato anche nella fase giudiziale; oppure non c'è ed allora non dovrebbe esistere neppure questa sanzione, che altrimenti finisce per diventare addirittura un'arma di ricatto. L'inquilino può infatti minacciare il proprietario, chiedendo la restituzione dell'immobile ed un risarcimento in via di transazione, minacciando in caso contrario l'azione giudiziaria, con la conseguente applicazione

della sanzione di 30 milioni a carico dello stesso proprietario. È interesse di tutti evitare che una fattispecie di questo genere si concreti, anche perché su di essa la giurisprudenza si potrà sbizzarrire, per definire la natura dell'atto, la sua funzione (si tratta di una sanzione civile a favore di un terzo, oppure di un risarcimento, o di una sanzione già depenalizzata in vista della futura depenalizzazione?). Come ho già detto, inoltre, si tratta di una sanzione che viene intesa come atto accessorio della realizzazione giudiziale di un diritto della parte, che non si applica quando tale diritto si realizza in via non giudiziale, cioè quando l'altra parte transige, acconsentendo al ristabilimento del rapporto preesistente ed al risarcimento del danno. Questa incongruenza, di carattere sistematico ma anche pratico, rischia di rendere totalmente inapplicabile una norma che viceversa noi riteniamo debba essere mantenuta.

Con i due emendamenti che noi proponiamo e che riteniamo vadano considerati unitariamente, da una parte chiediamo l'introduzione di una norma di questo genere: « Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile ai sensi del comma precedente e che non lo abbia adibito ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto, se il conduttore ne faccia richiesta, al ripristino della detenzione in favore di quest'ultimo, nelle stesse condizioni in cui questi avrebbe avuto facoltà di prostrarla, senza tener conto, a tale effetto, del tempo in cui l'occupazione è venuta meno a causa dell'avvenuta estromissione. Lo stesso obbligo incombe al locatore quando, entro due anni dalla consegna, venga meno la destinazione della quale ha allegato la necessità. A tal fine egli è tenuto a comunicare al conduttore tale circostanza (questo è un aspetto che va tenuto presente: la violazione di questo obbligo è punita, fermo restando il risarcimento del danno, con una multa). Se la mancata occupazione o il venire meno della destinazione non siano stati determinati da fatti sopravvenuti alla consegna dei loca-

li o se non sia stata fatta al conduttore la comunicazione di cui all'alinea precedente, il locatore è tenuto anche al rimborso delle spese di trasporto — meglio dire di trasloco — ed al risarcimento dei danni sopportati dal conduttore... ». Poi l'emendamento ripete il testo del decreto-legge.

L'altro emendamento prevede che: « Il locatore che, simulando — questo è un presupposto — le condizioni di cui al primo comma ottiene anticipatamente la consegna dell'immobile e non lo occupa o non lo fa occupare per l'uso prospettato per sopperire alle necessità addotte, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la multa da lire 3 milioni a lire 10 milioni. Si procede a querela della persona offesa dal reato. Il reato si estingue con la consegna al conduttore dell'immobile dal quale sia stato estromesso ». Come si vede, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, abbiamo voluto fare ricorso a figure diverse; per la precisione, abbiamo fatto ricorso alla figura del reato.

Se questa è una dichiarazione processuale, probabilmente siamo già nell'ambito della frode processuale; tuttavia, poiché su questo fatto si potrebbe lungamente discutere, dato che ci si trova di fronte ad un atto assolutamente potestativo e dato il problema del dolo sopravveniente, che sarebbe di delicatissima soluzione, proponiamo di introdurre una nuova figura giuridica, punita con una pena pecuniaria che è inferiore — quanto ai limiti — rispetto a quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge nel testo approvato dalla Commissione, che giunge fino a 30 milioni. Questa pena, tuttavia, per il fatto di non dipendere, con carattere di accessorietà, dalla pronuncia del risarcimento del danno, finisce per avere un'efficacia maggiore per un più ampio numero di casi. Tra l'altro, non dipende dalla possibilità da parte del conduttore di seguire la situazione, di individuare il fatto della mancata occupazione e di procedere, affrontando spese che potrebbe, eventualmente, non sopportare.

C'è da considerare un altro aspetto della questione. Bisogna dire che, nei casi in cui sia venuto meno l'interesse del conduttore — perché, ad esempio, si è sistemato già in una diversa zona della città e non ha più interesse a tornare nell'abitazione precedentemente occupata —, lasciando la formulazione attuale del decreto-legge si correrebbe il rischio di non far più scattare il meccanismo sanzionatorio, anche se diretto a tutelare un interesse di carattere pubblico. Esiste, infatti, un interesse pubblico al non turbamento delle condizioni normali di esecuzione degli sfratti che, con una pleora di interventi da parte dei locatori procedenti allo sfratto, potrebbe essere leso.

Noi vi sottoponiamo queste considerazioni, ben sapendo che la ragionevolezza di queste disposizioni non è un buon titolo perché esse vengano accolte. Sappiamo benissimo che gli emendamenti proposti da un partito piccolo e « scandaloso » come il nostro, per la sua pervicacia di essere minoranza ed opposizione, anche di fronte a tutte le unanimità presenti e future, non verranno accolti.

A questo punto non possiamo fare altro che richiamare le responsabilità di coloro che devono affrontare questi problemi, con quelle che saranno le conseguenze in fase di attuazione del provvedimento. Parliamo per quelle che saranno le responsabilità e le verifiche di quel momento? Non lo so. Noi intendiamo sottoporre, e lo diciamo pur sapendo che l'esperienza ci contraddice, queste considerazioni all'attenzione dei colleghi, i quali dovranno evitare che si approvino norme aberranti.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole: del coniuge, aggiungere la seguente: divorziato; e sostituire le parole: due anni, con le seguenti: quattro anni.*

3. 3.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È così esaurito lo svolgimento degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

SALVATORE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo, onorevole Salvatore.

SALVATORE, *Presidente della Commissione*. A nome del Comitato dei nove, chiedo una sospensione della seduta, al fine di approfondire l'esame dei numerosi emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Salvatore. Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,50, è ripresa alle 20,15.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
SCALFARO

PRESIDENTE. Prego il presidente della Commissione di riferire sui lavori del Comitato dei nove.

SALVATORE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, abbiamo tentato di dirimere diverse questioni. Devo dire che la riunione non è stata conclusiva, ma mi sia consentito dire anche che non ha portato ad una rottura; tuttavia, non posso dichiarare qui che il Comitato dei nove ha trovato un accordo.

Pregherei la Presidenza di continuare la seduta con l'illustrazione degli emendamenti.

Nel frattempo, il Comitato dei nove non tralascierà di approfondire ogni possibilità d'intesa.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione dopo l'articolo 3 del decreto-legge.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 3-bis.*

3-bis. 1. MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Siamo arrivati ad uno dei punti essenziali di questo decreto, perché con questo articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione, si tenta di rispondere, in modo assolutamente risibile, alle obiezioni che erano state avanzate da chi ha criticato questo decreto (cioè all'argomento che non esistevano le condizioni per gli sfratti in quanto non esistevano sul mercato possibilità alternative di ottenere una casa). Comunque, quella proposta con questo articolo 3-bis non è soltanto una proposta risibile, perché quantitativamente ridotta, ma è peggio che risibile, è una proposta che nella sostanza finirebbe per peggiorare ulteriormente la situazione, in quanto è destinata a scatenare una guerra fra poveri, con tutte le conseguenze che essa comporta.

Qual è infatti l'ipotesi che si avanza con questo articolo 3-bis? Quella di dare una quota delle case popolari agli sfrattati. Che cosa significa dire che agli sfrattati si daranno le case popolari quando, se prendiamo anche solo l'esempio di Roma, noi abbiamo ben 54 mila domande ancora inevase, mentre le case da offrire sono soltanto 5-6 mila? Si deve tenere conto del fatto che le domande sono ferme al 1974: questa è infatti la data a cui sono aggiornate le graduatorie.

Né funziona la soluzione di dare agli sfrattati, per rispondere ad una esigenza alla quale altrimenti non si può rispondere, le case popolari cosiddette di risulta, cioè quelle che, in base all'articolo 68 della legge n. 865, sono destinate, nella misura del 15 per cento del totale, alla cosiddetta emergenza. Ciò, infatti, se da una parte significherebbe portare la quota

percentuale dell'emergenza al 25 per cento, dall'altra significherebbe sottrarre, attraverso questo meccanismo, le case non soltanto alle ulteriori emergenze, che sappiamo esservi in continuazione, ma soprattutto sottrarre la casa a chi è in lista da anni e legittimamente attende finalmente, sia pure con questo immenso ritardo, di entrare in possesso dell'abitazione promessa.

Ecco dunque che basterebbe solo questo per chiarire quanto sia grave una soluzione di questo genere, che nella sostanza finirebbe per perpetuare l'emergenza e per distruggere l'idea stessa sulla quale si è in qualche modo costruita l'ipotesi di una edilizia popolare. D'altra parte, poiché è vero invece che sulla base della legge sull'equo canone gli sfratti continuano ad aumentare, si creerebbe un meccanismo in base al quale tutte le case popolari finirebbero per essere inghiottite da questo problema dei « nuovi » sfrattati e finirebbe per essere annullato tutto il complesso meccanismo, già del tutto mal funzionante, degli IACP.

Queste sono le ragioni per cui noi proponiamo di sopprimere questo articolo 3-bis. Invece nei successivi emendamenti che abbiamo presentato avanziamo una serie di specifiche proposte relative a come gestire il patrimonio degli IACP, in modo tale da consentire una liberalizzazione di case che permetta di rispondere alle esigenze di coloro che sono già nella lista della graduatoria e al tempo stesso di rispondere alle esigenze degli sfrattati, senza però realizzare gli scavalcamenti che in questo caso vengono proposti.

Ora vorrei richiamare l'attenzione sulla gravità della soluzione proposta con questo articolo 3-bis. Da un lato, ciò rappresenta un segno di arretramento nella politica della casa rispetto a tutto ciò che il movimento democratico, progressista e di lotta ha prodotto sino ad oggi; dall'altro si finisce per individuare nell'ente pubblico l'anello più debole e fragile della catena, cui fare ricorso quando il mercato privato non è in grado di soddisfare la domanda. Poiché il mercato privato non è in grado di soddisfare la domanda, si scarica

tutto sull'anello più debole rappresentato appunto dall'edilizia pubblica e dall'ente pubblico che la regola.

In sostanza, si configura una situazione di subordinazione dell'edilizia pubblica rispetto a quella privata e si rischia di scatenare una guerra tra poveri, e cioè tra coloro i quali da anni aspettano un alloggio popolare attraverso le graduatorie provinciali e le famiglie colpite ora dai provvedimenti di rilascio degli alloggi.

Inoltre, attraverso il tipo di soluzione prospettata, si finisce per eludere il gravissimo problema della gestione del patrimonio pubblico e anzi per aggravare il modo di gestione di questo patrimonio, ancora caratterizzato da ritardi e disfunzioni, nonostante alcune recenti e positive innovazioni che pure ci sono state.

Queste le ragioni per le quali riteniamo che questo sia un punto nodale del decreto e non sia possibile accogliere la soluzione prospettata con l'articolo 3-bis. Certo, si tratta di trovare soluzioni alternative, ed è appunto quello che abbiamo fatto con gli altri emendamenti che illustrerò più avanti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3-bis con il seguente:*

I sindaci dei comuni nei quali la domanda in locazione di appartamenti per uso abitativo è superiore all'offerta, sono autorizzati a requisire gli appartamenti sfitti ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, e ai sensi dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3-bis. 4.

GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

GORLA MASSIMO. Con questo emendamento proponiamo la sostituzione dell'articolo 3-bis, introducendo quella che è un po' la *vexata quaestio* di cui tanto si discute qui e soprattutto fuori di qui, cioè la questione delle requisizioni.

Innanzitutto, riteniamo indispensabile introdurre questo tipo di argomento, poiché giudichiamo del tutto inaccettabile la logica con cui in questo articolo del decreto si affronta il problema della soluzione da dare alla drammaticità della situazione creata con gli sfratti.

Con questo articolo il Governo si dimostra insensibile rispetto al problema degli sfrattati che, in virtù dell'articolo precedente, non beneficieranno della proroga prevista all'articolo 1. Allora cosa inventa? Inventata che nei comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti, cioè in tutte le città grandi e medie, gli sfrattati per necessità avranno diritto con priorità assoluta ad essere posti al vertice delle graduatorie delle assegnazioni delle case degli IACP, dando mandato all'apposita commissione di classificare d'ufficio ai primi posti le famiglie sfrattate, senza nessun altro requisito che il reddito, cioè i 4 milioni e mezzo, più mezzo milione per ogni figlio.

Cosa significa questo tipo di proposta? Quale logica la ispira? È la logica, come è già stato giustamente detto, di scatenare la guerra tra i poveri, perché non stiamo discutendo di un regime di offerta di alloggi popolari che sia in qualche modo corrispondente alle domande che vengono in seguito agli sfratti che si stanno cumulando. Vorrei che si ricordasse che la edilizia pubblica, che è stata realizzata nella percentuale irrisoria del 3 per cento, è di gran lunga insufficiente a coprire soltanto l'emergenza, che in una città come Roma si calcola in 4 mila alloggi, a fronte di 80 mila domande di fabbisogno consolidato e di altri 100 mila nuovi nuclei familiari.

Come si può pensare che in tali condizioni, con le graduatorie degli IACP, sia possibile affrontare il problema degli sfrattati? Vorrei segnalare che anche ciò che è previsto nell'emendamento Todros 3-bis. 2 ci preoccupa non poco, perché mentre si parla degli edifici delle IPAB, degli enti ed istituti previdenziali ed assicurativi, si fa egualmente riferimento alle proprietà degli IACP. Pertanto, le nostre riserve valgono anche per l'emendamento

presentato dai colleghi del partito comunista.

Riteniamo che l'unico modo per affrontare il problema sia quello di capovolgere la logica che ispira l'articolo 3 bis. A tal fine — cosa bizzarra! — dobbiamo fare ricorso ad una legge piuttosto vecchia, alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, che prevedeva che l'autorità pubblica ed amministrativa, per grave necessità, potesse senza indugio disporre della proprietà privata. Per grave necessità pubblica non si deve intendere esclusivamente casi di terremoti o alluvioni: il concetto deve essere esteso ad una accezione più ampia. Infatti, grave necessità pubblica è anche quella di dare alloggio a famiglie che ne sono prive o vivono in abitazioni antigiuridiche oppure vengono messe addirittura in mezzo ad una strada, come succede se si segue la logica del Governo a proposito degli sfratti e dei modi di porvi rimedio.

Questa legge n. 2248 del 1865, tra le altre cose, afferma in qualche modo dei diritti, che noi qui riprendiamo nella specie del diritto alla casa. Vogliamo anche ricordare che il diritto alla casa è riconosciuto dalla Costituzione, quando parla di tutela del lavoro e del lavoratore, della donna e del bambino, dei malati, dei vecchi, dei disoccupati, della salute in generale; e cioè quando si esprime attraverso gli articoli 32, 35, 36, 37 e 38.

Il richiamo a questa legge e quindi la estensione del concetto di « necessità sociale » è assolutamente indispensabile per valutare se sia più o meno legittimo il ricorso all'istituto della requisizione e se i problemi cui si vuol far fronte con questo istituto siano o meno paragonabili alla difesa di interessi costituiti che in qualche modo si andrebbero a violare.

La legge non precisa quale sia l'autorità amministrativa che può requisire. Noi pensiamo che debba trattarsi del sindaco, essendo questa l'autorità maggiormente in grado di rilevare le esigenze dei cittadini. Non è un caso che vi siano dei precedenti, che tutti dovrebbero ricordare. Mi riferisco, ad esempio, a quando il sinda-

co di Torino ordinò delle requisizioni. In altri casi, il tribunale amministrativo regionale ha sospeso decreti del genere ritenendo che fossero di competenza del prefetto.

In questa materia vi sono quindi delle questioni aperte e comunque noi indichiamo quella che dovrebbe essere secondo noi l'autorità amministrativa più indicata a prendere questo tipo di provvedimenti.

Vorrei ancora sottolineare che parlare di requisizione non significa parlare di esproprio: si tratta soltanto di una temporanea sospensione di alcune facoltà della proprietà, in particolare quella di affittare o meno e, in generale, di scegliere cosa fare della propria abitazione per un tornaconto puramente personale, che nulla ha a che fare con la finalità di far fronte a gravi esigenze di ordine sociale. È per questo che non possiamo accettare che venga dato il primato a questo tipo di diritto di proprietà rispetto alla soluzione di un problema che ha il rilievo sociale che noi — ma non solo noi — gli attribuiamo.

Infine, vorrei osservare che si è levato un coro di voci sdegnate per i provvedimenti recentemente adottati dalla magistratura, come quello del pretore di Roma Paone. È del tutto evidente che fino a quando noi non daremo un segno chiaro circa il modo in cui devono essere usati gli stessi strumenti legislativi esistenti in questo paese e circa le finalità per le quali essi devono essere usati, avremo sempre un affastellarsi di iniziative, che comunque devono essere considerate tutt'altro che irresponsabili. Sono invece responsabili perché, pur nei loro limiti, hanno almeno il merito di sancire un principio chiaro, e cioè che i bisogni e gli interessi sociali fanno premio su ogni altra considerazione, anche all'interno di un sistema garantista. Questo, infatti, vogliono affermare queste sentenze. E non sono i giudici a studiare male o a fare brutte sentenze. Siamo noi gli irresponsabili che facciamo loro mancare la certezza della legge e della volontà politica, nel momento in cui devono interpretare la norma.

È questo il problema che abbiamo di fronte e che dobbiamo considerare quando parliamo di requisizioni come modo diverso di dare una possibilità agli sfrattati di non rimanere in mezzo alla strada. È qui che si valuta l'atteggiamento politico, la filosofia politico-sociale generale di una compagine governativa, perché è su questo terreno che si misurano i bisogni della gente ed è su questo terreno che la gente giudicherà ciò che stiamo facendo, e non sugli arzigogoli a proposito della legittimità formale nell'applicazione del diritto!

Questo è il problema, signor Presidente: forse sarebbe stato opportuno svilupparlo con maggiore ampiezza, ma penso che avremo modo di ritornarvi sopra. Credo, comunque, che le cose dette finora siano sufficienti a motivare questa nostra proposta di emendamento sostitutivo e il tipo di atteggiamento politico con il quale chiediamo al Parlamento di affrontare il problema.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto comma dell'articolo 3-bis con i seguenti:*

Gli alloggi di risulta di edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli IACP, dei comuni, delle province, delle IPAB, degli enti e istituti previdenziali e assicurativi, e di altri enti pubblici, debbono essere obbligatoriamente assegnati con priorità assoluta ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati al primo comma, e nel caso degli IACP ai soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni.

La disponibilità di tali alloggi è comunicata entro 10 giorni ai comuni nel cui territorio gli stessi insistono. Il comune, entro 30 giorni, indica agli enti di cui sopra il nominativo del soggetto a cui deve essere locato l'alloggio alle condizioni previste dalle leggi vigenti.

Dall'obbligo sono esclusi gli alloggi di servizio.

3-bis. 2.

TODROS, BARBERA, TREZZINI, RAFFAELLI, TOZZETTI, CORRADI NADIA, FRACCHIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, SALVATO ERSILIA.

RAFFAELLI. Chiedo di svolgerlo io, insieme al subemendamento Barbera 0. 3-bis. 5. 2 all'emendamento del Governo 3-bis. 5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Raffaelli. Avverto i colleghi che il subemendamento Barbera è del seguente tenore:

*All'emendamento 3-bis. 5 del Governo, sostituire le parole:* è riservata una quota non superiore al 25 per cento, *con le seguenti:* le regioni, su richiesta dei comuni interessati, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento.

0. 3-bis. 5. 2.

BARBERA, TODROS, RAFFAELLI, TOZZETTI, TREZZINI, CORRADI NADIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, FRACCHIA, CIUFFINI, SALVATO ERSILIA, BOLOGNARI.

RAFFAELLI. Per quel che riguarda lo emendamento Todros 3-bis. 2, devo dire che il principio da esso sostenuto è stato recepito dal Governo che, con un suo emendamento presentato oggi in Assemblea, impone agli enti previdenziali ed assicurativi di rendere pubblici nell'albo pretorio del comune e nell'albo della cancelleria delle preture gli alloggi di risulta. Il nostro emendamento, quindi, ha trovato accoglimento, seppure parziale, da parte del Governo; però insisteremo sulla nostra formulazione, perché è un po' più estesa, in quanto investe anche gli alloggi di risulta degli IACP, dei comuni, delle province e delle IPAB.

Per quanto concerne il subemendamento Barbera 0. 3-bis. 5. 2; crediamo che

dopo la legge di delega alle regioni, approvata l'anno scorso dal Parlamento, debbano essere queste, di concerto con i comuni, a fissare la quota di alloggi di riserva per gli sfrattati. Non sto a ripetere quanto ho detto in sede di discussione sulle linee generali sulla cosiddetta « guerra dei poveri », ma dico solo che proprio per questo motivo chiediamo di abbassare la quota di riserva dal 25 per cento al 15 per cento, anche in analogia alla legislazione cui si fa riferimento, cioè al decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972. Questo decreto, infatti, fissa le modalità di assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica e stabilisce una quota di riserva, in caso di calamità pubblica, a favore dei profughi nell'ordine del 15 per cento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto comma dell'articolo 3-bis con il seguente:*

Nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, alle persone, contemplate nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, è riservata una quota non superiore al 25 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

3-bis. 5.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di svolgerlo.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Questo emendamento si è reso opportuno per consentire - nei comuni nei quali maggiormente si registra il fenomeno della divaricazione fra la domanda e l'offerta di case,

dove cioè il problema degli sfratti è più sentito — agli sfrattati, che abbiano i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972, di avere una quota pari al 25 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in modo che abbiano una preferenza nelle assegnazioni di abitazioni. Credo sia superfluo sottolineare l'opportunità di questo trattamento preferenziale, di questa quota riservata, trattandosi di condizioni che meritano una particolare tutela e che, d'altra parte, non inficiano i criteri generali in base ai quali vengono assegnati gli alloggi di edilizia pubblica.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 3-bis. 5 del Governo:

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento, con le parole:*

I comuni sono tenuti entro novantuno giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute, entro novantuno giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro novantuno giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP, risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire, entro novantuno giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo, e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 5.

CASTELLINA, LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento con le parole:*

I comuni sono tenuti entro novantadue giorni dall'entrata in vigore della leg-

ge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro novantadue giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro novantadue giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dall'applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro novantadue giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo, e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da due rappresentanti dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da due rappresentanti della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale

alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

0. 3-bis. 5. 6.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone, fino alla fine dell'emendamento con le parole:

I comuni sono tenuti entro novantatre giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro novantatre giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro novantatre giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro novantatre giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite al livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da tre rappresentanti dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da tre rappresentanti della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

0. 3-bis. 5. 7.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone, *fino alla fine dell'emendamento, con le parole:*

I comuni sono tenuti entro novantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro novantacinque giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro 95 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro novantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da cinque rappresentanti dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da cinque rappresentanti della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti al-

le gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 8.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento con le parole:*

I comuni sono tenuti entro novantasei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro 96 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro novantasei giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro novantasei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da sei rappresentanti dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da sei rappresentanti della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 9. CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento, con le parole:*

I comuni sono tenuti entro novantasette giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro novantasette giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro novantasette giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro novantasette giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale, e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da sette rappresentanti dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da sette rappresentanti della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

0. 3-bis. 5. 10.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento, con le parole:*

I comuni sono tenuti entro novantotto giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro novantotto giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro novantotto giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro novantotto giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da otto rappresentanti dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da otto rappresentanti della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 11.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento con le parole:*

I comuni sono tenuti entro novantanove giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro novantanove giorni dall'en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro novantanove giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dall'applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro novantanove giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da nove rappresentanti dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da nove rappresentanti della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 12.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO. MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone, *fino alla fine dell'emendamento con le parole:*

I comuni sono tenuti entro cento giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro cento giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro cento giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dall'applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro cento giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono

interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da dieci rappresentanti dell'organizzazione sindacale confederale CGIL-CISL-UIL, da dieci rappresentanti della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 13.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone, *fino alla fine dell'emendamento con le parole:*

I comuni sono tenuti entro centouno giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro centouno giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di

conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro centouno giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro centouno giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei

fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

0. 3-bis. 5. 14.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento con le parole:*

I comuni sono tenuti entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro centodieci giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro centodieci giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

0. 3-bis. 5. 15.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento, con le parole:*

I comuni sono tenuti entro centotrenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro centotrenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro centotrenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro centotrenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari; da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei

fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

0. 3-bis. 5. 16. CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone, *fi-  
no alla fine dell'emendamento con le pa-  
role:*

I comuni sono tenuti entro centoquat-  
tro giorni dall'entrata in vigore della legge  
di conversione del presente decreto ad ag-  
giornare la graduatoria delle assegnazioni  
previste dal decreto del Presidente della  
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono te-  
nute entro centoquattro giorni dalla entra-  
ta in vigore della legge di conversione del  
presente decreto, a predisporre una ana-  
grafe aggiornata degli utenti e dello stato  
di conservazione e di utilizzazione del pa-  
trimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono ob-  
bligate entro centoquattro giorni dalla en-  
trata in vigore della legge di conversione  
del presente decreto a revocare tutti quei  
contratti di locazione i cui assegnatari supe-  
rino il limite di assegnazione, così come  
previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457,  
del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili  
dalla applicazione prevista dal comma pre-  
cedente, verranno assegnati secondo la gra-  
duatoria prevista dal decreto del Presiden-  
te della Repubblica 30 dicembre 1972,  
n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono te-  
nute a costituire entro centoquattro giorni  
dall'entrata in vigore della legge di conver-  
sione del presente decreto apposite com-  
missioni di gestione democratica del patri-  
monio.

Tali commissioni devono essere costi-  
tuite a livello provinciale, comunale, del  
decentramento amministrativo e devono in-  
teragire con le commissioni-casa comunali  
e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate  
in prevalenza dalle organizzazioni sindacali

più rappresentative degli assegnatari, da  
un rappresentante dell'organizzazione sin-  
dacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un  
rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare  
anche i rappresentanti diretti degli asse-  
gnatari in numero non superiore agli al-  
tri componenti delle commissioni, con di-  
ritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il com-  
pito prioritario di:

a) realizzare il decentramento ammi-  
nistrativo degli IACP in modo funzionale  
alle specifiche esigenze provinciali, comu-  
nali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle  
aggiudicazioni alle imprese partecipanti al-  
le gare di appalto per le nuove costruzio-  
ni, il risanamento e la manutenzione del  
patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla  
utilizzazione e successiva ripartizione dei  
fondi assegnati agli IACP, previsti dalla  
legge 5 agosto 1978, n. 457.

0. 3-bis. 5. 17.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento, con le  
parole:*

I comuni sono tenuti entro centocin-  
que giorni dall'entrata in vigore della leg-  
ge di conversione del presente decreto ad  
aggiornare la graduatoria delle assegna-  
zioni previste dal decreto del Presidente  
della Repubblica 30 dicembre 1972,  
n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono  
tenute entro centocinque giorni dall'en-  
trata in vigore della legge di conversione  
del presente decreto, a predisporre una  
anagrafe aggiornata degli utenti e dello  
stato di conservazione e di utilizzazione  
del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono  
obbligate entro centocinque giorni dalla  
entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dall'applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro centocinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 18.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti, *con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone, *fino alla fine dell'emendamento con le parole:*

I comuni sono tenuti entro centosei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro centosei giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro centosei giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro centosei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 19.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti, *con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone, *fino alla fine dell'emendamento, con le parole:*

I comuni sono tenuti entro centosette giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro centosette giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro centosette giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come

previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dall'applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro centosette giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL-CISL-UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 20.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento con le parole:*

I comuni sono tenuti entro 108 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro 108 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro 108 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro 108 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli

assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

0. 3-bis. 5. 21.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone,  
*fino alla fine dell'emendamento con le parole:*

I comuni sono tenuti entro centonove giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro centonove giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro centonove giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro centonove giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 22.

CASTELLINA LUCIANA, MILANI  
ELISEO, MAGRI.

*Sostituire le parole:* 500.000 abitanti,  
*con le parole:* 10.000 abitanti.

*Sostituire dalle parole:* alle persone, fino alla fine dell'emendamento con le parole:

I comuni sono tenuti entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute entro centodieci giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro 110 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal comma precedente, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le amministrazioni degli IACP sono tenute a costituire entro centodieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite a livello provinciale, comunale e del decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CGIL, CISL, UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche i rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri

componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di:

a) realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate;

b) esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente;

c) esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

O. 3-bis. 5. 23. CASTELLINA LUCIANA, MILANI ELISEO, MAGRI.

Onorevole Milani, intende svolgerli ?

MILANI ELISEO. Credo di poter dare per svolti i subemendamenti da noi presentati, in quanto sostanzialmente le nostre argomentazioni ripetono la proposta di sostituire l'articolo 3-bis, anche se in altro contesto e con ipotesi diverse. Nei nostri subemendamenti sono espressi i modi con i quali pensiamo si debba intervenire a proposito dell'utilizzazione del patrimonio degli IACP, e quindi la specificazione dei compiti propri del comune, di come i comuni e gli stessi istituti autonomi per le case popolari dovrebbero comportarsi a proposito dell'utilizzazione del loro patrimonio.

Pertanto, avendo ampiamente svolto le nostre argomentazioni in sede di illustrazione del nostro emendamento soppressivo dell'intero articolo 3-bis, riteniamo di avere in qualche modo già svolto questo blocco di subemendamenti, che pertanto — lo ribadisco — do per svolti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 3-bis. 5 del Governo:

*Sostituire la cifra: 500.000, con la seguente: 100.000.*

O. 3-bis. 5. 3. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO.

*Alla dodicesima riga, a partire dalla parola: riservata, sostituire il testo con il seguente: riservata la priorità assoluta negli alloggi di risulta delle IPAB e degli istituti previdenziali.*

O. 3-bis. 5. 4.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Si tratta di due subemendamenti il cui senso mi sembra chiaro. Il primo di essi propone di sostituire la cifra « 500 mila » con la cifra « 100 mila », per quanto si riferisce alla popolazione dei comuni. Mi sembra abbastanza evidente l'intento estensivo che anima questo emendamento. Vorrei però cogliere la occasione per fare una osservazione di natura tecnica su un termine che ricorre in tutto il decreto-legge. Quando si parla di comuni e si indica una unità di misura di abitanti per definirne la grandezza, e ci si trova nella necessità di parlare anche di comuni che insistono nell'area metropolitana dei comuni maggiori dei quali si discorre, si usa il termine « confinanti ». Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'improprietà di questo termine. Ad esempio, quando affrontiamo un problema che riguarda il comune di Milano, e che ha una sua dimensione di carattere sociale e territoriale simile in comuni della stessa area metropolitana, non possiamo limitarci a parlare di comuni confinanti. La città di Monza — per fare un esempio — non confina con quella di Milano; però ha problemi assolutamente identici a quelli di Sesto San Giovanni o di Cinisello Balsamo, che sono confinanti con Milano. Si tratta, quindi, di un discorso di *hinterland*; e credo si dovrebbe fare attenzione nell'usare questo termine, che rischia di essere limitativo e quindi tecnicamente inadeguato ad esprimere ciò che si vuole affermare nel testo. Comunque, fatta questa prima precisazione, vor-

rei riferirmi al secondo subemendamento dove, invece della dizione generica contenuta nel testo del Governo (« edilizia residenziale pubblica »), introduciamo una specificazione che va nella direzione delle osservazioni che facevo già prima a proposito dell'emendamento presentato dal gruppo comunista. Noi, in sostanza, chiediamo che si parli di priorità assoluta negli alloggi di risulta delle IPAB e degli istituti previdenziali, specificando così il discorso sugli alloggi di carattere pubblico perché altrimenti, toccando questioni che riguardano gli IACP ed edifici di proprietà comunale o provinciale, innescheremmo un meccanismo di guerra fra poveri, con effetti assolutamente deleteri.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto alla presentazione dei nostri subemendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma dell'articolo 3-bis, aggiungere, in fine, le parole: nella misura massima del cinquanta per cento degli alloggi da assegnare.*

3-bis. 3. CASTIGLIONE, SALVATORE, CRESCO, FERRARI MARTE.

SALVATORE. Ritiriamo questo emendamento, signor Presidente, in quanto lo riteniamo assorbito dall'emendamento 3-bis. 5 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Salvatore. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

I comuni sono tenuti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ad aggiornare la graduatoria delle assegnazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

3-bis. 01.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

Le amministrazioni degli IACP sono tenute, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre una anagrafe aggiornata degli utenti e dello stato di conservazione e di utilizzazione del patrimonio abitativo di loro proprietà.

3-bis. 02.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

Le amministrazioni degli IACP sono obbligate entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a revocare tutti quei contratti di locazione i cui assegnatari superino il limite di assegnazione, così come previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, del 50 per cento.

3-bis. 03.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 3-ter aggiungere il seguente articolo 3-quater:*

Gli alloggi IACP risultanti disponibili dalla applicazione prevista dal precedente articolo 3-ter, verranno assegnati secondo la graduatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

3-bis. 04.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

Le amministrazioni degli IACP sono tenuti a costituire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto apposite commissioni di gestione democratica del patrimonio.

Tali commissioni devono essere costituite al livello provinciale, comunale, del

decentramento amministrativo e devono interagire con le commissioni-casa comunali e decentrate.

Tali commissioni devono essere formate in prevalenza dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli assegnatari, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale confederale CIGL-CISL-UIL, da un rappresentante della FLC.

A tali commissioni possono partecipare anche rappresentanti diretti degli assegnatari in numero non superiore agli altri componenti delle commissioni, con diritto di voto.

Le suddette commissioni hanno il compito prioritario di: *a)* realizzare il decentramento amministrativo degli IACP in modo funzionale alle specifiche esigenze provinciali, comunali, decentrate; *b)* esprimere pareri vincolanti sulle aggiudicazioni alle imprese partecipanti alle gare di appalto per le nuove costruzioni, il risanamento e la manutenzione del patrimonio esistente; *c)* esprimere pareri vincolanti sulla utilizzazione e successiva ripartizione dei fondi assegnati agli IACP, previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3-bis. 05.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

Tutte le amministrazioni degli enti pubblici, banche di diritto pubblico, assicurazioni di stato, sono obbligate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a fornire alle amministrazioni comunali un elenco aggiornato delle loro proprietà immobiliari, nonché una anagrafe aggiornata ogni sei mesi dello stato locativo delle stesse.

3-bis. 06.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio fondati sull'articolo 59 della legge

27 luglio 1978, n. 392, è sospesa fino al 1° gennaio 1983.

3-bis. 07.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente articolo 3-quater:*

La sospensione dei provvedimenti di rilascio prevista dal precedente articolo 3-ter non si ha qualora il proprietario dichiara, sotto propria responsabilità, di avere l'urgente e improrogabile necessità verificatasi dopo la costituzione del rapporto locativo di disporre dell'immobile per sé o per i propri parenti in linea retta entro il primo grado.

Qualora entro 3 mesi dall'avvenuta consegna dell'immobile, il proprietario non lo abbia adibito all'uso per cui è stata emessa sentenza di rilascio, o qualora lo adibisca entro cinque anni dall'avvenuto rilascio a scopo diverso, è passibile delle sanzioni previste dall'articolo 3 della presente legge.

3-bis. 08.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

*Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

Le amministrazioni degli enti pubblici, banche di diritto pubblico, assicurazioni di stato, sono tenute ad affittare ad equo canone gli immobili di proprietà.

L'assegnazione di tali alloggi deve essere fatta sulla base di graduatorie così come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Il limite di assegnazione è pari a quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, aumentato del 50 per cento.

3-bis. 09.

MILANI ELISEO, CASTELLINA LUCIANA, MAGRI.

L'onorevole Eliseo Milani ha facoltà di svolgerli.

MILANI ELISEO. Li do per svolti, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente articolo 3-ter:*

*(Occupazione temporanea di appartamenti non locati).*

I sindaci dei comuni in cui si trovino degli appartamenti non occupati dai proprietari o da loro parenti fino al primo grado, né locati a terzi con contratto scritto, possono, se gli appartamenti sono liberi da oltre tre mesi, procedere alla occupazione temporanea per sei anni allo scopo di assegnarli ai richiedenti privi di alloggio, ovvero a sfrattati che abbiano i requisiti per accedere all'assegnazione di case popolari.

Gli assegnatari saranno tenuti a corrispondere al comune i canoni determinati dall'articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed il comune provvederà a devolverli mensilmente a titolo di indennità per l'occupazione temporanea.

3-bis. 010. **GORLA MASSIMO, PINTO.**

L'onorevole Massimo Gorla ha facoltà di svolgerlo.

**GORLA MASSIMO.** Ho già svolto alcune considerazioni in proposito, illustrando il nostro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3-bis, e a questo punto, per stanchezza mia e dei colleghi, rinunzio all'illustrazione del mio emendamento, riservandomi di riprendere questo tema in occasione dello svolgimento degli emendamenti successivi.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Gorla.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di leg-

ge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

**AGLIETTA MARIA ADELAIDE** ed altri: « Modifica della legge 15 febbraio 1953, n. 60 - incompatibilità parlamentari - relativa alla incompatibilità tra il mandato parlamentare e talune cariche di partiti politici » (2660).

La suddetta proposta è stata fatta propria dal gruppo radicale con formale dichiarazione del suo presidente, a norma dell'articolo 76, terzo comma, del regolamento.

#### *XI Commissione (Agricoltura):*

**CAIATI** ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, " Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia " » (2743) (con parere della I, della IV e della V Commissione);

#### *XIII Commissione (Lavoro):*

**GASCO** ed altri: « Pensionamento anticipato dei dipendenti pubblici e privati inabili, collocati al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 » (2717) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

**BOVA:** « Interpretazione autentica dello articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, concernente norme per l'attuazione del collegamento tra le anagrafi delle aziende e per il completamento del casellario centrale dei pensionati » (2732) (con parere della XII Commissione).

#### **Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.**

**STELLA, Segretario,** legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

#### **Annunzio di una risoluzione.**

**STELLA, Segretario,** legge la risoluzione pervenuta alla Presidenza.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 22 marzo 1979, alle 10,30:

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21,

concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (2696);

— *Relatore:* Borri.

**La seduta termina alle 20,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Avv. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE  
ANNUNZIATE*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

« La VII Commissione,

tenuto presente che in data 4 gennaio 1979 il Ministro della difesa ha emanato un decreto concernente l'istituzione di corsi allievi operai;

considerato che i predetti corsi si riferiscono a 5.663 posti, dei quali 3.543 destinati alle lavorazioni e 2.120 ai servizi generali, essendo complessivamente ripartiti in 1.525 posti per operaio specializzato, 3.221 posti per operaio qualificato, 917 posti per operaio comune;

rilevato che i corsi in questione sono organizzati dalla amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, e della legge 4 agosto 1978, n. 473;

rilevato altresì che 1.306 posti sono riservati agli arsenali di La Spezia (447 posti) Taranto (496 posti) Brindisi (71 posti) Augusta (69 posti) La Maddalena (59 posti) Piacenza (48 posti) Napoli (16 posti);

altri 611 posti sono attribuiti a stabilimenti diversi tra i quali, per 148 posti, quello di Pavia, per 69 posti quello di Bologna, per 55 posti quello di Gaeta, per 44 posti quello di Terni;

altri 313 posti sono attribuiti alle sezioni staccate degli arsenali e degli stabilimenti tra i quali quelle di Torino, Noceto, Fontana Liri, Nettuno, Capua, Torre Annunziata;

altri 182 posti sono riservati alle diverse ORME di Torino, Milano, Treviso, Padova, Verona, Firenze, Napoli, Bari, Palermo;

rilevato ancora che la distribuzione regionale dei posti dei corsi annuali è la seguente: Piemonte 344; Lombardia 297; Veneto 352; Trentino-Alto Adige 44; Ligu-

ria 486; Emilia-Romagna 439; Toscana 249; Lazio 779; Umbria 70; Campania 234; Puglia 652; Calabria 3; Sicilia 249; Sardegna 93;

rilevato ancora che la distribuzione regionale dei corsi semestrali è la seguente Piemonte 60; Lombardia 61; Veneto 47; Friuli-Venezia Giulia 30; Liguria 125; Emilia-Romagna 58; Toscana 57; Lazio 88; Umbria 26; Campania 79; Puglia 136; Calabria 7; Sicilia 41; Sardegna 38;

osservato che le procedure di reclutamento previste dal decreto ministeriale non offrono sufficienti garanzie di obiettività poiché:

1) tra i requisiti per l'ammissione ai corsi allievi operai sembra essere stato introdotto, in contrasto con la legge generale, l'adempimento dell'obbligo del servizio di leva;

2) sono escluse le donne quali che siano le qualifiche professionali richieste;

3) in luogo del titolo della scuola dell'obbligo, previsto per legge, è richiesto il possesso della licenza elementare;

4) l'amministrazione si riserva di fissare un termine discrezionale per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi;

5) sono esclusi, a giudizio insindacabile delle commissioni di concorso, i concorrenti che abbiano riportate condanne penali non meglio specificate quanto al tipo dei reati o alla natura della sentenza;

6) le prove di selezione previste per l'ammissione ai corsi sono del tutto inconsistenti non includendo i titoli professionali né l'accertamento delle attitudini in rapporto ai corsi da svolgere;

7) è prevista la discrezionale formazione delle commissioni di esame con esclusione delle rappresentanze sindacali;

8) l'amministrazione medesima è discrezionalmente competente per l'accertamento della buona condotta del candidato;

9) le attitudini professionali e il possesso di titoli di mestiere sono accer-

tati solo successivamente all'esame di idoneità;

10) le sanzioni disciplinari previste a carico degli allievi non sono riferite a mancanze disciplinari oggettivamente individuate;

11) le assunzioni avvengono senza concorso e per chiamata degli allievi operai che abbiano conseguito il titolo;

rilevata la necessità di coordinare il programma dei corsi allievi operai con il piano di ristrutturazione delle unità produttive della difesa e di applicare, nelle procedure di assunzione, criteri di obiettività dando anche applicazione alla norma dell'articolo 17 della legge dei principi;

impegna il Governo

a modificare il decreto ministeriale circa le modalità di ammissione degli allievi

operai ai corsi professionali, stabilendo la chiamata d'ufficio a sostenere le prove preliminari di selezione degli iscritti nelle liste speciali previste dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, provvedendo altresì ad integrare le commissioni giudicatrici con un rappresentante designato dalle commissioni di collocamento, rendendo inoltre pubblica la graduatoria degli ammessi ai corsi, ed introducendo infine le procedure concorsuali per il passaggio in servizio continuativo presso l'amministrazione della difesa.

(7-00134) « D'ALESSIO, ANGELINI, ANTONI, CRAVEDI, PANI MARIO, CIRASINO, CORALLO, MATRONE, GARBI, VENEGONI, PALOPOLI, CERRINA FERONI, GRAMEGNA, CERRA, LEONARDI, BIANCHI BERETTA ROMANA, BARACETTI, BALDASSI, MILANI ARMELINO, TESI ».

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**ESPOSTO, BARCA LUCIANO, LA TORRE E MARGHERI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere il comportamento dell'azionista pubblico della Società Montedison (SOGAM) di fronte alla proposta, approvata dal Consiglio di amministrazione di quella società, di nominare Presidente della « Montedison Agricoltura » il dottor Alfredo Diana, ex presidente della Confagricoltura. A giudizio degli interroganti tale decisione potrebbe avere implicazioni gravi per le scelte politiche e imprenditoriali del sistema delle partecipazioni statali che, nel suo ambito, dovrebbe, invece, impegnarsi a costruire un rapporto nuovo con tutti i produttori agricoli e con le loro organizzazioni professionali, associative e cooperative. (5-01589)

**PANI MARIO, MACCIOTTA E BALDASARI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga di disporre una urgente inchiesta amministrativa volta ad appurare la legittimità del provvedimento con il quale si è proceduto alla nomina del direttore dell'Ufficio corrispondenza e pacchi di Nuoro.

Considerato che gli interroganti ritengono che l'inchiesta appare giustificata dalle argomentate denunce rese pubbliche dalle organizzazioni sindacali di categoria attraverso le quali si contestano in modo oggettivo i criteri che hanno presieduto alla valutazione dei titoli presentati dai diversi candidati oltre che l'arbitrarietà del calcolo dei punteggi, si chiede di conoscere, qualora i fatti in questione trovasse conferma dalle risultanze istruttorie, quali provvedimenti amministrativi o di altra natura si intendano promuovere per annullare gli eventuali atti illegittimi e per assicurare sia nella procedura, sia nel merito, una scelta limpida e rigorosa, con

rispetto oggettivo dei titoli dei diversi candidati, nella nomina del Direttore dell'Ufficio corrispondenza e pacchi di Nuoro. (5-01590)

**BERTANI ELETTA, FELISETTI LUIGI DINO E PELLEGATTA MARIA AGOSTINA.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere —

premesso che con circolare recante data 7 gennaio 1975, rettificata successivamente, per ragioni inesprese, in quella del 7 gennaio 1976, è stato concesso da parte del Ministro dei lavori pubblici alla parrocchia di Sant'Eulalia di Sant'Ilario d'Enza (provincia di Reggio Emilia) un contributo di 70 milioni per la costruzione di una scuola materna a tre sezioni —

per quali ragioni il contributo statale è stato concesso facendo riferimento alla legge n. 444 del 18 marzo 1968 e non alla legge n. 412 del 5 agosto 1975;

se non ritengano che la concessione del predetto contributo sia del tutto arbitraria ed immotivata, non sussistendo nel comune di Sant'Ilario « le accertate condizioni di necessità e di urgenza », previste dall'articolo 15 della legge 24 luglio 1962 n. 1073, in quanto il comune di Sant'Ilario risulta avere uno dei tassi di scolarizzazione più alti a livello regionale, essendo residenti 399 bambini in età da 3 a 5 anni ed in funzione 3 scuole materne, 2 comunali, una a gestione privata parrocchiale ed una seconda parrocchiale nella limitrofa frazione di Taneto di Gattatico, a distanza di 2, 2,5 chilometri, che ospitano complessivamente 353 bambini di Sant'Ilario, con una capienza potenziale di 429 bambini;

se non considerano pertanto l'assegnazione del predetto contributo in contrasto evidente con i criteri di programmazione e le priorità nello sviluppo delle scuole materne, che devono privilegiare le zone del paese ove il servizio prescolare, sia pubblico che privato, risulta essere gravemente carente in rapporto alla popolazione infantile residente:

per sapere altresì, premesso che dalla data di ammissione al contributo (da ritenersi il 7 gennaio 1976) sono passati oltre due anni ed ancora oggi i lavori per la nuova scuola non sono cominciati, che solo in data 8 febbraio 1979 è stata fatta richiesta di variante al PRG da parte della parrocchia di Sant'Eulalia e che la delibera di variante, adottata dal comune di Sant'Ilario in data 15 febbraio 1979, deve essere approvata dal comitato comprensoriale, che inoltre il progetto di scuola materna è ancora in attesa di approvazione da parte dell'ufficio tecnico comunale;

se il contributo statale per la costruzione della scuola materna parrocchiale è stato già erogato ed, in caso affermativo, in base a quali norme di legge ed in presenza degli avvenuti adempimenti di legge;

se infine, nel caso non sia stato erogato, non ritengano di non provvedere all'erogazione, sia per i motivi indicati in premessa, sia non esistendo alcuna ragione per cui fondi pubblici debbano privilegiare iniziative private, del tutto legittime, ma non derivanti da urgenti improrogabili necessità sociali. (5-01591)

FIORI, SALOMONE E PEZZATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.*

— Per conoscere come intendano sanare, sia pure provvisoriamente in attesa di provvedimenti legislativi, la totale carenza di informazione, a livello municipale e provinciale, nei confronti delle giovani leve prive di occupazione, in materia di programmazione dei nuovi posti di lavoro per modificazione di organici, nuovi investimenti e naturale avvicendamento di lavoratori occupati, sia nel settore pubblico che nel settore privato.

Gli interroganti evidenziano lo stato d'animo di esasperazione e di sfiducia che

le carenze informative producono tra i giovani, i quali si vedono costretti ad affrontare le fasi indispensabili di preparazione e perfezionamento professionale successive agli studi scolastici in condizione di grave incertezza e con il rischio latente di commettere errori irreparabili o, quanto meno, di sprecare danaro e tempo preziosi.

A parere degli interroganti, l'azione più immediata del Governo potrebbe opportunamente tendere a realizzare:

1) l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione, da parte del Consiglio superiore della Pubblica amministrazione, dei dati relativi ai concorsi pubblici che le Amministrazioni e gli Enti pubblici territoriali e non territoriali dovrebbero programmare per periodi triennali, in correlazione agli obblighi di elaborazione dei bilanci finanziari;

2) l'istituzione di Centri provvisori di orientamento professionale presso le prefetture, con il compito di coordinare e aggregare territorialmente i dati forniti dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, per il settore pubblico, e dagli Uffici provinciali del lavoro, per il settore privato; e con il compito ulteriore di svolgere adeguata azione informativa tra i giovani mediante consulenze e diffusione periodica di pubblicazioni a scuole, enti e associazioni;

3) l'attribuzione, agli Organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del compito di effettuare conferenze semestrali, d'intesa con le Amministrazioni regionali, per verificare e discutere con le rappresentanze giovanili della scuola e con le forze politiche, sindacali, economiche, le linee evolutive dei fenomeni occupazionali in seno alle singole circoscrizioni territoriali.

(5-01592)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1979

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**FERRARI MARTE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — atteso che:

il signor Adolfo Buono fu Paolo nato a Porlezza (Como), il 15 dicembre 1920 e residente a Como via Milano, 284 ha avuto conferito dal Ministro della difesa la croce di guerra al valor militare con decreto 24 ottobre 1941 registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1941 registro 11/aeronautica foglio 389 —

quali sono i motivi che hanno impedito il riconoscimento e la corresponsione dell'assegno annuale spettante ai decorati;

quali atti deliberativi s'intendono assumere per la più breve corresponsione di tale diritto. (4-07588)

**FERRARI MARTE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — atteso che:

il signor Orazio Milone nato il 26 agosto 1906 a Salerno già residente a Nocera Inferiore (Salerno) in via S. Giordano 10, ed ora in via Cardina 21/F a Como, ha avuto riconoscimento con deliberazione n. 4233 della Commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti nella seduta del 14 ottobre 1959 posizione 4420, del diritto al beneficio richiesto « per gli anni di sospensione del di lui lavoro dal 1° dicembre 1939 al 15 giugno 1941 »;

che ha prestato servizio non di ruolo in posto di organico vacante dal 1° maggio 1937 al 30 novembre 1939;

che ha avuto riconoscimento ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 con delibera assunta il 24 luglio 1972 dall'ospedale psichiatrico consortile V e II di Nocera Inferiore —:

per quali motivi non è stata corrisposta l'indennità INADEL per i periodi di lavoro svolti e riconosciuti in qualità di perseguitato politico;

per quali motivi sono stati annullati i benefici di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 336 del 1970 ai fini pensionistici. (4-07589)

**ACCAME.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, in rapporto all'uccisione del giornalista Mino Pecorelli se rispondono al vero le notizie stampa secondo cui sarebbero esistiti stretti legami tra esponenti dei servizi segreti e la vittima dell'attentato per conoscere in particolare se non intende aprire una immediata inchiesta in merito ai sopradetti legami i cui contraenti sembrano identificabili senza eccessiva difficoltà. (4-07590)

**ZOPPI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione degli uffici della motorizzazione civile in tutta la Liguria ed in particolare nella provincia di La Spezia dove gli utenti che dovevano sottoporre i propri automezzi alla revisione annuale dopo 4 ore di coda hanno dovuto rinunciare, esponendosi al rischio di gravi contravvenzioni da parte della polizia stradale, dato che i posti disponibili erano solo 33 su un centinaio di richieste.

Tale situazione si è creata a causa della carenza di personale, che non consente di smaltire tutte le richieste.

L'interrogante ritiene quindi urgente il potenziamento di tali uffici mediante immissione di nuovo personale, da attingere eventualmente dalle liste giovanili di collocamento di cui alla legge n. 285.

Tali assunzioni, che viste le condizioni dell'occupazione giovanile nella provincia sarebbero tra l'altro auspicabili, potrebbero in breve tempo sbloccare la situazione allentando la tensione in uno dei più delicati settori della vita economica del nostro Paese. (4-07591)

**MANFREDI GIUSEPPE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la situazione burocratico-amministrativa riguardante le pensioni di guerra di:

1) Lovera Giuseppe nato il 27 agosto del 1911 e residente a Bene Vagienna

(Cuneo), frazione Isola 104, che già in possesso della pensione di mutilato di guerra (8<sup>a</sup> categoria innovabile) il 16 gennaio 1976 ha presentato regolare e documentata istanza di aggravamento;

2) Demichelis Baldassare, nato il 28 gennaio del 1915 e residente a Fossano (Cuneo), frazione Tagliata 46, che in data 5 settembre 1975 presentava alla Corte dei conti formale e documentato ricorso avverso il decreto negativo di concessione di pensione di invalido di guerra da parte del Ministero del tesoro con nota n. 9059066 del 16 aprile 1975 (determinazione n. 2564 827/Z). (4-07592)

**GUALANDI E SARTI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di preoccupazione e tensione che si manifesta fra la popolazione di Sassoleone (Casalfiumanese), con l'occupazione da parte dei cittadini della locale agenzia del Credito Romagnolo che si vorrebbe chiudere.

Per sapere se è stato valutato, da parte della Banca d'Italia e delle autorità di Governo, che la chiusura dell'unico sportello bancario di Sassoleone, in attività fin dal lontano 1927, (chiusura che sarebbe stata posta come condizione dalla stessa Banca d'Italia per consentire l'apertura di un altro sportello del Credito Romagnolo ad Imola, cioè ad oltre 35 chilometri di distanza) non poteva che determinare una generale protesta in una zona che, negli ultimi anni, ha visto consistenti investimenti nell'agricoltura e in attività complementari da parte di coltivatori diretti, giovani e ceti operosi avviando così, con concreti risultati, un'opera di valorizzazione dell'Alto Appennino Imolese.

Gli interroganti chiedono quali interventi intenda adottare per sostenere l'urgente domanda — presentata il 3 gennaio 1979 da 300 piccoli e medi risparmiatori della zona — per l'autorizzazione a costituire una Cassa Rurale ed Artigiana ai sensi del testo unico 268 del 1937, modificato con legge n. 707 del 1957, e come intenda comunque garantire, in attesa di

una sollecita e stabile soluzione, un servizio così importante per una zona di montagna. (4-07593)

**BOCCHI FAUSTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando sarà definita la pratica di pensione e la relativa liquidazione dell'indennità di fine servizio del signor Valentini Giorgio nato a Rimini il 1° maggio 1922 già dipendente dell'Amministrazione provinciale di Ferrara e cessato dal servizio fin dal 1° gennaio 1978.

La posizione della pratica per la liquidazione presso l'INADEL è n. 489406/78. (4-07594)

**BOCCHI FAUSTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione relativa al signor Gennari Cornelio nato a Terenzo (Parma) il 30 marzo 1925, già dipendente dell'Azienda municipalizzata elettricità trasporti acquedotti di Parma per il periodo dal 5 luglio 1945 al 30 marzo 1962.

In data 30 giugno 1978 l'interessato ha inoltrato domanda al Ministero del Tesoro — Direzione Generale Istituti di Previdenza — per la costituzione della pensione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge 2 aprile 1958 n. 322 senza ottenere alcuna comunicazione in merito. (4-07595)

**BOCCHI FAUSTO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di pensione relativa al signor Manghi Sante nato a Poviglio (Reggio Emilia) il 18 giugno 1923 già dipendente dell'Azienda municipalizzata servizi pubblici di Parma nel periodo dal 1° dicembre 1971 al 30 giugno 1978.

In data 30 giugno 1978 l'interessato ha inoltrato domanda al Ministero del tesoro — Direzione generale istituti di previdenza — per la costituzione della pensione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 senza ottenere alcuna comunicazione in merito.

(4-07596)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - atteso che:

la signora Greppi Ester vedova Venini nata a Varenna il 2 dicembre 1895 e residente in via Risorgimento, 25 a Mandello del Lario, nella sua qualità di madre-vedova del militare Venini Arnaldo nato a Rongio (ora Mandello del Lario) il 7 aprile 1924 deceduto in Castelnuovo di Garfagnana il 30 dicembre 1944, ha presentato domanda per ottenere la pensione di guerra indiretta alla Direzione generale per le pensioni di guerra;

la Direzione generale per le pensioni di guerra-pensioni indirette con lettera del 14 maggio 1976 comunicava che la pratica aveva la posizione n. 1867015;

il signor Sindaco di Mandello del Lario con lettera dell'8 giugno 1976 ha comunicato che la vedova Greppi Ester non godeva di pensione di guerra quale madre di Venini Arnaldo -:

quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito fino ad oggi il positivo accoglimento del diritto pensionistico della Greppi Ester vedova Venini tenendo conto che la stessa ha l'età di 84 anni;

quali interventi s'intendono svolgere per una rapida definizione del diritto di pensione. (4-07597)

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - atteso che:

è deceduta il 10 marzo 1972 la signora Denti Elisabetta che godeva di pensione di guerra n. 5217484;

la signora Mazzaglia Grazia nata il 4 febbraio 1908 e residente a Mandello del Lario (Como) via Eritrea, 1 collaterale di Mazzaglia Antonio e Mazzaglia Pietro, ha presentato domanda in data 11 giugno 1975 tesa ad ottenere il godimento di reversibilità della pensione n. 5217484;

l'ufficio provinciale del Tesoro di Como ha spedito in data 8 marzo 1976 con lettera di protocollo 11286 la domanda documentata alla Direzione generale delle pensioni di guerra -

quale è l'attuale *iter* della pratica ed entro quale periodo di tempo sarà corrisposto concretamente il diritto pensionistico. (4-07598)

CASTOLDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) quali siano le ragioni che non hanno sinora consentito:

a) il trasferimento alla Regione Piemonte dei Canali ex-demaniali (Canali Cavour) con i relativi stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato;

b) il trasferimento di tutte le titolarità, delle competenze, delle entrate relative alle opere, delle pertinenze, degli accessori, delle concessioni della passata amministrazione dello Stato;

c) il trasferimento della titolarità d'ogni e qualsiasi rapporto in essere tra l'amministrazione dello Stato ed Enti, Consorzi, persone giuridiche e fisiche, pubbliche o private e relative entrate, diritti di qualunque natura;

2) se risulta vero che si intende trasferire la gestione dei suddetti Canali direttamente alla « contenza » dei consorzi irrigui Est-Ovest-Sesia per le zone in cui operano, anziché alla Regione che ne ha titolo esclusivo ed in caso affermativo quali sono le ragioni che determinerebbero tale decisione illegittima. (4-07599)

CASTOLDI E ALLEGRA PAOLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere -

premesso che la GEPI possiede il pacchetto di maggioranza azionaria della società SAIR-FALCONI, con stabilimenti in Novara per la fabbricazione di ascensori ed impianti similari e che recenti iniziative della società contrastano con gli accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali per la ristrutturazione aziendale e lo sviluppo dell'occupazione e lasciano intravedere una tendenza della società stessa a trasformarsi da azienda produttiva ad azienda preminentemente commerciale -:

1) quali controlli e verifiche il Ministero abbia esercitato od eserciti sugli indirizzi e sulle scelte operate dalla società SAIR-FALCONI in relazione ai piani di ristrutturazione e di investimenti pre-

sentati, soprattutto in riferimento alla richiesta di un consistente finanziamento pubblico attraverso l'utilizzazione della 675;

2) se è a conoscenza della avvenuta liquidazione del socio privato di minoranza SAFOV e della somma a tal fine corrisposta;

3) quali siano i motivi per cui la IACOROSI sia diventata azionista della SAIR-FALCONI e se risponda al vero che intende assumerne la partecipazione maggioritaria col proposito di trasferire a Roma gli uffici amministrativi e commerciali della società, con gravi riflessi negativi per la occupazione negli stabilimenti novaresi;

4) se è a conoscenza dell'accordo che sarebbe intervenuto tra la SAIR-FALCONI e la società MITZUBISHI per la concessione a quest'ultima dello sfruttamento sui mercati internazionali di un meccanismo tecnologicamente avanzato (microprocessore) ideato dalla SAIR-FALCONI, senza l'indicazione del marchio della società creatrice, con evidente danno per le possibilità di rilancio sui mercati internazionali della società italiana. (4-07600)

LODOLINI FRANCESCA, BOTTARELLI E CORGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se l'interpretazione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera del 9 marzo 1976 e relativo protocollo aggiuntivo del 28 aprile 1978, divenuti operanti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2506 per evitare la doppia tassazione per i lavoratori che risiedono in uno dei due Stati e lavorano nell'altro, comporta veramente per i lavoratori italiani di Campione residenti in territorio svizzero il pagamento delle imposte arretrate dal 1974, come stanno richiedendo le autorità di quel paese.

Se, nel caso tale tassazione si renda inderogabile, non ritiene opportuno intervenire presso le autorità elvetiche a che diano le disposizioni necessarie per garan-

tire il massimo di agevolazioni e rateazione ai lavoratori interessati, che oggi vengono colpiti — dopo avere dal 1974 regolarmente assolto al loro dovere verso il fisco italiano — da pesanti cifre imposte dalle autorità svizzere, così da incidere notevolmente sul bilancio familiare dei lavoratori meno abbienti. (4-07601)

ARNONE E ROSSINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere —

premesso che il Ministro dei lavori pubblici, Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, con decreto n. 6479 del 29 marzo 1976 ha concesso il contributo, ai sensi dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con la procedura prevista nella legge 27 maggio 1975, n. 166 per un mutuo di lire 4.095.750.000 alla ditta Geraci geometra Luigi (Caltanissetta) per la realizzazione di un programma costruttivo di 192 alloggi di tipo economico e popolare, ricadente nel piano di zona *ex lege* 18 aprile 1962, n. 167 nel comune di Caltanissetta, pari al 75 per cento della spesa di lire 5.461.000.000, determinata sulla base dei costi di costruzione previsti con decreto ministeriale del 27 febbraio 1975;

premesso altresì che con decreto 3661 del 4 maggio 1978, il Ministro dei lavori pubblici, Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, ha concesso un contributo per un ulteriore mutuo edilizio di lire 614.362.500, pari al 75 per cento dell'ammontare di una spesa integrativa ritenuta ammissibile di lire 819.150.000 e tutto ciò ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 513 —

quale motivazione lo ha indotto a giudicare ammissibile la ulteriore spesa di lire 819.150.000, atteso che il prezzo del fabbricato è stato determinato in lire 33.000 al metro cubo vuoto per pieno, che è il costo massimo, escluso il prezzo dell'area, stabilito dal decreto ministeriale del 27 febbraio 1975, e che la revisione prezzi, che potrebbe autorizzare l'applicazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è applicabile solo ed esclu-

sivamente ad un contratto di appalto che abbia previsto un prezzo di costruzione inferiore a lire 33.000 al metro cubo vuoto per pieno, e comunque sino al raggiungimento di tale prezzo;

per sapere infine se non ritenga che costituisca un ingiustificato profitto per la ditta costruttrice la somma di un miliardo e mezzo circa risultante dalla differenza tra la spesa totale di lire 5.461.000.000, ammessi al primo mutuo e il ricavo di lire 3.689.000.000, calcolato sulla base del prodotto tra i metri cubi costruiti (metri cubi 108.929,79 relativi ai 192 alloggi ultimati) e lire 33.000 metri cubi vuoto per pieno (decreto ministeriale 27 febbraio 1975), cui sono da aggiungere lire 95 milioni costituiti dai costi delle aree determinati dal Comune di Caltanissetta. (4-07602)

FRANCHI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie di stampa che, concordemente, dal *Corriere della sera* a *l'Unità*, scrivono che, fra il ritrovamento di ingente quantità di esplosivo, avvenuto il 9 dicembre 1978 nei pressi dei ruderi de « la Cittadella » di Pisa, e l'arresto e la susseguente condanna dei quattro terroristi italo-tedeschi in Parma, c'è uno stretto rapporto;

se il collegamento di cui si parla sia provato dal fatto che l'esplosivo trovato a Pisa e quello scoperto sull'auto dei terroristi italo-tedeschi è identico e proverrebbe da un furto avvenuto ad Aulla (Massa Carrara) nell'ottobre 1978;

per sapere se è esatto che nell'operazione per identificare i possessori dell'esplosivo trafugato ad Aulla e trovato a Pisa, si è proceduto all'arresto del militare Renato Carboneschi e dell'anarchico Pietro Bianconi, abitante quest'ultimo a Monteverdi Marittimo (Pisa);

se è esatto che il tribunale di Pisa, chiamato il giorno 28 febbraio 1979 a giudicare il Bianconi Pietro e altri per associazione sovversiva, ha accolto la richiesta del pubblico ministero di inviare gli

atti al suo ufficio per la formulazione di reati più gravi, fra i quali la costituzione di banda armata e partecipazione ad essa;

se è esatto che nella decisione del tribunale di Pisa ha influito il fatto che, nella perquisizione dell'abitazione del Bianconi Pietro, sono state trovate lettere dello scrittore Carlo Cassola risalenti al 1975 e nelle quali si parla della necessità di organizzare, nel caso di un *golpe* attuato dai militari, un « controgolpe » con il ricorso anche ad azioni illegali; e se è altresì esatto che lo stesso Cassola ha ammesso la circostanza, chiamando in causa anche il Presidente della Regione Toscana Mario Leone, Enzo Enriquez Agnoletti e altri;

per sapere se è esatto che gli inquirenti, secondo quanto pubblica tutta la stampa nazionale, ritengono la Città di Pisa una base molto importante delle B.R., al punto da collegarla con il delitto Moro; e se è altresì esatto che anche il presunto gruppo eversivo di Pietro Bianconi farebbe parte del medesimo disegno criminoso, compresi gli ultimi sanguinosi episodi accaduti a Torino e altrove alla morte dei terroristi Barbara Azzaroni e Matteo Caggegi;

per sapere come si conciliano queste affermazioni della stampa nazionale, dal *Corriere della Sera* a *l'Unità*, con le dichiarazioni dello scrittore Carlo Cassola, per cui quanto sta accadendo a Pietro Bianconi altro non sarebbe che una ignobile montatura, che vedrebbe come « protagonista » un cileno, certo Juan Sato Teofilo Paillacar, che il giorno dell'arresto del Bianconi si trovava nella sua abitazione e dalla quale riusciva misteriosamente a fuggire;

quale fondamento abbiano le notizie per le quali questo misterioso cileno altro non sarebbe che un infiltrato al servizio dell'antiterrorismo;

per conoscere infine, in relazione a quanto racconta lo stesso Carlo Cassola, — per cui, facendo forza ai suoi impulsi pacifisti, convocava, in collaborazione con politici e intellettuali, riunioni tendenti ad organizzare contro-golpe (non certo pacifici) —, quanto questo fatto abbia potuto

influire sulle menti di coloro che lo ascoltavano, menti spesso deboli e non certo preparate a sceverare, in quello che udivano, da così elevate cattedre letterarie e politiche, il bene dal male e a misurarne le conseguenze; per cui oggi, a pagare con il carcere, come sempre, sono i manovali, mentre gli uomini di cultura e i politici, al vento del regime, non saranno mai chiamati a rispondere delle parole in libertà pronunciate e che, spesso, sono più micidiali delle pallottole di un mitra;

se, per caso, il Presidente della Regione Toscana, chiamato direttamente in causa dalla vicenda su riportata, abbia rassegnato le dimissioni. (4-07603)

**BOZZI E COSTA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che: il decreto di sequestro di circa 500 appartamenti, firmato recentemente da un pretore di Roma, presenta gravi dubbi di legittimità in quanto travalicante le attribuzioni proprie del magistrato e contrario al precetto costituzionale relativo alla proprietà privata;

tale provvedimento, per le sue stesse caratteristiche, per gli effetti avuti e per avere interessato alloggi poi risultati occupati, venduti o già affittati, risulta essere lesivo del prestigio dell'ordine giudiziario — se non ritenga opportuno avvalersi della facoltà concessagli per legge promuovendo a carico del magistrato suddetto un'azione disciplinare presso il Consiglio superiore della magistratura.

(4-07604)

**ZARRO.** — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere —:

premessi che con legge 26 aprile 1974, n. 191 sono state emanate le disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività proprie dell'esercizio ferroviario svolte dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

premessi, altresì, che l'articolo 42 della richiamata legge dispone testualmente

che « Entro un biennio dalla entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato un regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge sentite le organizzazioni sindacali unitarie »;

considerato che, nonostante i termini preventivati, non ancora si è provveduto a dare attuazione al disposto legislativo e che quindi sono trascorsi inutilmente ben 5 anni;

tenuto conto che la prevenzione degli infortuni riveste particolare importanza e che è dovere dello Stato democratico, come recita l'articolo 41 della Carta costituzionale, assicurare che l'iniziativa economica, a maggior ragione, se è pubblicata, si svolga in modo da non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana —:

a) se è informato di tale stato di cose;

b) quali sono stati i motivi obiettivi che l'hanno determinato;

c) entro quanto tempo i Ministri daranno attuazione al disposto dell'articolo 42 della richiamata legge. (4-07605)

**ZARRO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

— premesso che nella provincia di Benevento sin dal 1971 sono in corso ricerche per l'individuazione di giacimenti petroliferi;

che il relativo bacino di concessione interessa una vasta zona ed in particolare i seguenti comuni: Pietrelcina, Colle Sannita, Circello, S. Marco dei Cavoti, Baselice, Foiano, S. Giorgio la Molara, Molinara, Reino, Pago Veiano;

considerato che gli amministratori e le popolazioni locali per le cennate ricerche posseggono le seguenti informazioni:

a) nel 1973 è stato perforato il pozzo « Benevento 2 » e che successivamente è stato perforato il pozzo di « Foiano Valfortore 1 »;

b) per quanto attiene il pozzo di « Benevento 2 » nei substrati calcarei so-

no state rinvenute mineralizzazioni di oli, associato ad acqua ed anidride carbonica;

c) allo stato sono in corso lavori di perforazione del Comune di Circello e che è in via di completamento la perforazione del pozzo nel Comune di S. Marco dei Cavoti;

considerato, altresì, che gli stessi amministratori e popolazioni locali malgrado gli sforzi fatti non sono riusciti a conoscere dai dirigenti e maestranze locali né dagli organi periferici dello Stato oltre i comprensibili obiettivi generali, gli obiettivi specifici, i programmi di lavoro, il ritmo della loro attuazione, gli effetti che essi in concreto potranno determinare sul sistema economico locale ed in particolare sui livelli dell'occupazione;

ancora che alle domande ed agli interrogativi posti dagli amministratori e dalle popolazioni locali gli interlocutori hanno reagito e reagiscono con comportamenti formalmente garbati ma sostanzialmente ispirati a fastidio e noia;

constatato, infine, che tali comportamenti contraddicono con lo spirito dello Stato democratico fondato sulla libertà-partecipazione nonché sulla utilità sociale della iniziativa economica e sulla funzione sociale della proprietà —:

a) se innanzitutto non intendano assumere, dettando specifiche istruzioni al Corpo delle miniere, iniziativa di informare dettagliatamente ed ufficialmente gli Enti locali interessati elettivi: provincia e comuni e non: Camera di commercio IAA e Consorzio ASI sui programmi in corso di svolgimento e sui risultati fin ora acquisiti;

b) se e quali iniziative, attraverso il Corpo delle miniere e gli Enti pubblici economici e vigilati, intendano assumere, peraltro, doverosamente sia per destinare parte degli eventuali vantaggi economici a favore delle popolazioni locali e dei loro territori sia per dar vita ad idonee iniziative industriali nel settore; ciò anche in ragione del fatto che la plaga interessata alla ricerca, essendo ricompresa nelle zone interne della Campania,

è abbisognevole per la sua rapida crescita economica e sociale di forti e consistenti, esterni e straordinari, interventi economici. (4-07606)

CASALINO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sono a conoscenza che presso l'ENEL di Maglie (Lecce), come riporta il periodico *La Fogliola*, da otto anni gli abitanti di Fellingine e di Alliste sollecitano l'impianto di una cabina elettrica per la zona marina di Posto Rosso e Cistarnella, per consentire al crescente numero di turisti che si riversano annualmente su quelle spiagge, la utilizzazione della corrente elettrica oltre che per la illuminazione della strada litorale e delle abitazioni, anche per l'uso delle attrezzature elettrodomestiche;

quali sono i motivi che impediscono all'ENEL, malgrado siano trascorsi otto anni, di provvedere all'impianto della cabina elettrica e quali iniziative intendano prendere per invitare l'Ente nazionale per l'energia elettrica ad intervenire prima dell'inizio dell'estate in modo da favorire l'ulteriore sviluppo del turismo. (4-07607)

AMARANTE, TROMBADORI E D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso: a) che vi è un attivo interesse da parte di studiosi e ricercatori, specialmente giovani, verso le vicende, politiche e militari, della Resistenza e della lotta di Liberazione; b) che è dovere dello Stato repubblicano agevolare lo sviluppo degli studi e la conoscenza sempre più larga di questo decisivo periodo della storia italiana — quali iniziative si intendono intraprendere: 1) per dotare l'Ufficio storico dello Stato maggiore della difesa delle più moderne attrezzature tecniche per la ricerca, la conservazione e la elaborazione di dati sui vari aspetti della Resistenza e della lotta di Libera-

zione in Italia, nonché sul contributo degli italiani alla Resistenza ed alla lotta di Liberazione nei vari Paesi esteri; 2) per agevolare la pubblicazione, da parte del suddetto Ufficio storico, di altri materiali, documenti e studi, eventualmente già disponibili, sulla Resistenza e sulla lotta di Liberazione in Italia e all'estero; per sapere inoltre se non ritenga opportuno che si istituisca un intenso rapporto tra l'Ufficio storico dello Stato maggiore della difesa e le Associazioni partigiane nazionali e locali, le Fondazioni, gli Istituti, anche universitari, per il reciproco scambio di dati e notizie su episodi della Resistenza e della lotta di Liberazione.

(4-07608)

AMARANTE, TROMBADORI E D'ALESSIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso: a) che a distanza di decenni molti episodi della Resistenza e della lotta di Liberazione risultano tuttora sconosciuti o non adeguatamente valorizzati; b) che molti famigliari di Caduti attendono il riconoscimento del sacrificio dei propri congiunti, così come molti combattenti il riconoscimento del contributo offerto alla Resistenza e alla lotta di Liberazione — 1) il numero, distinto per provincia, dei riconoscimenti, finora effettuati, della qualifica di patriota e di partigiano nonché delle ricompense al valore finora assegnate; 2) il numero delle richieste ancora da definire presso il Servizio Riconoscimento Qualifiche e Onorificenze ai Partigiani; 3) le iniziative che si intendono intraprendere per agevolare il suddetto Servizio nella più sollecita definizione delle richieste.

(4-07609)

ZAVAGNIN. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale sia la sua opinione in merito alla questione che riguarda la posizione fiscale degli operai ed impiegati delle aziende in crisi ai quali non è stato regolarmente effettuato il pagamento dello stipendio e tale pagamento venga poi effettuato nell'anno o negli anni successivi.

Se, come risulta all'interrogante il fatto che, in alcune aziende, il pagamento dei salari arretrati venga a fare cumulo con i salari dell'anno in cui viene liquidato l'arretrato, e questo salario arretrato diventando quota aggiuntiva fittizia al reddito dell'anno e gravato di imposta progressiva e determinando per il lavoratore un sensibile (alle volte) danno economico, non debba essere considerato come una modalità di comportamento fiscale delle imprese non corrispondente allo spirito, se non alla lettera, della legge, che prevede, per il dipendente, la ritenuta fiscale mensile non di acconto ma nella sua totalità, rapportata alla retribuzione totale annua; nel senso che il conteggio mensile della retribuzione e delle relative trattenute dovrebbe generare un credito per il dipendente e per lo Stato allo stesso tempo, mentre così sembra non essere in pratica, perché le aziende che effettuano ritardati pagamenti del salario ritardano anche i relativi versamenti delle ritenute fiscali (per evitare sanzioni) e determinano il reddito del dipendente « per cassa » e non per « competenze » come in realtà.

Se tale comportamento, ineccepibile nella interpretazione letterale della legge non generi oggettivamente una evidente sperequazione tributaria alla quale si possa ovviare con opportune precisazioni o decisioni in materia.

(4-07610)

ZOPPETTI, CARRA, BERTOLI MARCO, MARGHERI, CHIOVINI CECILIA, BALDASSARI, VENEGONI, CALAMINICI E CORRADI NADIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravi episodi di squadristo fascista culminati in una serie di vili aggressioni ai danni di cittadini democratici, verificatisi più di una volta nella giornata di martedì 20 marzo 1979 a Cinisello Balsamo (Milano) in quartiere da tempo divenuto teatro delle provocazioni dei neofascisti della zona.

Per sapere quali iniziative abbiano deciso di intraprendere le forze dell'ordine pubblico, dopo l'arresto di due noti neo-

fascisti, per individuare e consegnare alla magistratura gli altri responsabili, i mandanti, i complici e gli organizzatori di questi e altri atti squadristi avvenuti contro strutture, cittadini e rappresentanti di forze politiche e sociali, sindacali e giovanili.

Per sapere infine quali provvedimenti sono stati, o stanno per essere adottati per rafforzare l'azione di prevenzione e l'operatività repressiva antifascista e anti-terrorista delle forze dell'ordine, e per mettere fine a qualsiasi azione antidemocratica che in quella area del milanese viene organizzata. (4-07611)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia vero, che la pratica di indennizzo di beni italiani in Jugoslavia nei confronti degli eredi di Galioppi Antonietta ed altri trovi ulteriori difficoltà, nonostante che la Intendenza di finanza abbia provveduto a portare a conoscenza della signorina Zanella Anita (residente a Lodi - Milano) la emissione all'autorizzazione al pagamento dell'indennizzo e la trasmissione della stessa alla Ragioneria provinciale dello Stato - Via Benaglia, n. 25 - Roma, con elenco n. 21 del 20 settembre 1977 per compilazione dell'ordinativo di pagamento.

Per sapere se risulta vero che l'ulteriore ritardo accumulato (per altro non notificato fino ad ora agli interessati) sia dovuto alla mancanza di disponibilità finanziaria del capitolo del bilancio dello Stato e se fosse vero, quali iniziative ha inteso predisporre perché lo Stato corrisponda agli eredi Galioppi Antonietta e altri quanto di loro spettanza. (4-07612)

ZOPPETTI E MOSCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, se sia a conoscenza dei danni, gravi, provocati dall'attentato di giovedì 15 marzo 1979 nei confronti degli uffici amministrativi della « cooperativa di lavoro Brembiolo » di Casalpusterlengo (Milano) distruggendo documenti amministrativi, e le denunce fiscali

dei 90 lavoratori associati nella cooperativa del 1974;

per sapere quali iniziative abbiano deciso di intraprendere le forze dell'ordine pubblico della zona per individuare e consegnare alla magistratura i responsabili di questo e di altri atti squadristici a danno di strutture, cittadini e rappresentanti di forze politiche e sociali;

per sapere quali misure ha inteso adottare per rafforzare il nucleo delle forze dell'ordine e perché esse siano messe in grado di intervenire più puntualmente nella vigilanza e quali, per mettere fine alla preoccupante iniziativa squadristica e per garantire ai cittadini di quella zona del basso milanese possibilità di vivere in modo tranquillo la loro vita. (4-07613)

ZOPPETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere come sia possibile accumulare un così forte ritardo nello espletamento del ricorso presentato dal signor Sobacati Mario, padre del defunto finanziere Ennio (residente a Lodi - Milano), alla Corte dei conti - Sezione III - Giurisdizionale - pensioni civili - avverso al decreto n. 4714 dell'11 settembre 1965 di diniego di pensione privilegiata;

per sapere se sia vero, che il predetto organo giurisdizionale ha ricevuto nell'ormai lontano 3 febbraio 1966 il fascicolo degli atti del competente ufficio del Comando generale della Guardia di finanza e che a tutt'oggi non ha ancora fatto conoscere all'interessato alcuna notizia circa il relativo giudizio.

Per sapere, come giudica l'atteggiamento della Corte dei conti nei confronti del ricorso sopracitato e quante sono ancora le pratiche da esaminare prima ancora di quella presentata dal signor Sobacati Mario. (4-07614)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere qualche notizia sulla richiesta di autorizzazione per la costruzione di un sottopassaggio alla linea ferroviaria Torre Pellice-Torino in corri-

spondenza della progressione 14+333 inoltrata dall'Amministrazione comunale di Luserna San Giovanni in data 9 gennaio 1976.

Per sapere se risponde a verità che detta pratica non è ancora sbloccata a causa delle lungaggini burocratiche della Azienda delle ferrovie dello Stato, che si trova in Italia: dopo la faticosa data del 9 gennaio 1976, inizio della richiesta di costruzione del suddetto sottopassaggio, in data 21 giugno 1978 l'Amministrazione di Luserna San Giovanni, dopo numerosi contatti verbali con gli uffici del Compartimento ferroviario, che esiste in Torino, trasmette una lettera di puntualizzazione di dati tecnici trasmessi verbalmente e in data 4 settembre 1978, sempre dopo solleciti del sindaco di Luserna, la Azienda autonoma richiede ancora modifiche agli atti progettati e in data 6 ottobre 1978 l'Amministrazione comunale ripresenta gli elaborati modificati secondo richiesta e in data 4 dicembre 1978 la Azienda autonoma comunica finalmente che non può consentire la costruzione del sottopasso da parte del Comune ma di provvedere direttamente previo versamento di lire 109.158.000 e la stipula alla Convenzione e in data 2 gennaio 1979 la Amministrazione comunale comunica con lettera di accettare tutte le condizioni della suddetta Azienda delle ferrovie dello Stato.

Per sapere perché a tutt'oggi non si è ancora concluso niente e se il Compartimento ferroviario di Torino ha inviato a Roma la bozza di Convenzione da sottoporre poi all'Amministrazione comunale di Luserna San Giovanni;

per sapere, inoltre, se ritenga quanto sopra una esperienza umiliante, una *via crucis* tra un ufficio e l'altro, un giocare a scaricabarile, un palleggio di responsabilità tra Torino e Roma, succeduto in tre anni, in cui il sindaco di Luserna per decine di volte, con o senza tecnici progettisti, è stato alla Direzione compartimentale di Torino per informarsi dello stato della pratica e per sollecitare il di-

sbrigo della stessa con i capi dell'Ufficio lavori.

Per sapere, anche dato che detto sottopasso è urgente per risolvere problemi di circolazione e per risolvere altresì un ricordo della rete di fognatura, in quanto in larga parte di Luserna non ha funzionato il servizio di fognatura perché manca l'attraversamento della ferrovia (attraversamento che va fatto successivamente alla realizzazione del sottopasso per evitare spreco di denaro), se non ritenga il Governo di insistere, se può, su questa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, perché non cambi più indicazione per gli atti progettuali del sottopasso ferroviario richiesto da una periferica Amministrazione comunale, situata ancora in Italia, e si possa così procedere finalmente alla sua costruzione. (4-07615)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per sapere, per quanto possa apparire inspiegabile, data la dovizia di buona frutta di questo bel paese che è l'Italia, ogni famiglia italiana consuma 24 chili di banane l'anno, importandone per 3,6 milioni di quintali, di cui un milione di provenienza detta Acp (Paesi associati alla Comunità Europea, come Martinica, Camerun, Surinam, Costa d'Avorio, Somalia) e 2,6 milioni dagli altri produttori;

perché, soppresso, come residuo fascista, il monopolio di Stato dell'importazione, l'eredità ne è stata assunta da quattro compagnie che si spartiscono, in piena concordia, non soltanto il mercato italiano ma anche i porti in cui operare: una sbarca a Civitavecchia, una a Livorno, una a Savona e l'ultima alterna Genova con Napoli;

per sapere pure se conoscono che due delle compagnie sono semplici « commissionarie », non operando in proprio, e limitandosi a collocare, per il modesto compenso di tre lire al chilo, il prodotto loro affidato dalla *Standard fruit* di New Orleans e dalle Bahamas, vendendo il 45 per cento delle banane dei paesi, diciamo

così « terzi » e il 50 per cento di quelle Acp, cioè semicomunitarie; mentre il residuo commercio d'importazione fa capo invece alle altre due società che operano in proprio, comprando e rivendendo ai grossisti.

Per sapere se non ritengano che questa diversità di « tecniche » commerciali si riflette nella formazione dei prezzi, in quanto le « commissionarie » sdoganano la merce a un prezzo che va dai 200 ai 220 dollari la tonnellata (180 lire al chilo) e vi pagano sopra 37 lire di dazio, 250 lire di imposta speciale, 30 lire di spese di sbarco, per un totale di 497 lire al chilo, sul quale caricano un margine che è stato, nei primi otto mesi del 1978, da 153 a 203 lire al chilo, e se non sanno che il guadagno esiste, ma non per le commissionarie, che sono semplici operatrici « per conto » al modico compenso di 3 lire per chilo, bensì per i committenti, cioè per le compagnie estere proprietarie e venditrici della merce e perciò, come tali, non tassabili sugli utili.

Per sapere, pure, se conoscono che l'altra « tecnica », quelle delle due società importatrici in proprio, ha una contabilità diversa, in quanto, fermi restando l'imposta speciale, le spese di sbarco e un dazio superiore, l'importazione viene, « sovrappaffatturata » di 160 dollari: le banane, cioè non costano più 200-220 dollari la tonnellata, bensì 380 e poiché le provenienze, spesso sono le medesime, è chiaro che il congegno serve solo per mascherare il margine, che questa volta non figura più come utile di una ditta estera, bensì s'incorpora nel prezzo all'importazione e perciò è ugualmente intassabile;

per sapere se conoscono che c'è ancora una piccola aggiunta ed è il gioco dei « cartoni », vale a dire dei contenitori delle banane, che gravano per due chili ogni 20 chili di merce, tara che è esente agli effetti della dogana e dell'imposta speciale, calcolandosi il peso netto della merce; viceversa la cessione dai « commissionari » e dagli importatori ai grossisti ha luogo a « tara merce », pagandosi cioè il « cartone » come banane e ciò dà un altro bel margine del 10 per cento;

per sapere, inoltre, dato che nessuno contesta a coloro che si occupano del traffico delle banane il diritto di cercare di spuntare il prezzo più alto possibile, essendo questa una regola naturale del commercio e dato che il consumatore italiano, per le sue superstizioni alimentari, crede ancora di non poter fare a meno delle banane, se ritengono che è giusto che paghi quello che il nuovo monopolio gli chiede ma non è giusto invece che i profitti rifluiscono all'estero, totalmente immuni da imposta. Ed è questo invece il risultato a cui si è giunti sostituendo all'antica privativa dell'Amb l'odierno regime delle concessioni che abilita quattro compagnie, e solo quattro, a importare banane.

Per sapere, infine, se il Governo non intenda giunto finalmente il momento di riesaminare attentamente la materia, al fine di far cessare che i proventi « esentasse » finiscano quasi tutti all'estero, con banane a peso d'oro e margini mascherati. (4-07616)

**COSTAMAGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e della sanità e al Ministro per le regioni.*

— Per sapere se sono a conoscenza che la Giunta socialcomunista di Moncalieri (Torino) è contro le scuole cattoliche, in quanto il comune sta tentando di impadronirsi di quattro asili cattolici (asilo di Revigliasco, asilo Dubiè di Moriondo, asilo Boccardo di Testona, asilo Umberto I di Moncalieri) ed ha ricorso contro il decreto della commissione statale che ne aveva riconosciuto la piena autonomia per le loro finalità educativo-religiose, senza discuterne in consiglio comunale, senza avere il parere del consiglio scolastico distrettuale, senza discuterne con le famiglie interessate, senza informare i presidenti degli asili, incaricando due legali di agire al fine di ottenerne l'appropriazione.

Per sapere, infine, quali iniziative il Governo intende prendere contro questo pesante intervento di una giunta comunale che ancora una volta vuole colpire la li-

bertà di educazione e la libertà religiosa sancita dalla Costituzione, difendendo queste scuole cattoliche, che svolgono un servizio utile per la popolazione, difendendo il pluralismo educativo e la libertà dei cittadini nell'educazione dei figli. (4-07617)

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per sapere — dopo che un investigatore privato di Vercelli, Salvatore Genatiempo, ha inviato un esposto al procuratore della Repubblica di Vercelli per richiamare l'attenzione sul fatto che esistono in commercio, acquistabili con modica spesa, « apparecchiature radio, di fabbricazione straniera, che consentono l'ascolto di trasmissioni effettuate dall'arma dei carabinieri, fra le varie stazioni, compagnie, comando di gruppo, legione sparse su tutto il territorio nazionale; dato che le apparecchiature suddette consentono inoltre l'ascolto di comunicazioni effettuate anche da altri corpi armati militari dello Stato italiano — in quale modo, in che maniera, ed in quali circostanze le apparecchiature sono state abilitate, all'ingresso, alla importazione, ed alla libera vendita nel territorio della Repubblica italiana.

Per sapere inoltre, se non ritenga il Governo responsabili di ciò il Ministero delle poste, il Ministero del commercio con l'estero, il Ministero dell'industria, i funzionari e gli agenti doganali preposti al controllo della merce in entrata, i direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche, i capi degli ispettorati di zona dell'azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per territorio nonché gli importatori, i rivenditori delle apparecchiature incriminate, dislocati uno a Milano e l'altro a Vigliano Biellese.

Per sapere infine, se non ritenga il Governo di intervenire sollecitamente per far cessare le intercettazioni che possono recare danni gravissimi all'arma dei carabinieri, alla sicurezza dello Stato, nonché alla collettività. (4-07618)

**MORINI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i motivi che giustificano il mancato intervento da parte dell'ANAS — Compartimento di Bologna — sulla strada statale n. 468 di « Correggio » — in località Lemizzone di Correggio (Reggio Emilia), dove tre anni orsono si è verificato uno smottamento della scarpata della statale stessa fiancheggiante un fossato sì che il traffico è costretto a senso unico in una sola carreggiata.

Accadendo poi sospensioni e interruzioni, anche dolose, sulla segnaletica della frana sì che succedono incidenti per gli automobilisti che precipitano nel fossato, con danni a cose e lesioni personali.

Trattandosi di lavoro di modesta entità, a parere dell'interrogante, non è giustificato un ritardo triennale. (4-07619)

**SQUERI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti si ritiene di dover urgentemente adottare per impedire che nei prossimi mesi, per decorrenza di termini, vengano scarcerati alcune decine di incriminati per attività terroristiche. (4-07620)

**MANFREDI MANFREDO.** — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali determinazioni intendano adottare circa la prossima realizzazione, nell'abitato di Ventimiglia, di un cavalcavia che permetterà alla strada statale n. 20 di superare la linea ferroviaria sostituendo l'attuale passaggio a livello e rendendo in tal modo molto più scorrevole la circolazione degli autoveicoli.

In particolare l'interrogante chiede se sia negli intendimenti degli Enti interessati al settore la soppressione dell'attuale passaggio a livello allo scopo di eliminare un punto di frizione con il traffico veicolare e di pericolosità per i pedoni che, incautamente, attraversano la sede ferroviaria con le sbarre abbassate e per gli stessi veicoli.

Al riguardo si deve tener conto del fatto che la soppressione del passaggio a livello porterebbe come conseguenza un gravissimo disagio per circa 5.000 abitanti dei rioni di Gianchette e di Roverino, che la linea ferroviaria separa dal centro di Ventimiglia.

La strada statale n. 20 verrebbe divisa in due tronconi, senza collegamento diretto, per cui tutti coloro che per qualsiasi esigenza dovessero spostarsi dalla zona immediatamente a monte del passaggio a livello a quella a valle, o viceversa, si troverebbero costretti a compiere, anziché poche decine di metri, un lungo tragitto al fine di raggiungere i punti di raccordo col cavalcavia, che costituisce la variante dell'attuale strada statale n. 20.

Inoltre l'eliminazione dell'attuale passaggio a livello renderebbe meno agevoli le visite dei pedoni al cimitero di Ventimiglia: infatti per raggiungerlo dal centro della città è necessario attraversare la linea ferroviaria.

L'interrogante al fine di ovviare ai gravi inconvenienti esposti suggerisce l'inserimento nel progetto di cavalcavia di due rampe di collegamento immediatamente prima e dopo del passaggio a livello, così come a suo tempo l'amministrazione provinciale di Imperia d'intesa col comune di Ventimiglia aveva proposto. (4-07621)

STEGAGNINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che con decreto datato 19 gennaio 1979 il Ministro della difesa ha provveduto a modificare l'elenco degli incarichi di specializzazione di cui al precedente decreto del 18 gennaio 1971, valevoli come periodi di comando o di attribuzioni specifiche per i brigadieri dell'Arma dei carabinieri, necessari ai fini delle valutazioni per la promozione al grado superiore;

che in tale elenco previsto dall'articolo 1 del predetto decreto, non sono compresi gli incarichi di: comandante di squadra allievi carabinieri (mentre lo è quella di comandante di squadra allievi sottufficiali), comandante di nucleo operativo e di nucleo radiomobile di comando intermedio;

che in particolare questi due ultimi comandi, in genere attribuiti a sottufficiali di grado più elevato, sono senza dubbio i più importanti e qualificanti ai fini del servizio di istituto e della competenza professionale dei sottufficiali valutandi;

che inoltre tale omissione provoca l'esigenza di disporre i necessari trasferimenti e cambi di incarico onde consentire ai sottufficiali con mansioni non comprese nel decreto di effettuarne altre valide per l'avanzamento; che ciò provoca evidenti pregiudizi di ordine morale per gli interessati e di funzionalità per il servizio — se ritenga opportuno disporre l'integrazione degli incarichi sopra menzionati, per altro già previsti nel precedente decreto, in quello del 19 gennaio 1979 al fine di eliminare le evidenti disfunzioni derivanti dall'esclusione. (4-07622)

LAMORTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1110 del 9 giugno 1978 ha riconosciuto legittima la richiesta dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, inquadrati nella seconda classe di stipendio — parametro 293 — di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970, i quali avevano ricorso per il riconoscimento di cinque anni di servizio precedentemente non calcolati; premesso, altresì, che gli stessi diritti vantano altri dipendenti, benché non ricorrenti — se il Governo non intenda estendere la decisione sancita dalla predetta sentenza del Consiglio di Stato a tutto il personale avente diritto.

L'interrogante, infine, evidenzia che una mancata definizione è motivo di vivo malcontento fra il personale interessato, per il quale invece si auspicano provvedimenti tempestivi e capaci di superare ogni dannosa sperequazione. (4-07623)

COSTA, VINEIS, SOBRERO E GASCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia informato che a mezzo di un ripetitore sul monte Beigua, presso Varazze (Savona), da parte

della SpA Telemed, corrente in Milano, vengono diffusi programmi televisivi, in lingua francese; che tali programmi occupando il canale 57 UHF sul quale trasmette l'emittente Telecupole della provincia di Cuneo impediscono a quest'ultima emittente di proseguire nelle trasmissioni.

Per sapere quale sia l'atteggiamento del Governo in proposito considerando che in caso di insistenza nelle trasmissioni da parte dell'emittente francese sul canale 57 UHF l'emittente cuneese, che ha investito somme considerevoli nella stazione televisiva e che dà lavoro a numerose persone (complessivamente 44 nel gruppo « Le Cupole » da cui dipende Telecupole), si verrebbe a trovare nelle condizioni di dover cessare l'attività non soltanto con grave danno economico ma anche con pregiudizio, unico caso in Italia, della libertà d'antenna nel nostro paese in favore di un impianto estero. (4-07624)

CAPPELLI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere se è a conoscenza che il commissario straordinario dello ENPA, dott. Renato Giuseppe Croce, ha sciolto i consigli direttivi delle Sezioni provinciali dell'Ente stesso, di Forlì e di Cremona, con motivazioni insufficienti e generiche.

Per sapere, inoltre, la ragione dello scioglimento dei consigli quando gli addebiti sono stati rivolti unicamente ai presidenti degli stessi.

Per conoscere se intende esercitare le funzioni di vigilanza, verificando la legittimità dei citati provvedimenti commissariali, al fine di garantire la partecipazione democratica prevista dallo Statuto dello ENPA, e annullando le citate delibere.

Per sapere, infine, quando avrà termine la gestione commissariale, nazionale dello ENPA che si protrae, al di fuori delle norme statutarie, con vivo disappunto degli associati. (4-07625)

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per conoscere quali previsioni siano fatte dal Ministro in ordine all'utilizzazione del metano portato in Italia con il metanodotto dall'Algeria ed i provvedimenti e le determinazioni adottati al riguardo. In particolare gli interroganti chiedono di conoscere se siano state formulate previsioni ed adottati provvedimenti in ordine all'utilizzazione di tale metano nelle centrali termoelettriche di Civitavecchia, dove, con la costruzione di una terza grande centrale, si sta realizzando la più forte concentrazione di centrali a combustibile liquido esistente nel nostro Paese, con gravissime conseguenze in ordine all'inquinamento, conseguenze che l'uso del metano varrebbe a ridurre notevolmente.

« Gli interroganti chiedono infine di conoscere se risulti al Ministero se la questione dell'adozione del metano come combustibile almeno nella terza centrale sia stato sollevato nelle trattative in corso tra il Comune di Civitavecchia e l'ENEL per la composizione di vertenze relative alla costruzione della nuova centrale.

(3-03780) « MELLINI, CICCIOMESSERE, GALLI MARIA LUISA, DE CATALDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere se rispondono a verità le notizie pubblicate sul settimanale *L'Espresso* n. 12 del 25 marzo 1979, secondo le quali la mattina del 16 marzo 1978, nel momento in cui si perpetrava l'assalto all'autovettura del deputato Aldo Moro, in via Fani, si sarebbe trovato un agente del reparto celere, Giovanni Intrevado e che sarebbe intervenuto pochi istanti dopo la sparatoria una volante cui si sarebbe accodata altra autovettura pilotata da Renato di Leva agente

di pubblica sicurezza in servizio presso la sezione motociclisti del raggruppamento di Roma.

« Chiedono pertanto gli interroganti di sapere se detti agenti sono intervenuti contro gli attentatori durante l'azione e la fuga, che si svolgevano sotto i loro occhi; se hanno presentato rapporto ai superiori sui fatti ai quali avevano assistito, se sono stati interrogati dagli inquirenti; quali elementi hanno fornito la ricostruzione dell'agguato e del conseguente eccidio.

(3-03781) « CICCIOMESSERE, GALLI MARIA LUISA, DE CATALDO, MELLINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per conoscere se sia noto alle autorità italiane lo stato di prigionia in cui versa, nel carcere di Abha, in Arabia Saudita, l'ingegnere romano Enzo Generali, da nove mesi trattenuto in detenzione senza accusa specifica, senza possibilità di difesa, in condizioni igienico-sanitarie depravanti e in un regime di carcere duro, con 74 minuti di aria e di sole concessi, fuori della cella, in cinque lunghi mesi.

« Se risponde al vero che del caso Generali si siano interessate, ma senza concrete soluzioni, le nostre rappresentanze diplomatiche in Arabia Saudita.

« Se il caso sia stato esaminato con quella doverosa attenzione che impone la tutela degli interessi dei nostri connazionali impegnati in lavori all'estero e se da questo esame sia emersa la estraneità del Generali, vittima delle insolvenze dei suoi datori di lavoro e in particolare dell'emiro saudita Mushait, visto che quest'ultimo non avrebbe corrisposto al cantiere diretto dall'ingegnere romano i fondi dovuti come da contratto e peraltro dall'emiro regolarmente incassati grazie ad un finanziamento *ad hoc* del ministero saudita della difesa.

« Se sia stata trascurata dagli organi italiani competenti la possibilità, offerta dall'Ufficio di Rijad per i diritti civili — che avrebbe riconosciuto il Generali estraneo ad ogni accusa — di rendersi garanti, in cambio della concessione della libertà al Generali, della sua permanenza nel Paese arabo.

« Se infine, siano stati compiuti tutti i necessari passi per ottenere il suo rilascio, anche attraverso una ferma presa di posizione ufficiale del nostro Ministero degli esteri.

(3-03782) « DE CATALDO, MELLINI, CICCIO-MESSERE, GALLI MARIA LUISA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri della difesa e dell'interno, per conoscere le circostanze dell'assassinio di Mino Pecorelli avvenuto in Roma il 12 marzo 1979 e le notizie di cui essi sono in possesso circa le attività dell'assassinato nel campo della informazione cui, con ogni verosimiglianza, si ricollega il movente dell'assassinio.

« In particolare gli interroganti chiedono di conoscere se ci siano stati rapporti del Pecorelli con il SIFAR e il SID, in quale momento sia venuta meno tale eventuale collaborazione e quali notizie si abbiano circa l'esistenza di rapporti del Pecorelli stesso con elementi appartenenti o che in passato abbiano appartenuto all'uno o all'altro dei vari servizi di sicurezza.

« Chiedono di conoscere se il Presidente del Consiglio intenda mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria tutta la documentazione relativa all'assassinato, disponendo inoltre che non sia opposto il segreto di Stato da parte di qualsiasi funzionario per ciò che riguarda notizie comunque utili per le indagini sull'assassinio.

(3-03783) « DE CATALDO, MELLINI, CICCIO-MESSERE, GALLI MARIA LUISA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere se a seguito delle precedenti interpellanze n. 4-06639 e n. 4-07170 sia stata fatta chiarezza, anche con interrogazione sotto vincolo di giuramento di tutti i singoli componenti la Facoltà medica dell'università di Pisa, del fatto notorio (denunciato a suo tempo al Ministro della pubblica istruzione) che, per favorire persona raccomandata sprovvista di titolo, detta facoltà abbia mandato nel nulla il concorso per trasferimento alla cattedra di igiene 1<sup>a</sup>;

se nell'*iter* della pratica e nei verbali delle sedute del consiglio di facoltà del 21 luglio 1978 e del 19 dicembre 1978, riguardanti il trasferimento a tale cattedra, non siano ravvisabili reati come « abuso innominato di ufficio », « interesse privato in atti di ufficio » e « falso ideologico »;

quali provvedimenti intenda prendere per tutelare gli interessi e la personalità dei due professori di ruolo di igiene che, a pieno diritto ed entro i termini, presentarono domanda per il concorso di trasferimento bandito sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 giugno 1978.

(3-03784)

« FRANCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici, per sapere — premesso che il 4 marzo 1979 nel corso di una trasmissione televisiva di largo ascolto si esortavano i cittadini al risparmio di energia elettrica (di cui notoriamente siamo paese importatore nei periodi di " punta ") tenendo spenta per 6 ore al giorno una lampadina da 100 candele e riducendo da 3 a 2 l'uso settimanale della lavabiancheria, con ciò addivenendo ad un risparmio annuale, calcolato in lire, nell'ordine di 250 miliardi —

se sono a conoscenza del fatto: 1) che il bacino idroelettrico di Vagli Sotto (Lucca), che serve ad alimentare la centrale di Torrite e successivamente quelle di Galliciano, Pian delle Rocce e Vinchiana, è sottoutilizzato dal 1967 a causa di possibili smottamenti del terreno, senza che

il problema sia mai stato affrontato in modo definitivo; 2) che il lago di Vagli al livello massimo dell'invaso, alimentando le quattro centrali citate, dà luogo ad una produzione di energia elettrica valutabile attorno ai 470.000.000 di Kwh annui, mentre a "livello bloccato" (attuale) la produzione si riduce a circa 350.000.000, con una perdita di 120.000.000 di Kwh all'anno.

« Considerato: a) che la non utilizzazione a pieno regime del lago di Vagli Sotto non consente di immagazzinare acqua, di funzionare cioè da "serbatoio" della pioggia, con conseguente mancata trasformazione della stessa in energia elettrica, che mancherà nei periodi di "punta" (energia pregiata);

b) che da 11 anni il bacino di Vagli Sotto è a "livello bloccato"; preso a base un prezzo medio minimo, che tenga conto dei diversi fattori di perdita reale, pari a lire 30 per Kwh, se ne deduce una perdita in Kwh di 1.320.000.000 che, tradotti in lire sono pari a 39.600.000.000.

« Se poi si considera che, dato il carattere di "serbatoio", il bacino di Vagli Sotto è fonte importantissima per l'uso plurimo delle acque (civile, industriale, agricolo), i danni sopportati dalle collettività sono ancora più rilevanti.

« A ciò devono aggiungersi tutta una serie di piccole e medie centrali lungo l'asta del Serchio non sfruttate o solo parzialmente sfruttate; nonché la mancata realizzazione del progetto di "Tana Termini" con una produzione di 600.000.000 di Kwh all'anno.

« Su tali questioni si è da tempo impegnata la Regione Toscana, sia per il fabbisogno di acqua delle popolazioni di Pisa e Livorno, sia per riportare sicurezza alle popolazioni di Vagli e dell'intera vallata, sia per risanare il paese, sia per ridare produttività al bacino in esame.

« In particolare la Regione Toscana ha investito il Ministero dei lavori pubblici e nella fattispecie il servizio nazionale dighe, che a sua volta si è rivolto al servizio geologico nazionale, in ordine agli smottamenti del terreno, per conoscerne cause e rimedi.

« Poiché a tutt'oggi non esiste risposta alcuna del Ministero dei lavori pubblici o del servizio nazionale dighe alla Regione Toscana; e che allo stato attuale delle cose tale parere costituisce la *conditio sine qua non* onde procedere alla individuazione delle necessarie opere di sicurezza, che possono da un lato garantire le popolazioni sull'assenza di pericoli e dall'altro procedere alle opere necessarie per il ripristino della produttività piena del bacino di Vagli, stante la situazione nazionale di fabbisogno di energia elettrica; e poiché chiarire questo punto è peraltro determinante anche in relazione al progetto di Tana Termini, qualora le conclusioni del servizio nazionale dighe fossero negative.

« Gli interroganti ritengono che esortazioni domenicali del tipo sopra citato oltre a non dare risultati concreti in ordine all'obiettivo che ci si propone, finiscono con l'apparire financo ridicole per tutti coloro che non hanno dimenticato le domeniche dell'*austerità* per poi ritrovarsi al punto di partenza, e in particolare per le popolazioni di quelle zone come Vagli Sotto, che conoscono bene le cause degli sprechi e della improduttività, e che sono in grado di proporre, come hanno fatto attraverso la Regione Toscana, la via per uscire dal meccanismo perverso dell'importazione, perfino dell'energia elettrica.

« Gli interroganti chiedono quali iniziative si ritiene di assumere in ordine ai problemi sollevati, con particolare riferimento al parere richiesto dalla Regione Toscana e non ancora pervenuto.

(3-03785)

« VAGLI MAURA, DA PRATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza che:

un notevole numero di agenti delle ferrovie dello Stato saranno collocati a riposo nei prossimi mesi di luglio e di agosto o per applicazione della legge n. 355 del 1974 o per dimissioni dall'impiego rassegnate in applicazione dell'arti-

colo 158 dello stato giuridico del personale.

« Per questi ferrovieri si prospettano le liquidazioni della pensione e della buona uscita ancora sugli stipendi non aggiornati con l'attribuzione dei miglioramenti previsti dal nuovo contratto. Ciò costituisce per loro una notevole perdita economica e per gli Uffici (che dovranno poi provvedere alle necessarie regolarizzazioni) dei maggiori oneri di lavoro.

« Gli interroganti sanno con certezza che le suddette regolarizzazioni sono operazioni che subiscono lungaggini di anni, ed in particolare per le pensioni definitive per le quali viene chiamata in causa l'opera delle Direzioni del tesoro presso le quali i ritardi si contano in lustri.

« Per questi motivi, oltre che sollecitare il Ministro che si prendano tempestivi provvedimenti per l'aggiornamento delle posizioni economiche di detti pensionati si ritiene opportuno di soprassedere, (nella mora dell'esecuzione di tali aggiornamenti) all'emissione di provvedimenti di liquidazione definitiva delle pensioni e delle buone uscite, si chiede invece che intenda fare il Ministro perché si emettano anticipi che si basano sulla presunzione delle posizioni economiche aggiornate, e che si diano corso alle liquidazioni definitive appena lo stretto tempo tecnicamente necessario, consentirà di stabilire la loro posizione di stipendio.

(3-03786)

« CRESCO, FERRARI MARTE,  
SEPPIA ».

\* \* \*

## INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia per conoscere — premesso che:

1) il 20 luglio 1976 il detenuto Franco Meloni moriva nella cella di isolamento n. 18 della casa circondariale di Buoncammino (Cagliari), ove si trovava in compagnia di vari agenti di custodia, in circostanze che lasciano supporre il pestaggio da parte degli agenti stessi, giacché non solo numerosi detenuti hanno dichiarato al Magistrato di aver udito forti rumori e invocazioni d'aiuto provenire dalla cella, ma il cadavere del Meloni presentava visibili segni di ferite in diverse parti;

2) la prima perizia d'ufficio, affidata dal PM ai professori Giovanni ed Enrico Montaldo, malgrado i rilievi autoptici e fotografici, attribuiva il decesso ad " infarto del miocardio ed emorragia leptomenigea da diapedesi ", mentre una perizia di parte, affidata dai congiunti del Meloni al professor Giovanni Schilich dell'Università di Bologna, smentiva categoricamente, in un secondo tempo, tali ipotesi attribuendo la morte a trauma cranico, talché i familiari del defunto depositavano denuncia per omicidio volontario o preterintenzionale indicando come responsabili le guardie carcerarie e si costituivano parte civile;

3) sulla base di questi fatti il Procuratore Generale affidava nuove indagini, ancora, alla Procura della Repubblica; il Procuratore della Repubblica dottor Villasanta, occupandosi personalmente del caso, ordinava dapprima una nuova perizia affidandola a specialisti tuttora ignoti, ma al contempo rifiutava o comunque ignorava la costituzione di parte civile impedendo di venire a conoscenza del risultato delle nuove indagini; non solo, ma lo stesso dottor Villasanta avrebbe anche intimidito la madre del Meloni cercando di farle ammettere che la sua iniziativa era

frutto di strumentalizzazione politica e di farla desistere dalla sua volontà di cercare la verità —

se intendano avviare un'indagine per accertare le eventuali responsabilità dell'Amministrazione carceraria e del Procuratore della Repubblica di Cagliari in relazione ai fatti di cui sopra.

« Gli interpellanti inoltre chiedono di conoscere gli intendimenti del Governo anche in relazione alla morte del detenuto Elio Belli, avvenuta il 24 febbraio 1979 dopo un fallito tentativo di fuga, in seguito al pestaggio degli agenti di custodia del carcere di Ravenna, per ottenere il rispetto della legge nelle carceri italiane.

« Gli interpellanti, ritenendo che i fatti prima citati non possano essere attribuiti esclusivamente alla responsabilità di singoli agenti, ma siano evidentemente sollecitati, tollerati o perfino ordinati da Ufficiali, funzionari del Ministero di grazia e giustizia, direttori di carcere, anche su indiretta sollecitazione di politiche repressive adottate dal Governo, chiedono di sapere in particolare se il Ministro competente intenda individuare i responsabili di simili violazioni dei più elementari principi giuridici, oltreché della legge penale e della legge di riforma carceraria in special modo, giacché tali fatti gettano discredito sullo Stato e sulle sue istituzioni, in particolare sull'intera categoria degli agenti di custodia, riportano le carceri a livelli di inciviltà raggiunti solo dal regime fascista ed alimentano in tal modo reazioni violente nei confronti delle istituzioni fornendo ai terroristi alibi e giustificazioni per le loro azioni.

(2-00536) « CICCIOMESSERE, DE CATALDO, GALLI MARIA LUISA, MELLINI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e delle partecipazioni statali, per conoscere se non ritengano in palese contrasto con i principi fondamentali e con le norme precettive della Carta costituzionale gli atteggiamenti presi dal Go-

verno, dalle amministrazioni pubbliche e dalle aziende a partecipazione statale, non esclusa l'ALITALIA, nei confronti delle associazioni sindacali autonome e persino nei confronti dei sindacati confederali della CISNAL in occasione delle vertenze sindacali che da qualche anno si svolgono nel settore trasporti; venendo meno, per quanto riguarda la CISNAL anche alle formali assicurazioni ed agli impegni presi dal Governo nella seduta della Camera del 6 novembre 1978.

« A tale proposito si chiede quali urgenti provvedimenti i Ministri intendano adottare per superare l'attuale grave situazione di stasi e di disagio determinatasi nella vertenza tra gli assistenti di volo e la società di bandiera ALITALIA, a causa dell'inammissibile pretesa della Federazione unitaria CGIL, CISL e UIL, apertamente sconfessata dai lavoratori interessati riunitisi in un comitato di lotta, di rappresentare tutti i lavoratori della categoria.

« Per tali motivi gli interpellanti chiedono che sia al più presto restituita ai legittimi interessati, i lavoratori, la facoltà ed il diritto di trattare responsabilmente i problemi del rinnovo contrattuale, senza discriminazioni pretestuose e senza faziosi favoritismi, a danno di altre Confederazioni, che tendono solo a privilegiare i vertici sindacali della CGIL, CISL e UIL.

(2-00537) « ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, BONFIGLIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle partecipazioni statali per sapere:

a) se non ritenga necessario invitare gli enti di gestione a darsi autonomamente norme di comportamento per la gestione e la direzione delle società editoriali, i giornali, le agenzie di stampa di proprietà pubblica che garantiscano forme estese e trasparenti di controllo democratico;

b) se non ritenga che ciò è tanto più necessario quanto più procedono esperienze e confronti sulle questioni dell'informazione che rendono evidente l'esigenza

di salvaguardare i principi di obiettività, di correttezza, di eguaglianza dei cittadini e dei diversi soggetti sociali, contrastando sia i processi di concentrazione che la prevalenza e l'arbitrio dei grandi centri di potere economico;

c) se non ritenga che la stessa legislazione riguardante la RAI-TV costituisca un implicito invito a stabilire nuovi criteri e nuovi comportamenti anche per quanto riguarda i quotidiani e le agenzie di stampa di proprietà pubblica per i quali è prevalsa finora la logica della lottizzazione e del sottogoverno;

d) se non ritenga che tali esigenze siano particolarmente pressanti per quanto riguarda le necessarie scelte dell'ENI nei confronti del quotidiano *Il Giorno* e *l'Agenzia Italia*.

(2-00538)

« MARGHERI, QUERCIOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e delle finanze per sapere —

premessi che l'attività edilizia, soprattutto nel settore abitativo, ha avuto in questi ultimi anni una caduta verticale, come risulta dalle più recenti statistiche ufficiali e private, soprattutto in conseguenza di alcune recenti leggi, come la "Bucalossi" e l'equo canone, che hanno fortemente penalizzato l'attività costruttiva ed il rendimento edilizio, con effetti disincentivanti sia per chi intenda costruire in proprio, sia per la realizzazione di abitazioni destinate alla vendita od all'affitto;

che il problema della casa ha assunto ormai aspetti altamente drammatici nel nostro Paese, per la rarefazione dell'offerta di abitazioni sul mercato, con aumento abnorme dei prezzi di vendita e dei canoni di affitto, nonostante che per questi ultimi la recente legge n. 392 del 1978 abbia cercato di imporre un sostanziale calmiera, i cui effetti pratici ed applicativi appaiono però molto discutibili;

che alcune recentissime iniziative giudiziarie, ultima quella del sequestro di

500 appartamenti disposto a Roma da un "pretore d'assalto", non soltanto non si rivelano congrue per una soluzione pacifica e non traumatica della questione, ma altresì rischiano di appesantire ancor più la tensione esistente in questo delicato settore produttivo, allontanando definitivamente gli ultimi, inguaribili illusi da ogni tentazione di investire nel campo edilizio per fini non direttamente abitativi;

che la legge n. 457 del 1978 (Piano decennale per la casa) è ancora ben lontana dall'entrare in applicazione, e comunque i suoi interventi nella produzione di abitazioni finite si avranno non prima di 3-4 anni, per i normali tempi tecnici e burocratici dell'intervento pubblico;

che si profila minacciosa una generalizzazione del sistema della requisizione degli alloggi, in via amministrativa o giudiziaria, per motivazioni a volte speciose ed infondate, con patente violazione, sotto il profilo costituzionale, del diritto di proprietà, e con l'introduzione surrettizia dell'espropriazione generale della casa; —

a) quali siano le intenzioni del Governo per un alleggerimento dei costi di

costruzione, mediante la diminuzione degli oneri della "legge Bucalossi", almeno per le costruzioni di fabbricati unifamiliari da parte di categorie meno abbienti di cittadini che intendano provvedersi di una idonea casa di abitazione; nonché mediante un allargamento del rapporto area/costruzione per venire incontro anche a quanti non sono proprietari di ingenti appezzamenti edificabili;

b) se non si ritenga opportuno migliorare il livello di rendimento degli affitti urbani, anche attraverso la loro completa indicizzazione al costo della vita, al fine di riaprire uno spazio all'investimento da reddito in questo settore, e per evitare che la disponibilità di alloggi si riduca completamente a zero;

c) se non si ravvisi l'opportunità di reintrodurre le cessate agevolazioni fiscali per l'acquisto di aree destinate alla costruzione di fabbricati per abitazione, come quelle già previste dalla "legge Tupini", con limiti soggettivi che ne impediscano l'utilizzo per la costruzione delle "seconde case".

(2-00539)

« DE CINQUE ».